

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	25
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
FINANZE (VI)	»	79
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	86
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	93
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	101
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	102
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	113
AGRICOLTURA (XIII)	»	146

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	171
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	172

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS 1, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Esame nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Esame C. 4573 (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	9
Sui lavori del Comitato	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del Presidente Doris LO MORO. — Interviene il relatore per la VIII Commissione Fluvi.

La seduta comincia alle 10.45.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Esame nuovo testo C. 5291 Governo.
(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto dei contenuti del disegno di legge all'esame del Comitato, che reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, finalizzata, tra l'altro, al-

l'equità ed al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, alla revisione del rapporto tra fisco e contribuente, nonché alla revisione della tassazione in funzione della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese, intende in primo luogo sottolineare come il testo risulti sensibilmente migliorato rispetto alla sua versione originaria. A tale riguardo evidenzia come, con riferimento agli aspetti che più da vicino investono le competenze del Comitato per la legislazione, nel corso dell'esame in sede referente siano stati specificati alcuni dei principi e i criteri direttivi (in origine generici) cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe ad esso conferite, sia stato previsto il meccanismo del « doppio parere parlamentare » sugli schemi dei decreti legislativi e sia stato espunto il meccanismo di « scorrimento automatico » dei termini per l'esercizio della delega. Il provvedimento risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e presenta un contenuto omogeneo.

Venendo poi ai profili del provvedimento che risultano problematici in relazione agli ambiti di competenza del Co-

mitato per la legislazione, rileva alcuni difetti di coordinamento sia con la normativa vigente, sia interni al testo.

In relazione a tale ultimo profilo, evidenza in particolare la presenza nel testo sia di due specifici principi e criteri direttivi, sia di due clausole generali – che non risultano peraltro formulate in termini omogenei – in materia di abrogazione e coordinamento della nuova normativa con quella vigente. Dà inoltre conto di un difetto di coordinamento interno tra le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 4, lettera c), che affida ad un emanando decreto legislativo l'istituzione di una commissione con il compito di redigere un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e quelle di cui al comma 6 del medesimo articolo, che prevede l'istituzione (eventuale) di una commissione cui affidare la redazione di un rapporto sulle spese fiscali, senza al riguardo precisarne lo strumento istitutivo e senza che risulti chiaro se le suddette funzioni possano o meno essere esercitate dalla commissione di cui al comma 4.

Quanto alla formulazione delle norme di delega, osserva che il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega, altre nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e, infine, disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega. In relazione a tutti i suddetti profili, non ha ritenuto che essi dovessero formare oggetto di specifiche condizioni ma di semplici osservazioni. Senza addentrarsi in merito alle questioni sottese alla distinzione tra oggetto della delega, finalità e principi e criteri direttivi, osserva come in tutte le fattispecie esaminate, anche ove vi siano elementi di sovrapposizione tra principi e i criteri direttivi ed oggetto della delega, i primi siano comunque sempre estrapolabili dall'oggetto. Inoltre, l'elevato grado di specificazione e di dettaglio dei principi e criteri direttivi enucleati nel dise-

gno di delega all'esame emerge ancor più chiaramente ove si raffronti il testo all'esame con altri provvedimenti anche di recente approvati dalla Camera.

Infine, dà conto della presenza di un principio e criterio direttivo consistente nell'adeguamento ai più recenti principi, anche di origine giurisprudenziale, stabiliti in sede europea: in considerazione dell'incerta portata normativa di tale principio, ha ritenuto che esso dovesse essere oggetto di una specifica condizione.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5291, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2012, e osservato, in via preliminare, che il testo risulta sensibilmente migliorato rispetto alla sua versione originaria in quanto, nel corso dell'esame in sede referente: sono stati specificati alcuni dei principi e i criteri direttivi (in origine generici) cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe ad esso conferite; è stato previsto il meccanismo del "doppio parere parlamentare" sugli schemi dei decreti legislativi, operante nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari; è stato espunto il meccanismo di "scorrimento automatico" dei termini per l'esercizio della delega, presente nel testo originario, e che, come più volte osservato dal Comitato per la legislazione, è suscettibile di generare incertezza circa il termine ultimo di esercizio della delega; è stata chiarita la portata normativa di alcune disposizioni, originariamente incerta, ed, infine, è stata disposta la soppressione dell'articolo 14 del testo originario che, autorizzando il Governo ad adottare uno schema di decreto legislativo al fine di recepire una mera proposta di direttiva comunitaria, presentava profili problematici in relazione alla sua entrata in vigore;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, sulla base della procedura delineata al Capo I, finalizzata in particolare all'“equità e alla razionalità del sistema” (Capo II), al “contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e revisione del rapporto tra fisco e contribuente” (Capo III), nonché alla “revisione della tassazione in funzione della crescita, dell'internazionalizzazione delle imprese commerciali” (Capo IV); peraltro, il testo, all'esito dell'esame in sede referente, si articola in soli 4 articoli nei quali sono stati accorpati 16 dei 17 articoli (uno è stato soppresso) che in origine lo componevano: a ciò è conseguita una maggiore organicità delle disposizioni di delega, a discapito però dell'esigenza di omogeneità delle singole partizioni del testo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento contiene taluni difetti di coordinamento, sia con la legge di contabilità e finanza pubblica, sia con il recente decreto-legge n. 95 del 2012; in relazione al primo aspetto, si segnala che l'articolo 2, comma 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, “norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui ai commi 4 e 7 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, senza invece esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) anche le previsioni, contenute al comma 5 e al comma 6 del medesimo articolo 2, che pongono in capo al Governo l'obbligo di redigere “all'interno della procedura di bilancio” due rapporti (relativi, rispettivamente, alla strategia seguita e ai risultati

conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e sulle spese fiscali). In relazione al secondo aspetto, il disegno di legge, all'articolo 2, comma 7, nel delegare il Governo ad introdurre norme dirette a “ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali”, reca una disposizione che in parte si sovrappone a quella contenuta all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, che assegna, a sua volta, le medesime funzioni alla legge di stabilità per il 2013;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici e disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega;

in relazione alla prima fattispecie, si segnalano, in particolare, l'articolo 2, comma 7 (ove l'oggetto della delega consiste nella riduzione e nella riforma delle spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate “ferma restando la priorità di tutela” di una serie di settori); l'articolo 3, comma 2 (ove l'oggetto consiste nella introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra imprese e amministrazione finanziaria); l'articolo 3, comma 8, in materia di semplificazione, da attuare, tra l'altro, mediante la revisione ed il riordino dei regimi fiscali e degli adempimenti fiscali; l'articolo 4, comma 3, lettera *b*), ove l'oggetto della delega consiste nella revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere con specifico riferimento ad alcuni aspetti di tale disciplina; l'articolo 4, comma 4, lettera *b*), che sembra in parte sovrapporsi all'oggetto della delega indicato all'alinea del medesimo comma, e, infine, l'articolo 4, comma 5, ove l'alinea individua l'oggetto della delega nella revi-

sione di alcune imposte e le successive lettere *a*) e *b*) declinano il concetto di « revisione »;

la seconda fattispecie (principi e criteri direttivi generici) si rinviene invece all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2, lettere *d*) ed *f*); all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), nonché all'articolo 4, comma 7, lettera *h*);

la terza fattispecie (principi e criteri che si confondono con le finalità della delega) è invece riscontrabile all'articolo 3, comma 4; analogamente, l'articolo 4, comma 7, lettera *a*), enuncia un'ulteriore finalità dei decreti legislativi in materia di giochi pubblici di cui viene autorizzata l'adozione, consistente nell'esigenza “di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile” – oggetto, peraltro, del decreto-legge n. 168 del 2012, in corso di conversione alla Camera – all'enunciazione della quale non fa seguito alcun principio e criterio direttivo specifico di delega;

in relazione alla formulazione dei principi e criteri direttivi, il disegno di legge, all'articolo 4, comma 7, lettera *a*), enuclea un criterio di delega consistente nell'adeguamento “ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea” il quale appare di incerta portata applicativa potendo ingenerare dubbi interpretativi con riferimento non soltanto al criterio temporale utilizzato per l'individuazione dei principi suddetti, ma anche alla loro origine “giurisprudenziale”;

in relazione al coordinamento interno del testo, il disegno di legge, all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), indica tra i principi e criteri direttivi della delega per la revisione del catasto dei fabbricati la necessità di “*procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati*”; analogamente, all'articolo 4, comma 7, lettera *a*), esso indica tra i principi e criteri direttivi della delega in materia di giochi pubblici la “*abrogazione espressa delle disposizioni in-*

compatibili ovvero non più attuali”, ancorché l'articolo 1, commi 5 e 6, contenga due disposizioni di carattere generale volte a garantire il coordinamento degli emanandi decreti legislativi con la normativa vigente, con le quali le succitate disposizioni non appaiono dunque coordinate;

peraltro, un difetto di coordinamento interno si pone anche in relazione alle stesse disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, dal momento che il comma 5 prevede che le clausole di coordinamento con la normativa vigente, incluse le abrogazioni delle norme incompatibili, vengano inserite nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, mentre il comma 6 prevede l'adozione, entro lo stesso termine, di “*uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili*”;

sul piano della chiarezza della formulazione del testo, il provvedimento, all'articolo 2, comma 6, con norma immediatamente precettiva (e quindi non affidata al procedimento di delega) assegna al Governo il compito di redigere un rapporto annuale sulle spese fiscali, « eventualmente prevedendo l'istituzione di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate », senza al riguardo specificare lo strumento normativo con cui procedere all'istituzione della commissione, né fare riferimento alla possibilità per il Governo di avvalersi della commissione di cui si prevede l'istituzione, con decreto legislativo, al medesimo articolo 2, comma 4, lettera *c*);

sul piano della tecnica di redazione del testo, il disegno di legge, all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), laddove delega il Governo a “*prevedere, a pena di nullità, una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale*” reca una formu-

lazione sintatticamente ambigua, in quanto la locuzione “*a pena di nullità*”, che si riferisce evidentemente all’accertamento fiscale, dovrebbe essere collocata alla fine (e non all’inizio) della lettera, al fine di scongiurare dubbi interpretativi;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 4, comma 7, lettera a), si chiarisca la portata normativa del riferimento ai “*più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello della Unione Europea*”, il quale appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in sede applicativa.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all’articolo 2, comma 7; all’articolo 3, comma 2; all’articolo 3, comma 8; all’articolo 4, comma 3, lettera b), e, infine, all’articolo 4, comma 4, lettera b), e comma 5, lettere a) e b), si dovrebbero esplicitare i principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli più chiaramente dall’oggetto della delega;

per quanto detto in premessa, all’articolo 2, comma 8, si dovrebbe esplicitare la necessità che siano coordinate con la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), anche le previsioni

di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 2, laddove pongono in capo al Governo l’obbligo di redigere due rapporti “all’interno della procedura di bilancio”;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni indicate in premessa, si dovrebbe porre riparo al difetto di coordinamento interno tra la disposizione di cui al comma 5 e quella di cui al comma 6 dell’articolo 1;

all’articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere d) ed f); all’articolo 4, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera h), si dovrebbero maggiormente specificare i principi e criteri direttivi ivi contenuti;

all’articolo 2, comma 2, lettera f), e all’articolo 4, comma 7, lettera a), si dovrebbero sopprimere gli specifici criteri di delega ivi contenuti, tenuto conto della presenza, all’articolo 1, commi 5 e 6, di due disposizioni di carattere generale volte a garantire il coordinamento degli emanandi decreti legislativi con la normativa vigente;

all’articolo 2, comma 6, si dovrebbe indicare lo strumento normativo con cui si intende procedere all’istituzione della commissione cui la disposizione fa riferimento, ovvero specificare la possibilità per il Governo di avvalersi della commissione di cui l’articolo 2, comma 4, lettera c), nel testo puntualmente definito a seguito dell’esame in Commissione, prevede l’istituzione con decreto legislativo;

per quanto detto in premessa all’articolo 3, comma 1, lettera e), l’espressione “*a pena di nullità*” dovrebbe essere collocata alla fine della lettera medesima;

all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 4, comma 7, lettera a) – nella parte in cui enuncia un’ulteriore finalità dei decreti legislativi in materia di giochi pubblici, consistente nell’esigenza “di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile” – si dovrebbero maggiormente specificare

i principi e i criteri direttivi ivi contenuti al fine di distinguerli rispetto alle finalità della delega. ».

Doris LO MORO, *presidente*, ringrazia il relatore per l'esauriente illustrazione delle questioni che attengono al provvedimento in esame, auspicando che dalla presenza del relatore presso la Commissione di merito alla seduta odierna del Comitato possa derivare la dovuta attenzione per le questioni evidenziate nel parere.

Lino DUILIO, nel condividere in termini generali la proposta formulata dal relatore, ritiene tuttavia che il parere dovrebbe censurare con maggiore severità i difetti presenti nel testo in relazione alla formulazione dei principi e dei criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Ricorda in proposito che la specificità dei principi e dei criteri direttivi rappresenta una garanzia per il Parlamento rispetto ad un surrettizio trasferimento al Governo della potestà legislativa, e, a suo avviso, tale garanzia è ancor più necessaria in una stagione, come quella attuale, che drammaticamente vive la crisi degli strumenti della legislazione. Che i principi e i criteri direttivi non si limitino a ripetere l'oggetto della delega, rappresenta peraltro un'esigenza oggettiva, che risponde alla necessità di circoscrivere e puntualizzare il contenuto del mandato conferito dal Parlamento al Governo. Per tali ragioni, quindi, pur concordando con quanto osservato dal relatore in merito alla buona confezione del disegno di legge di delega all'esame rispetto ad altri esaminati anche di recente sia dal Comitato che dall'Assemblea della Camera, reputa che, in relazione a tali aspetti, la parte dispositiva del parere non sia del tutto consequenziale rispetto alle sue premesse.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, con riferimento alle osservazioni formulate dal collega Duilio, ribadisce come il provvedimento oggi all'esame del Comitato presenti un grado di imperfezione, quanto alla formulazione delle norme di delega, assai più contenuto rispetto a recenti esempi di

deleghe legislative approvate dalla Camera: rinvia, al riguardo, alla formulazione del disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925-A), approvato dalla Camera lo scorso 3 ottobre, i cui principi e criteri direttivi, ove confrontati con quelli della delega oggi all'esame, risultano estremamente generici, fatto tanto più censurabile se solo si consideri che la legge comunitaria è lo strumento generale di adeguamento dell'ordinamento alle normative dell'Unione europea. A suo avviso, quindi, quella all'esame, appare, nell'attuale contesto di produzione legislativa, come una delega quasi esemplare, nella quale si individuano chiaramente l'oggetto, i principi e criteri direttivi e i termini di esercizio. Né tale assunto può a suo avviso essere inficiato dalla relativa genericità di alcuni dei principi e criteri direttivi in essa previsti.

Lino DUILIO, senza entrare nel merito della formulazione delle leggi comunitarie, che hanno in passato formato oggetto di studio anche in seno al Comitato, si mantiene convinto che i difetti nella formulazione dei principi e dei criteri direttivi riscontrati dal Comitato dovrebbero preferibilmente essere oggetto di condizioni e non di osservazioni.

Doris LO MORO, *presidente*, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore chiarisce come essa sia pienamente in linea con la giurisprudenza del Comitato relativa alla formulazione dei principi e dei criteri direttivi della delega. Per prassi, infatti, nei suoi pareri, il Comitato esprime condizioni solo ove riscontri, nella delega, l'assenza dei principi e dei criteri direttivi ovvero la loro integrale sovrapposizione con l'oggetto. Nel caso in esame, invece, i principi ed i criteri direttivi sono sempre indicati; nella maggior parte dei casi essi sono anche formulati in modo estremamente dettagliato, mentre solo in un numero limitato di casi non sono adeguatamente specificati ovvero presentano alcuni elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega (pur risultando comunque da esso sempre estrapo-

labili), ovvero sono formulati in termini di finalità della delega.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Esame C. 4573.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizionale).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, rammenta, in via preliminare, che la proposta di legge di iniziativa parlamentare, composta da un unico articolo, è sottoposta all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento, in quanto recante una autorizzazione alla delegificazione. Nel merito, osserva come il provvedimento susciti notevoli perplessità sia sotto il profilo della necessità dell'intervento legislativo che sotto il profilo della congruità dello strumento normativo – un regolamento di delegificazione – di cui si prevede l'adozione al fine di intervenire su un settore normativo che risulta già regolato da una disciplina contenuta in disposizioni di rango subordinato alla legge. Da ciò consegue che al regolamento di delegificazione ivi previsto risulta in realtà affidato un compito di coordinamento e di sistematizzazione delle norme vigenti piuttosto che quello di delegificare una normativa di rango legislativo.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4573, del quale la VIII Commissione Ambiente ha concluso l'esame pre-

liminare nella seduta del 26 settembre 2012 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto puntuale, limitandosi ad autorizzare il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ove far confluire e attraverso il quale coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti – contenute in norme di rango regolamentare – volte all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, al fine di garantire l'omogeneità e l'unitarietà della normativa in questione;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

la proposta di legge autorizza l'adozione di un regolamento di delegificazione ove – come già evidenziato – far confluire e coordinare le diverse disposizioni di rango subordinato che disciplinano la materia, disposizioni già contenute in un regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996) ed in un regolamento ministeriale (decreto ministeriale n. 236 del 1989), prevedendone l'innalzamento della fonte normativa. Ne consegue che al regolamento, di cui si prevede l'adozione, non è affidato il compito di delegificare una disciplina di rango legislativo, bensì quello di raccogliere in un unico testo le disposizioni di rango regolamentare già vigenti, di cui si dispone l'abrogazione a far data dall'entrata in vigore del decreto di delegificazione. Peraltro, in relazione alla procedura di adozione del regolamento di delegificazione *de quo*, non viene né previsto il termine entro il quale esso deve essere adottato, né il termine iniziale di decorrenza per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; mentre, quanto al termine per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, si prevede che esso decorra dalla trasmissione dello schema di regolamento e non già dalla sua assegnazione;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, sia verificata la necessità dell'intervento legislativo disposto e, in ogni caso, sia verificata la congruità dello strumento normativo prescelto, valutandone la sostituzione con un regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988; a tale ultimo riguardo, ferma restando l'opportunità di mantenere comunque l'espressione del parere parlamentare, sia altresì specificato:

a) il termine per l'adozione del regolamento;

b) che il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici decorre dalla trasmissione della relativa richiesta;

c) che il termine per l'espressione del parere parlamentare decorre dall'assegnazione dello schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti e non dalla trasmissione ».

Doris LO MORO, *presidente*, richiamata l'importanza di un corretto uso degli strumenti normativi, che rappresenta uno degli aspetti principali sui quali si concentra l'attenzione del Comitato per la legislazione in sede di esame dei provvedimenti, auspica che l'odierno parere del Comitato possa trovare un adeguato riscontro presso la Commissione di merito.

Carolina LUSSANA, risultando evidente che l'intervento legislativo è preordinato ad assicurare il coordinamento di norme già vigenti, concorda anch'ella con la valutazione operata dal relatore laddove ha ritenuto incongruo, a tal fine, il ricorso ad un regolamento di delegificazione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Arturo IANNACCONE, in considerazione della lettera del Regolamento che, all'articolo 16-bis, comma 2, dispone che il Comitato sia presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi, chiede chiarimenti su quale sia la fonte normativa che ha fissato in dieci mesi la durata del turno di presidenza del Comitato.

Doris LO MORO, *presidente*, ricorda che la disciplina contenuta all'articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento, deve essere integrata con il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 16 ottobre 2001, che « *Sui criteri per la determinazione del turno di presidenza del Comitato per la legislazione* » ha stabilito tra l'altro che « *La durata del turno di presidenza, stabilita dal comma 2 dell'articolo 16-bis del regolamento in sei mesi, è fissata in via sperimentale in dieci mesi* ». Al riguardo, rammenta altresì che l'originaria previsione regolamentare rispondeva alla *ratio* di assicurare che ogni membro del Comitato potesse esercitare le funzioni di presidente ma che, alla luce dell'esperienza maturata nei primi anni di funzionamento del Comitato, si impose l'esigenza di una maggiore continuità nella direzione dell'organo, rispondente ad una finalità di stabilizzare gli indirizzi presidenziali, che in un orizzonte temporale di sei mesi non avevano modo, per l'oggettiva ristrettezza dell'arco temporale previsto, di consolidarsi e di affermarsi. Di qui il succitato parere della Giunta per il Regolamento.

Arturo IANNACCONE, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal presidente, osserva tuttavia come, essendo trascorsi più di dieci anni dall'adozione del citato parere della Giunta per il Regolamento, risulti difficile poter sostenere che si tratti di una mera sperimentazione, dovendosi

invece, a suo avviso, qualificare la circostanza in esame come una modifica surrettizia al Regolamento della Camera. In proposito, ritiene che ove alla luce della sperimentazione risulti confermata la scelta operata dalla Giunta per il Regolamento nel 2001, l'articolo 16-*bis*, comma 2, del Regolamento dovrebbe essere espressamente modificato nel senso di prevedere che la durata dei turni di presidenza del Comitato per la legislazione sia pari a dieci mesi; diversamente, dovrebbe trovare applicazione la lettera del Regolamento. Ciò anche in quanto la *ratio* della norma regolamentare – che risulta superata dalla pronuncia della Giunta del 2001 – è chiara e risponde sia all'esigenza di consentire l'alternanza della maggioranza e dell'opposizione alla guida del Comitato sia a quella di garantire a ciascun membro del Comitato di ricoprire la carica di presidente. Sarebbe, dunque, opportuna, a suo avviso, un'iniziativa della presidenza del Comitato al fine di sensibilizzare sul punto il Presidente della Camera.

Lino DUILIO precisa come la scelta operata dalla Giunta per il Regolamento fosse volta a contemperare l'esigenza di assicurare una maggiore continuità nella guida del Comitato con quella di garantire il principio dell'alternanza della maggioranza e dell'opposizione. Di qui la previsione della durata del mandato presidenziale per un periodo pari a dieci mesi, che consente, nel corso di una legislatura, l'alternarsi di tre turni di presidenza af-

fidati a membri di maggioranza a tre turni di presidenza affidati invece a membri di opposizione.

Anche alla luce della sua esperienza di presidente del Comitato, ritiene che la valutazione compiuta dalla Giunta per il Regolamento nel 2001 si sia certamente rivelata corretta e che, se proprio si volesse intervenire sulla durata del mandato presidenziale, lo si dovrebbe portare a quindici mesi e non certo ridurre a sei.

Carolina LUSSANA, concordando con l'onorevole Duilio, sottolinea come il Regolamento, nella disciplina del Comitato, privilegi il principio della rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione e, con esso, quello dell'alternanza nella guida del Comitato, rispetto ad altri principi, a cominciare da quello della rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari, che infatti non è assicurato nella composizione del Comitato.

Doris LO MORO, nel ricordare come ciascun deputato possa presentare proposte di modifica al Regolamento, pur consapevole della delicatezza della questione, non ritiene opportuna l'assunzione di iniziative di carattere formale, tenuto anche conto che la legislatura sta per volgere al termine; si riserva, tuttavia, di valutare l'individuazione di una forma appropriata per rappresentare il tema alla Presidenza della Camera.

La seduta termina alle 11.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Emendamenti C. 5103-A Damiano ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

SEDE REFERENTE:

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 1698 cost. Luciano Dussin e C. 455 cost. Bressa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	18
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	19
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo emendamento del Relatore)</i>	24
<i>ERRATA CORRIGE</i>	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 9 e gli emendamenti 5.900, 9.900, 11.900, 11.901, 13.900, 17.910 e 21.900 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Emendamenti C. 5103-A Damiano ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente* e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia 13.45.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto), *relatore*, ricorda che il disegno di

legge in esame dispone una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale.

Nel corso dell'esame in sede referente l'originario testo, composto di 17 articoli, ha subito numerose modifiche ed è stato accorpato in 4 articoli, concernenti, oltre alle procedure di delega (articolo 1), la revisione del catasto dei fabbricati nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale (articolo 2), una disciplina per il contrasto dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, una delega per la razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, nonché la revisione della disciplina sulla riscossione degli enti locali (articolo 3). Infine, l'articolo 4 reca una delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici. L'articolo 14 in materia di tassazione ambientale è stato soppresso, in considerazione del fatto che non è ancora stata approvata in via definitiva la proposta di direttiva sulla tassazione dell'energia (COM(2011)169) in discussione a livello europea, che mira ad adeguare i meccanismi del mercato interno alle nuove esigenze ambientali.

In particolare, nel corso dell'esame in sede referente è stato riformulato l'articolo 1, al fine di includere tra i principi di delega il rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie. È stata inserita tra i principi di delega altresì la necessità di coordinare i decreti legislativi con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempi-

menti e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.

È prevista una procedura rinforzata per il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi, ai sensi della quale il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Attraverso la riforma del catasto degli immobili (articolo 2) si intende correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto l'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale delle unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie dell'unità immobiliare in luogo del numero dei vani attualmente utilizzato.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite. Inoltre per gli immobili di riconosciuto interesse storico e artistico il valore patrimoniale deve essere determinato tenendo conto dei più gravosi oneri di manutenzione e del complesso dei vincoli legislativi. È stato precisato che la riforma del catasto deve avvenire a invarianza di gettito. I contribuenti potranno chiedere la rettifica delle nuove rendite attribuite, con obbligo di risposta entro 60 giorni. Contestualmente all'entrata in vigore dei nuovi valori, dovranno essere aggiornati i trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della

finanza comunale. È prevista la ridefinizione delle competenze delle commissioni censuarie, provinciali e centrale.

La riforma fiscale è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione nonché il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione – con l'obiettivo di eliminare distorsioni e rendere più efficiente il sistema economico. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto sulle spese fiscali (articolo 2, commi 6 e 7) e un rapporto sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 2, comma 5) i cui contenuti sono stati precisati nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di prevedere la distinzione tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica altresì le strategie per il contrasto all'evasione, le aggiorna, confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di evasione attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati altresì precisati (articolo 2, comma 4) i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, che deve essere redatto da una Commissione di esperti istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e non presso l'Istat come nel testo originario. Tale rapporto reca una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'eva-

sione, nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre inserita (articolo 2, comma 8) una delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in tema di monitoraggio dell'evasione e dell'erosione fiscale con le procedure di bilancio, e a definire in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011.

Tra gli obiettivi delineati dal Governo emerge inoltre la certezza del sistema tributario, da perseguire in particolare attraverso la definizione dell'abuso del diritto (articolo 3, comma 1), inteso come uso distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio d'imposta, ancorché la condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; deve essere garantita la scelta tra regimi alternativi quando l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali. In sede referente è stato precisato che, in caso di ricorso, le sanzioni (e non anche gli interessi) sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce altresì norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 3, comma 2). Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché – secondo le modifiche introdotte in sede referente – forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai predetti meccanismi di tutoraggio, i quali potranno utilizzare, inoltre, un interpello preventivo specifico con procedura abbreviata.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state poi introdotte norme volte ad

ampliare l'ambito applicativo degli istituti del tutoraggio e della rateazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti nonché la possibilità per questi ultimi di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (articolo 3, commi 3-6).

Si prevede poi la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 3, comma 9) che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa per i quali – secondo quanto previsto in sede referente – non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011; si prevede, al riguardo, la revisione del regime della dichiarazione infedele e la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, ovvero di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto – secondo le modifiche introdotte in sede referente – di adeguate soglie di punibilità.

Il Governo, inoltre, è delegato a definire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini (articolo 3, comma 10), prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi – secondo quanto precisato in sede referente – gli effetti dei controlli già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Con una modifica approvata in sede referente è previsto che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria.

L'articolo 3, comma 11, indica quindi i principi e i criteri da perseguire nell'in-

roduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare – secondo quanto inserito in sede referente – con il rafforzamento del contrasto alle frodi carosello, nonché agli abusi nelle attività di *money transfer* e di trasferimento di immobili. Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si prevede poi che, nella riforma dell'attività di controllo, siano espressamente previsti i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità promuovendo – secondo le modifiche introdotte in sede referente – adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione Europea. Infine si prevede che sia potenziato l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita (articolo 3, commi 12-13), una delega al governo per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo, tra l'altro: l'accorpamento delle strutture che svolgono funzioni o compiti comuni omogenei; il potenziamento del Dipartimento delle finanze, nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali; la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia dei giochi; l'unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle dogane e il trasferimento ad essa delle competenze in materia di accisa sui tabacchi; la ridefinizione delle competenze e dell'organizzazione dell'Agenzia del territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati; la riduzione degli uffici territoriali a livello

sub-provinciale e la conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali.

Conseguentemente viene sospesa, fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, l'applicazione delle disposizioni relative all'incorporazione, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Tali disposizioni risulteranno soppresse alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

Si prevede inoltre (articolo 3, comma 14) il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, attraverso l'estensione della conciliazione giudiziale alle controversie di competenza delle Commissioni tributarie; il miglioramento dell'efficienza delle Commissioni medesime.

Il medesimo comma 14 dispone inoltre il riordino della riscossione delle entrate locali assicurando certezza, efficienza ed efficacia, competitività e trasparenza. Nel corso dell'esame in sede referente si è delegato il Governo, tra l'altro, a revisionare la procedura dell'ingiunzione fiscale e le ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), per adattarle alle peculiarità della riscossione locale. Si dovrà procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati e relativi contratti di affidamento o di servizio, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità dei principali elementi dei contratti stipulati, così come l'allineamento degli oneri e dei costi del servizio di riscossione.

Le attività di riscossione dovranno essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte opereranno secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

Tra i principi e i criteri direttivi per la tutela dei contribuenti sono stati inseriti:

l'impignorabilità di alcune categorie di beni di impresa; l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e la riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi; il progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio. È prevista infine la revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza di condanna penale.

L'articolo 4, anch'esso riformulato durante l'esame del provvedimento in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e per la disciplina dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni.

Sotto il primo profilo, si prevede che i decreti legislativi dispongano l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) prodotti dai soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, la cui aliquota – come specificato in sede referente – è proporzionale ed allineata a quella dell'IRES.

Resta ferma la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci, che concorreranno alla formazione del reddito IRPEF.

Sotto il secondo profilo, il disegno di legge delega il Governo a introdurre regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e, per i contribuenti « minimi », regimi sostitutivi forfetari con invarianza del *quantum* dovuto, anche con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, nonché istituti premiali per le nuove attività produttive, in coerenza con le norme già vigenti in materia di premialità.

Nel corso dell'esame in sede referente, il Governo è stato altresì delegato a chiarire la definizione di « autonoma organizzazione » ai fini IRAP per professionisti e piccoli imprenditori (articolo 4, comma 2).

Allo stesso tempo, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la

certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 4, comma 3). In particolare si prescrive l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento, tra l'altro, al regime dei lavoratori all'estero; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi. Durante l'esame in sede referente è stato inserito un ulteriore principio, ai sensi del quale si dovrà procedere alla revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, con il duplice obiettivo di evitare vantaggi fiscali dall'uso dei predetti istituti e di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.

L'attuazione della delega in materia di IVA deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali e l'attuazione del regime del gruppo IVA (articolo 4, comma 4). Allo stesso tempo, il governo è delegato ad introdurre norme per la revisione delle altre imposte indirette, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari (articolo 4, comma 5).

I commi 6 e 7 dell'articolo 4, riscritti nel corso dell'esame in sede referente, recano la delega al Governo in materia di giochi pubblici, nell'ambito della quale sono previste – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina e ad un rioridino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro: a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludo-

patia; a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria; alla rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari; ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché al sistema sanzionatorio.

Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio.

Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana (comma 7, lettera l)), cui sono attribuite funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega Ippica Italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

In conclusione, rilevato che il provvedimento non presenta aspetti problematici per i profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 14.40.

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 1698 cost. Luciano Dussin e C. 455 cost. Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, conformemente a quanto convenuto nella precedente seduta, ha provveduto ad acquisire dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento, l'assenso ai fini della richiesta alla Commissione bilancio del parere sul provvedimento in esame.

Propone, quindi, di adottare la proposta di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge costituzionale C. 1698 Luciano Dussin come testo base per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che scriverà quindi al presidente della V Commissione per chiedere che la Commissione bilancio esprima il parere sul testo base adottato dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato il nuovo emendamento 1.100 (vedi allegato 2).

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 1.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA preannuncia che, almeno in questa fase, il Governo si rimette alle valutazioni che la Commissione riterrà di assumere riguardo al provvedimento in esame. Si riserva in ogni modo di fornire un eventuale contributo del Governo nel prosieguo dell'*iter*.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) evidenzia l'opportunità di poter acquisire dal relatore anche il parere sugli emendamenti riferiti ad altri articoli del provvedimento, considerata la forte interconnessione delle disposizioni del testo tra loro e l'esigenza per i gruppi di disporre di un quadro di riferimento complessivo tenendo conto degli orientamenti del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), con riferimento all'emendamento 1.100 del relatore, evidenzia l'esigenza di comprendere quale sia la *ratio* che ne è alla base, non essendo chiara da una prima lettura del testo.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come l'emendamento 1.100 del relatore sembra recare un commento alla legge piuttosto che una prescrizione normativa. Sarebbe

invece, a suo avviso, opportuno descrivere quali sono le funzioni svolte dai partiti e non limitarsi ad un inquadramento in categorie concettuali.

Con riguardo all'emendamento Vanalli 1.1, evidenzia come, mentre per i partiti vi è una definizione più chiara, appare meno agevole comprendere quali siano i confini giuridici del concetto di « movimento politico ».

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento a quanto da ultimo evidenziato dal collega Zaccaria, ricorda che la recente legge n. 96 del 2012, approfonditamente esaminata dalla I Commissione, prevede in più parti il riferimento ai « partiti e movimenti politici ».

Maurizio TURCO (PD) con riferimento a quanto testé ricordato dal presidente, fa presente che nel corso dell'*iter* parlamentare della legge n. 96 del 2012 non vi furono obiezioni riguardo a tale aspetto.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla presidenza di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta testé formulata, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Mario TASSONE (UdCpTP) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore ed evidenzia, riguardo alla nozione di « movimenti politici », come il testo in esame abbia uno scopo e una *ratio* differenti rispetto a quelli della legge n. 96 del 2012, trattandosi di una diretta attuazione di una norma costituzionale. Occorre quindi a suo avviso chiarire una volta per tutte se le nozioni di « partito politico » e di « movimento politico » siano tra loro interscambiabili.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, fa presente di avere espresso una valutazione favorevole sull'emendamento Vanalli 1.1 per un'esigenza di omogeneità di definizione rispetto alla legge n. 96 del 2012. Rileva come i caratteri di un movimento politico, così come quelli di un partito politico, sono descritti negli articoli successivi del provvedimento in esame. Resta inteso che nulla vieta ai cittadini di associarsi liberamente ma per configurare le suddette categorie – di partiti e movimenti politici – dovranno ricorrere i requisiti previsti dalla legge.

Quanto al proprio emendamento 1.100, fa presente che si tratta di una definizione, in linea con quanto si è soliti fare ai primi articoli delle leggi. Ritiene che, tanto più in un clima in cui la funzione svolta dai partiti per il funzionamento del sistema democratico viene messa in discussione da una fin troppo agevole antipolitica, è quanto mai importante riaffermare tale principio.

Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 2, esprime parere contrario sui subemendamenti Favia 0.2.1.7, Mantini 0.2.1.8, Favia 0.2.1.5, Raisi 0.2.1.11 e Favia 0.2.1.6. Esprime parere favorevole sul subemendamento Amici 0.2.1.9, preannunciando tuttavia l'esigenza di un coordinamento rispetto ad un'analoga previsione contenuta nel testo.

Esprime parere contrario sui subemendamenti Moroni 0.2.1.12 e Tassone 0.2.1.4. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Vanalli 0.2.1.1, Bragantini 0.2.1.2 e Pastore 0.2.1.3. Riguardo a quest'ultimo subemendamento fa presente che non vi è alcuna intenzione di rimettere in questa sede in discussione la complessa questione che attiene al riordino delle province ma può essere condivisibile prevedere un richiamo anche a tali enti, che allo stato sono configurati come enti di secondo grado dalla legge.

Esprime parere contrario sul subemendamento Amici 0.2.1.10 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*). Invita al ritiro tutti i restanti emendamenti riferiti all'ar-

ticolo 2, diventando, di fatto, superati ove approvato il proprio emendamento all'articolo 2.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario all'emendamento Vassallo 3.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Calderisi 3.48 (*Nuova formulazione*), a condizione che sia riformulato tenendo conto di quanto stabilito dal proprio emendamento 3.100, che va ad incidere sul medesimo articolo 3, comma 1. Si riserva quindi di presentare una nuova proposta, in tal senso, nella seduta di domani e di ritirare conseguentemente il proprio emendamento 3.100.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Maurizio Turco 3.2, Favia 3.49, Bragantini 3.3, Amici 3.4 e Favia 3.50. Esprime parere favorevole sull'emendamento Volpi 3.5; esprime parere contrario sull'emendamento Amici 3.6 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Vassallo 3.7 e Amici 3.8, quest'ultimo a condizione che sia così riformulato: « al comma 2, lettera *d*), dopo le parole: “modalità di partecipazione” aggiungere le seguenti: “e di consultazione degli iscritti” ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 3.9, Mantini 3.10, Amici 3.11 e 3.12, Meroni 3.13, Maurizio Turco 3.14, Meroni 3.15, Vassallo 3.16, Amici 3.17 e Moroni 3.60.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 3.18 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Volpi 3.19, Amici 3.20 e Vassallo 3.21.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Mantini 3.22, richiamando la medesima precisazione svolta con riferimento al subemendamento Pastore 0.2.1.3. Esprime parere contrario sull'emendamento Moroni 3.61 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Pastore 3.24 e Bragantini 3.25. Esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 3.26, Maurizio Turco 3.27, Vassallo 3.28 e Amici 3.29.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Amici 3.30 a condizione che sia così riformulato: « Al comma 2, dopo la lettera *l*), aggiungere le seguenti: “*l-bis*) il soggetto

a cui è attribuita la rappresentanza legale del partito”; “*l-ter*) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità”».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Vassallo 3.31, Mantini 3.32, Raisi 3.62, Vassallo 3.33, anche alla luce della riformulazione proposta rispetto all'emendamento Amici 3.30, Maurizio Turco 3.34, 3.35 e 3.36, Vassallo 3.37 e 3.38, anche alla luce della riformulazione proposta rispetto all'emendamento Amici 3.30, Vassallo 3.39, 3.40 e 3.41, quest'ultimo anche alla luce della riformulazione proposta rispetto all'emendamento Amici 3.30, Meroni 3.42, Maurizio Turco 3.43 e Amici 3.44.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Vanalli 3.45, riservandosi peraltro ulteriori approfondimenti rispetto alla formulazione più idonea, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Vassallo 3.46, Maurizio Turco 3.47 e Favia 3.51. Si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sull'emendamento Favia 3.52 prima di esprimere il relativo parere; esprime infine parere contrario sull'emendamento Favia 3.53 e sull'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 3.01.

Ritiene invece opportuno rinviare l'espressione del parere di competenza sulle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 5 ad altra seduta, considerato che affrontano questioni distinte rispetto a quelle oggetto dei primi articoli.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'esame dell'articolo 1 è accantonato in attesa che scadano i termini per la presentazione di subemendamenti al nuovo emendamento 1.100 del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD) sottoscrive i subemendamenti Favia 0.2.1.7, 0.2.1.5 e 0.2.1.6, e li ritira alla luce del parere del relatore.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottoscrive e ritira il subemendamento Mantini 0.2.1.8 alla luce del parere espresso dal relatore.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, intende chiarire che in molti casi ha espresso un

parere non favorevole su emendamenti, pur ritenendoli concettualmente condivisibili nel merito, al fine di evitare di introdurre nel testo definizioni che appaiono tautologiche. Questo è il caso del subemendamento Mantini 0.2.1.8, riguardo al quale andrebbero comunque svolte ulteriori riflessioni rispetto al concetto di etica pubblica.

Maurizio TURCO (PD) sottoscrive il subemendamento Raisi 0.2.1.11 e lo ritira alla luce del parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che con riferimento al subemendamento Amici 0.2.1.9 il relatore aveva preannunciato l'opportunità di una riformulazione considerato che il requisito della forma dell'atto pubblico per l'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici è già stabilito al comma 1 dell'articolo 3. Occorre quindi chiarire se con il subemendamento in esame si intende anticipare all'articolo 2 tale previsione.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che l'articolo 2, che riguarda la natura giuridica dei partiti politici, sia la sede più idonea per stabilire la forma dell'atto costitutivo e dello statuto dei partiti politici. Ricorda, infatti, che lo statuto è lo strumento che un partito adotta per definirsi tale e costituisce dunque un elemento, generale ed astratto, che deve riguardare tutti. Non è quindi una scelta da lasciare nell'ambito delle previsioni che attengono al contenuto dello statuto.

Jole SANTELLI (PdL) fa presente che, sotto il profilo sistematico, la previsione in questione appare più opportunamente riferibile all'articolo 3 che stabilisce che i partiti sono tenuti a dotarsi di uno statuto.

Giuseppe CALDERISI (PdL) prospetta l'opportunità di riferire l'intera previsione del comma 1 dell'articolo 3 all'articolo 2 come comma 1-*bis*, tenuto conto di quanto testé emerso dal dibattito.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con la proposta testé formulata dal collega Calderisi ed evidenzia contestualmente

l'esigenza di un coordinamento anche con l'emendamento Calderisi 3.48 (*Nuova formulazione*), su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

Maria Piera PASTORE (LNP) prospetta l'opportunità di inserire la previsione del comma 1 dell'articolo 3 dopo il comma 3 del nuovo articolo 2, come riformulato dall'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che alle ore 15.30 sono previste votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 629 del 27 marzo 2012, a pagina 29, prima colonna, dopo la sedicesima riga, inserire il seguente capoverso: « *all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole:* « può avvalersi » aggiungere le seguenti: « , senza oneri finanziari, » ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 630 del 28 marzo 2012, a pagina 63, prima colonna, dopo la ventisettesima riga, inserire il seguente capoverso: « *all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole:* « può avvalersi » aggiungere le seguenti: « , senza oneri finanziari, » ».

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 5291 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5291 Governo, recante « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita »;

rilevato che il provvedimento è riconducibile in via prevalente alla materia « sistema tributario e contabile dello

Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione ascrive alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroolini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I partiti politici svolgono funzioni di rilievo costituzionale, in quanto essenziali al funzionamento del sistema democratico.

1. 100. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A 25

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 26

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 35

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 37

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 28

ALLEGATO 3 (*Nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis adottato come testo base*) 39

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 30

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Testo unificato C. 2861 Paglia ed abb. (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) . 33

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 34

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 48

AVVERTENZA 34

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 ottobre 2012.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Emendamenti C. 3900-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 10.50 e dalle 14.40 alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, reca una delega al governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale.

Illustra quindi le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia e, in particolare, dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) e dell'articolo 3, commi 1, 9 e 14.

L'articolo 2 contiene la delega all'attuazione della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Il comma 2, comma 1, lettera *a*), segnatamente, ridefinisce le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, stabilendo, tra l'altro; che delle stesse facciano parte anche magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.

L'articolo 3, comma 1, introduce il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione che comprende la fattispecie dell'elusione ed è applicabile a tutti i tributi: costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Resta salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario.

In particolare, il governo è delegato ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale di divieto dell'abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati. A tal fine sono dettati numerosi principi e criteri direttivi.

La norma di delega è volta quindi a riequilibrare il rapporto tra lo strumento anti-elusione e la certezza del diritto, messa in discussione dalla prassi amministrativa di sindacare *ex post* le scelte dei contribuenti sulla base di orientamenti non noti al momento in cui le operazioni sottoposte a controllo sono già decise ed effettuate.

Pertanto, da un lato è stabilito il generale divieto di utilizzare in modo distorto gli strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione (lettera *a*)). Dall'altro lato è riconosciuto al contribuente il diritto di scelta tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale, purché essa non sia volta unicamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali; viene riconosciuta l'ammissibilità dell'operazione qualora essa sia giustificata da ragioni extrafiscali « non marginali »; costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente (lettera *b*)).

La fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta (lettera *c*)).

È prevista una implementazione della disciplina procedurale sotto i seguenti profili.

Il regime della prova: a carico dell'amministrazione è posto l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato; a carico del contribuente grava l'onere di allegare l'esistenza

di valide ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso degli strumenti giuridici utilizzati (lettera *d*). La motivazione dell'accertamento: nell'atto di accertamento, a pena di nullità, deve essere formalmente e puntualmente individuata la condotta abusiva (lettera *e*). Il contraddittorio e il diritto di difesa: devono essere garantiti in ogni fase del procedimento di accertamento (lettera *f*). L'esecutività della sentenza: in caso di ricorso, le sanzioni sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale (lettera *g*).

L'articolo 3, comma 9, reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale.

Il Governo, segnatamente, è delegato a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'Autorità giudiziaria, di affidare in giudiziale custodia tali beni agli organi di

polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

L'articolo 3, comma 14, contiene una delega al Governo ad introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a*) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie; *b*) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante; *c*) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali; *c-bis*) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio ed analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario; *c-ter*) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio; *d*) revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza di condanna penale; *d-bis*) non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica; *d-ter*) ampliamento delle possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.

Presenta, quindi, e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Il Sottosegretario Vieri CERIANI fornisce taluni chiarimenti sulla formulazione dei commi 1 e 9 dell'articolo 3, con particolare riferimento alla tematica dell'abuso del diritto in relazione alle disposizioni antielusive e alla complessità della definizione di una linea di confine tra le fattispecie di elusione e di evasione fiscale.

Donatella FERRANTI (PD), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, invita il relatore a riformulare la proposta di parere, trasformando le condizioni in osservazioni.

Manlio CONTENTO (Pdl), *relatore*, accoglie l'invito dell'onorevole Ferranti e riformula la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 ottobre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana dell'Assemblea è stato deliberato, su richiesta della Commissione giustizia, lo stralcio dell'articolo 2, in materia di depenalizzazione, del disegno di legge C. 5019, come risultante dalla riformulazione adottata dalla Commissione nella seduta del 4 ottobre scorso. A seguito dello stralcio sono state abbinata al disegno di legge C. 5019-bis, recante il titolo: « Delega al Governo in

materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili », i progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti. Al disegno di legge C. 5019-ter, recante il titolo: « Delega al Governo in materia di depenalizzazione », sono state abbinata le proposte di legge C. 92 Stucchi e C. 2641 Bernardini.

Ricordo che lo stralcio è stato chiesto dalla Commissione giustizia al fine di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, secondo i quali l'esame del disegno di legge C. 5019 dovrebbe iniziare lunedì 22 ottobre. In particolare, si è ritenuto che la materia della depenalizzazione necessita di un ulteriore approfondimento che non potrebbe concludersi entro la predetta data. Si è quindi stabilito di proseguire l'esame delle disposizioni in materia di messa alla prova, contumacia, e pene detentive non carcerarie in maniera tale da concluderlo entro i tempi prefissati dalla programmazione dei lavori nonché di esaminare allo stesso tempo i provvedimenti in materia di depenalizzazione per poter procedere agli approfondimenti ritenuti necessari.

Considerato che ora si procede all'esame del disegno di legge C. 5019-bis e dei progetti abbinati e che nella seduta del 4 ottobre scorso si è adottato come testo base un nuovo testo del disegno di legge C. 5019, nel quale già non era presente la delega in materia di depenalizzazione, chiede alla Commissione se tale testo possa essere considerato come testo base anche dei progetti di legge C. 5019-bis, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

La Commissione acconsente ed adotta come testo base il nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis (*vedi allegato 3*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto della scelta della Commissione invita la stessa a valutare attentamente la por-

tata della delega in materia di pene detentive non carcerarie, che dichiara di non condividere specialmente nella parte in cui si prevede che tale pena detentiva si possa applicare a tutti i reati puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni. A tale proposito auspica che sia approvato in emendamento che mitighi gli effetti della disposizione riducendo l'entità della pena che costituisce la soglia per applicare la pena detentiva non carceraria. Ritiene, infatti, che si tratti di una innovazione del sistema delle pene che possa avere degli effetti negativi che devono essere ponderati attentamente, rischiando di escludere il carcere per reati generalmente riconosciuti gravi, come emerge in questi giorni in relazione all'esame presso il Senato del cosiddetto disegno di legge anticorruzione. Vi sarebbe il rischio dell'applicazione della pena detentiva non carceraria a reati previsti in quel disegno di legge.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, interviene in merito a quanto dichiarato dal Presidente sulla delega in materia di pene non detentive sottolineando che lui, così come la correlatrice, onorevole Ferranti, avrebbe preferito che si fosse disposto lo stralcio anche di tale delega, non apparendo sufficientemente determinati e specificati i principi di delega. Rileva che non si è proceduto in tal senso a fronte della contrarietà del Governo che si è dichiarato disponibile allo stralcio della sola delega in materia di depenalizzazione. Ritiene comunque che la disciplina in questione debba essere meglio specificata per evitare di approvare una normativa generica.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dopo aver concordato con quanto appena dichiarato dal correlatore, ritiene che la disciplina in questione debba essere adeguatamente migliorata e modificata in sede emendativa, auspicando la presentazione di emendamenti del Governo.

Rita BERNARDINI (PD) esprime tutta la sua perplessità nell'osservare che solo oggi, in prossimità della scadenza del ter-

mine di presentazione degli emendamenti emergono delle questioni relative alla disciplina delle pene detentive carcerarie, senza tenere conto che questa è volta, se non a risolvere, almeno a migliorare il drammatico fenomeno del sovraffollamento carcerario. Dopo la incomprensibile scelta di abbandonare di fatto la via della depenalizzazione, prende sempre più corpo il rischio di far saltare un altro punto del disegno di legge del governo che avrebbe avere effetti deflattivi per il sovraffollamento. È preoccupata anche della scelta del Governo di proseguire attraverso lo strumento della delega, anziché attraverso norme precettive, nonostante che la legislatura stia volgendo al termine.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente all'onorevole Bernardini che la delega può essere esercitata immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge senza dover aspettare la scadenza di un anno previsto dall'articolo 2 del testo base..

Rita BERNARDINI (PD) replica al Presidente di essere ben consapevole che la delega possa essere esercitata immediatamente. Il problema a suo parere è un altro: la mancanza di una volontà concreta e reale da parte del Governo di approvare disposizioni precettive volte ad introdurre nell'ordinamento la pena detentiva non carceraria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che alle ore 19 di oggi sarebbe scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge C. 5019, che oggi è stato sostituito dal nuovo testo del disegno di legge C. 5019-*bis*. Accogliendo le richieste dei gruppi, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base alle ore 13 di mercoledì 10 ottobre. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

C. 5466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, rivela come il Protocollo in esame abbia l'obiettivo di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La relazione illustrativa evidenzia che il meccanismo ispettivo fondamentale per assicurare standard elevati di tutela dei diritti delle persone private della libertà.

Il Protocollo prevede inoltre l'introduzione di un meccanismo nazionale di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà, quindi non solo nelle carceri, ma anche nelle stazioni di polizia, nei centri di detenzione per immigrati, negli ospedali psichiatrici, eccetera.

La relazione illustrativa ricorda che la parte IV del Protocollo prevede, all'articolo 17, la costituzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore (previsto per il mese successivo al deposito della ventesima ratifica), di meccanismi nazionali indipendenti e che alla realizzazione di questo obiettivo nel nostro paese può essere collegata l'approvazione del ddl in materia di Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti

umani, approvato dal Senato e attualmente in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati (A.C. 4534).

Quanto al contenuto, il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, all'esame della Commissione, consta di un preambolo e di 37 articoli.

Nel breve preambolo, gli Stati Parte ribadiscono, tra l'altro, che la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti dell'uomo. Gli Stati di dichiarano persuasi della necessità di adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della Convenzione contro la tortura.

La parte I del Protocollo (articoli da 1 a 4) contiene i principi generali.

L'articolo 1 istituisce un sistema di visite regolari, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

L'articolo 2 istituisce, in seno al Comitato contro la tortura, un Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che esercita le funzioni definite nel presente Protocollo.

Il Sottocomitato svolge i suoi lavori nel quadro dello Statuto delle Nazioni Unite, ispirandosi ai fini e ai principi in esso enunciati, nonché alle norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inerenti al trattamento delle persone private della libertà.

L'articolo 3 prevede che ogni Stato Parte istituisca, designi e gestisca, a livello nazionale, uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e altri trattamenti crudeli.

L'articolo 4 precisa che ogni Stato autorizza le visite in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione in cui si trovano persone private della libertà per ordine di un'autorità, da parte degli organismi di cui ai due precedenti articoli.

La parte II (articoli da 5 a 10) disciplina la composizione del sottocomitato.

L'articolo 5 stabilisce che esso è composto da dieci membri, che saranno portati a venticinque quando sarà stato raggiunto il numero di cinquanta ratifiche o adesioni al presente Protocollo. I membri sono scelti fra personalità di elevata moralità e di riconosciuta esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia.

La composizione deve assicurare un'equa ripartizione geografica e la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parte, nonché un'equa rappresentanza dei sessi. Non può farvi parte più di un cittadino del medesimo Stato.

Gli articoli successivi esplicitano le modalità ed i requisiti per la designazione dei membri, le procedure relative alla loro elezione nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte, alla loro sostituzione ed alla durata dell'incarico, nonché le procedure per l'adozione del regolamento che disciplina il funzionamento del Sottocomitato.

La parte III (articoli da 11 a 16) definisce le funzioni del Sottocomitato.

In particolare esso ha il compito di effettuare le visite previste dall'articolo 4 e rivolgere agli Stati raccomandazioni concernenti la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Il Sottocomitato, con riferimento ai meccanismi nazionali di prevenzione, se necessario, consiglia e assiste gli Stati Parte ai fini dell'istituzione di tali meccanismi, intrattiene con loro contatti diretti e offre loro formazione, assistenza tecnica, consulenza e assistenza. Il Sottocomitato coopera infine, ai fini della prevenzione della tortura, con gli organi e meccanismi competenti dell'ONU, così come con le altre organizzazioni od organismi internazionali, regionali e nazionali (articolo 11).

Vengono definiti gli obblighi dei singoli Stati parte verso il Sottocomitato per consentire il suo l'espletamento dei suoi compiti (articoli 12 e 14) e le modalità di

programmazione delle visite (articolo 13), nonché le garanzie ai cittadini che, nei singoli Stati parte, collaborano con il Sottocomitato (articolo 15).

L'articolo 16 prevede che il Sottocomitato comunichi, a titolo confidenziale, le sue raccomandazioni e le sue osservazioni allo Stato Parte ed eventualmente al meccanismo nazionale per la prevenzione, i quali possono chiederne la pubblicazione. Il Sottocomitato per la prevenzione presenta ogni anno al Comitato contro la tortura un rapporto pubblico sulle proprie attività.

La parte IV, relativa ai meccanismi nazionali per la prevenzione, prevede, all'articolo 17, che ogni Stato Parte mantenga, costituisca o crei, entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dalla sua ratifica, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione.

L'articolo 18 impegna gli Stati Parte a garantire l'indipendenza dei meccanismi nazionali per la prevenzione nell'esercizio delle loro funzioni e l'indipendenza del loro personale, oltre che a mettere a disposizione le risorse necessarie al loro funzionamento.

Gli articoli 19 e 20 individuano le attribuzioni dei meccanismi nazionali per la prevenzione: prima fra tutte il compito di esaminare regolarmente la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4. Essi indicano inoltre le garanzie di accesso alle informazioni ed ai luoghi, nonché la possibilità di contattare direttamente le persone private della libertà e qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la prevenzione ritenga possa fornire informazioni pertinenti.

L'articolo 21 vieta alle autorità ed ai funzionari statali di infliggere sanzioni alle persone che collaborano o forniscono notizie al meccanismo nazionale per la prevenzione.

L'articolo 22 impegna ciascuno Stato Parte ad esaminare le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la preven-

zione e ad instaurare con esso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.

Con l'articolo 23, ogni Stato Parte si impegna a pubblicare e a divulgare i rapporti annuali dei meccanismi nazionali per la prevenzione.

La parte V consente agli Stati parte di fare, al momento della ratifica, una dichiarazione secondo la quale differiscono (per un massimo di tre anni) l'esecuzione degli obblighi che incombono loro in virtù della Parte terza o quarta del presente Protocollo (articolo 24).

La parte VI (articoli 25 e 26) reca le disposizioni finanziarie.

Le spese risultanti dai lavori del Sottocomitato sono sostenute dall'ONU (articolo 25), che mette a sua disposizione le strutture necessarie per l'adempimento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un Fondo speciale, amministrato secondo il regolamento finanziario e le regole di gestione finanziaria dell'ONU.

La parte VII (articoli da 27 a 37) contiene le disposizioni finali.

L'articolo 27 disciplina le procedure di adesione al Protocollo, mentre l'articolo 28 stabilisce i termini e le modalità di entrata in vigore dello stesso, che avviene, come sopra ricordato, il mese successivo al deposito della ventesima ratifica.

L'articolo 29 esclude ogni eccezione o limitazione all'applicazione del Protocollo, sul quale l'articolo 30

Precisa che non è ammessa alcuna riserva.

Gli articoli 31 e 32 escludono effetti derivanti dal Protocollo sugli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù di una convenzione regionale che istituisce un sistema di visita dei luoghi di detenzione, né sugli obblighi che incombono agli Stati Parte in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, né sulla possibilità di ciascuno Stato Parte di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a recarsi nei luoghi di detenzione in casi non previsti dal diritto internazionale umanitario.

L'articolo 33 disciplina le modalità di denuncia del Protocollo, mentre l'articolo 34 ne prevede le procedure per la sua emendabilità. I successivi articoli 35 e 36 attribuiscono ai membri del Sottocomitato i privilegi e le immunità necessari per poter esercitare in piena indipendenza le loro funzioni, previsti dalla Convenzione del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, obbligandoli altresì a rispettare le leggi e i regolamenti in vigore in ciascuno degli Stati parte presso il quale effettuano una visita, e ad astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e internazionale delle loro funzioni.

Il diritto penale italiano tuttora non prevede il reato di tortura, nonostante i ripetuti tentativi del Parlamento, a partire dalle ultime due legislature, di approvare in tal senso una novella al codice penale.

Infatti occorre ricordare che, pur avendo l'Italia in più occasioni condannato ogni forma di tortura (ad esempio attraverso la ratifica con legge 4 agosto 1955, n. 848 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali siglata a Roma nel 1950 o, più specificamente, dando esecuzione con la legge 3 novembre 1988, n. 498, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nel nostro ordinamento per reprimere condotte riconducibili a maltrattamenti di questa natura occorre fare riferimento ai delitti codificati come lesioni (articolo 582 c.p.), violenza privata (articolo 610 c.p.) e minacce (articolo 612 c.p.).

Si ricorda che attualmente l'Assemblea del Senato sta esaminando una serie di disegni di legge (A.A.S. nn. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884 e 3267) volti a introdurre nel codice penale il reato di tortura.

In particolare, il testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia reca il titolo « Introduzione del reato di tortura e norme di adeguamento » e intende dare attuazione alla Convenzione ONU, ratificata nel 1988, inserendo nell'ordinamento

il reato di tortura. Tale reato è punito con la reclusione da tre a dieci anni ed è connotato dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche inflitte alla vittima, privata della libertà, al fine di estorcerle informazioni o confessioni o di punirla per motivi etnici, razziali, religiosi o politici.

Il testo prevede inoltre: l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute mediante tortura, se non contro le persone accusate di tale delitto; il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura; l'esclusione dell'immunità diplomatica per i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Nella seduta del 26 settembre 2012, l'Assemblea del Senato ha deliberato il rinvio del testo in Commissione.

La proposta di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Il comma 1 stabilisce che le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 precisa che i componenti del Sottocomitato non ricevono alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, è costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di ratifica nel giorno successivo alla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dopo avere rilevato come il provvedimento presenti taluni profili di complessità relativi alle parti di competenza della Commissione giustizia, si riserva di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate.

Testo unificato C. 2861 Paglia ed abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame sia diretto a colmare il vuoto normativo susseguente alla sospensione della leva obbligatoria con l'istituzione di una nuova struttura flessibile di supporto alle Forze armate, da mobilitare essenzialmente in situazioni di emergenza sul territorio italiano, in grado di garantire uno strumento di difesa aderente alle esigenze del Paese e di assicurare un contatto più costante tra i cittadini e le medesime Forze armate.

Il testo inoltre è volto a riformare la disciplina relativa alle forze di completamento delle Forze armate, mediante la costituzione di una specifica struttura più facilmente impiegabile a supporto degli impegni, anche internazionali, dei contingenti militari.

Non si ravvisano disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commis-

sione giustizia e pertanto si propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 ottobre 2012.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, contiene la delega all'attuazione della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, senza peraltro prevedere principi e criteri direttivi che assicurino la presenza di adeguati rimedi per l'impugnazione delle valutazioni estimative;

l'articolo 2, comma 2, lettera *a*), ridefinisce le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, stabilendo, tra l'altro, che delle stesse facciano parte anche magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa; previsione quest'ultima che appare inopportuna proprio in considerazione della natura tecnica delle competenze delle predette commissioni;

l'articolo 3, comma 1, che contiene la delega ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, non appare sufficientemente determinato alla luce del diritto vivente che contempla due forme di elusione tributaria e cioè quella « codificata » e di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e quella del cosiddetto « abuso non codificato »;

non risulta chiaro se la volontà del legislatore delegante sia rivolta ad elimi-

nare l'elencazione tassativa delle operazioni cui è collegata l'inopponibilità al fisco, sostituendola con una disposizione di carattere generale contenente, in via di principio, il divieto di ricorrere ad operazioni elusive ovvero ad affiancare alla disciplina vigente anche una norma di principio di tale portata;

l'articolo 3, comma 1, lettera *g*), nel prevedere il pagamento di « sanzioni », si pone in contrasto con il principio di legalità, dal momento che finirebbe per configurare l'esistenza di un illecito tributario in assenza di un precetto determinato dalla cui violazione far discendere la sanzione stessa e che non potrebbe certo essere sostituito da un principio di portata generale non idoneo ad assicurare la « certezza del diritto »;

l'articolo 3, comma 9, recante la revisione del sistema sanzionatorio, non indica, attraverso principi o criteri specifici, il contenuto minimo delle fattispecie dalla cui integrazione dovrebbe discendere l'applicazione della pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni con ciò differenziandosi dalla delega recata dall'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 cui conseguì il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 79;

l'articolo 3, comma 9, nel demandare al legislatore delegato l'individuazione dei confini tra la fattispecie di elusione e quelle di evasione nonché delle relative conseguenze sanzionatorie oltre e non individuare i criteri attraverso i quali dovrebbe avvenire detta individuazione

sembra collegare la previsione di sanzioni sia nel caso di violazione del precetto (evasione) sia nel caso di rispetto formale della norma, ma di utilizzo di essa per mere ragioni di risparmio fiscale (elusione) con ciò riproponendo le stesse problematiche evidenziate per la lettera g) dell'articolo 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, siano introdotti principi e criteri direttivi che assicurino la presenza di adeguati rimedi per l'impugnazione della valutazioni estimative;

2) all'articolo 2, comma 2, lettera a), siano soppresse le seguenti parole: « , nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa »;

3) all'articolo 3, comma 1, sia precisato se la volontà del legislatore delegante sia rivolta ad eliminare l'elencazione tassativa delle operazioni cui è collegata l'inopponibilità al fisco, sostituendola con una disposizione di carattere generale contenente, in via di principio, il divieto di ricorrere ad operazioni elusive, ovvero ad affiancare alla disciplina vigente anche una norma di principio di tale portata;

4) all'articolo 3, comma 1, sia soppresa la lettera g);

5) all'articolo 3, comma 9, sia indicato, attraverso principi e criteri specifici, il contenuto minimo delle fattispecie dalla cui integrazione debba discendere l'applicazione della pena detentiva;

6) all'articolo 3, comma 9, siano indicati i principi e criteri specifici per l'individuazione dei confini tra la fattispecie di elusione e quelle di evasione, anche al fine di una corretta e proporzionata definizione delle conseguenze sanzionatorie relative alla fattispecie di evasione.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, contiene la delega all'attuazione della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, senza peraltro prevedere principi e criteri direttivi che assicurino la presenza di adeguati rimedi per l'impugnazione delle valutazioni estimative;

l'articolo 2, comma 2, lettera *a*), ridefinisce le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, stabilendo, tra l'altro, che delle stesse facciano parte anche magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa; previsione quest'ultima che appare inopportuna proprio in considerazione della natura tecnica delle competenze delle predette commissioni;

l'articolo 3, comma 1, che contiene la delega ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, non appare sufficientemente determinato alla luce del diritto vivente che contempla due forme di elusione tributaria e cioè quella « codificata » e di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e quella del cosiddetto « abuso non codificato »;

non risulta chiaro se la volontà del legislatore delegante sia rivolta ad elimi-

nare l'elencazione tassativa delle operazioni cui è collegata l'inopponibilità al fisco, sostituendola con una disposizione di carattere generale contenente, in via di principio, il divieto di ricorrere ad operazioni elusive ovvero ad affiancare alla disciplina vigente anche una norma di principio di tale portata;

l'articolo 3, comma 1, lettera *g*), nel prevedere il pagamento di « sanzioni », si pone in contrasto con il principio di legalità, dal momento che finirebbe per configurare l'esistenza di un illecito tributario in assenza di un precetto determinato dalla cui violazione far discendere la sanzione stessa e che non potrebbe certo essere sostituito da un principio di portata generale non idoneo ad assicurare la « certezza del diritto »;

l'articolo 3, comma 9, recante la revisione del sistema sanzionatorio, non indica, attraverso principi o criteri specifici, il contenuto minimo delle fattispecie dalla cui integrazione dovrebbe discendere l'applicazione della pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni con ciò differenziandosi dalla delega recata dall'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 cui conseguì il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 79;

l'articolo 3, comma 9, nel demandare al legislatore delegato l'individuazione dei confini tra la fattispecie di elusione e quelle di evasione nonché delle relative conseguenze sanzionatorie oltre e non individuare i criteri attraverso i quali dovrebbe avvenire detta individuazione

sembra collegare la previsione di sanzioni sia nel caso di violazione del precetto (evasione) sia nel caso di rispetto formale della norma, ma di utilizzo di essa per mere ragioni di risparmio fiscale (elusione) con ciò riproponendo le stesse problematiche evidenziate per la lettera *g*) dell'articolo 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

la Commissione di merito valuti l'opportunità:

a) all'articolo 2, comma 1, di introdurre principi e criteri direttivi che assicurino la presenza di adeguati rimedi per l'impugnazione della valutazioni estimative;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), di sopprimere le seguenti parole: « , nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa »;

c) all'articolo 3, comma 1, di precisare se la volontà del legislatore delegante sia rivolta ad eliminare l'elencazione tassativa delle operazioni cui è collegata l'inopponibilità al fisco, sostituendola con una disposizione di carattere generale contenente, in via di principio, il divieto di ricorrere ad operazioni elusive, ovvero ad affiancare alla disciplina vigente anche una norma di principio di tale portata;

d) all'articolo 3, comma 1, di sopprimere la lettera *g*);

e) all'articolo 3, comma 9, di indicare, attraverso principi e criteri specifici, il contenuto minimo delle fattispecie dalla cui integrazione debba discendere l'applicazione della pena detentiva;

f) all'articolo 3, comma 9, di indicare principi e criteri specifici per l'individuazione dei confini tra la fattispecie di elusione e quelle di evasione, anche al fine di una corretta e proporzionata definizione delle conseguenze sanzionatorie relative alla fattispecie di evasione.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE C. 5019-BIS ADOTTATO
COME TESTO BASE**

Delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, la pena detentiva principale sia l'arresto presso il domicilio, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;

e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ART. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 168-bis. — *(Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).*

– 1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

ART. 168-ter. — *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).* –

1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

ART. 168-quater. — *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).* – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

2. Ai fini della revoca il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta ».

ART. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

« TITOLO V-bis

Della sospensione del procedimento con messa alla prova

ART. 464-bis. — *(Sospensione del procedimento con messa alla prova).* — 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

ART. 464-ter. — *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari).* — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice,

se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

*ART. 464-*quater*. – (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia).* – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa, con la pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588 comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75 comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

*ART. 464-*quinquies*. – (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento).* – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

ART. 464-*sexies*. – (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento*).

– 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato

ART. 464-*septies*. – (*Esito della prova*).

– 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato. E fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-*bis*. – (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di

prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore ».

ART. 4.

(*Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 191-*bis*. – (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che

risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia ».

CAPO III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

ART. 5.

(Modifiche in tema di udienza preliminare).

1. All'articolo 419 del codice di procedura penale, comma 1, le parole « sarà giudicato in contumacia » con le seguenti « si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies* ».

2. L'articolo 420-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*bis*. — (*Assenza dell'imputato*).

— 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-*ter*, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del pro-

cedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421 comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*quater*. — (*Sospensione del processo per assenza dell'imputato*). — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis*

e 420-ter e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1 lettera b). Non si applica l'articolo 75 comma 3.

3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quinquies. – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che

l'avviso sia notificato all'imputato, e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ».

ART. 6.

(Disposizioni in tema di dibattimento).

1. La rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 489 sono sostituiti nel seguente modo:

« 489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

2. Nell'articolo 490 le parole « o contumace » sono soppresse dalla rubrica e dal testo.

3. All'articolo 513 le parole « contumace o » sono soppresse.

4. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 520 le parole « contumace o » sono soppresse.

5. Nel comma 3 dell'articolo 548 le parole « all'imputato contumace e » sono soppresse.

ART. 7.

(Disposizioni in tema di impugnazioni e di restituzione in termine).

1. Nel comma 2 lettera d) dell'articolo 585 le parole « per l'imputato contumace e » sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 è abrogato.

3. All'articolo 604 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

4. All'articolo 623 comma 1, dopo la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 commi 1, 4, 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l'articolo 625-bis è introdotto il seguente:

« Art. 625-ter. — (*Rescissione del giudicato*). — 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583 comma 3, entro trenta giorni dal momento della avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato ».

ART. 8.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 ».

ART. 9.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

1. Con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 10 non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 4

**Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172
Santelli e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato delle ab-
binate proposte di legge in oggetto,

ribadita la contrarietà, già espressa
dalla Commissione Giustizia in riferimento
ad altri provvedimenti sui quali è stato
espresso il parere di competenza, all'at-
tribuzione della funzione di polizia giudiziar-
ria a soggetti che, come nel caso del
servizio sanitario pubblico, non appaiono
avere le competenze necessarie per lo
svolgimento della delicata funzione di po-
lizia giudiziaria;

espresse perplessità sull'esclusione
dai beni pignorabili dei soli animali d'af-
fezione, così come individuati dall'articolo
1 del provvedimento, in quanto la ratio
giustificatrice dell'esclusione è da rinvenire
nel particolare rapporto che può instau-
rarsi tra l'uomo ed animali anche diversi
dagli animali d'affezione così come indi-
viduati dall'articolo 1;

osservato che l'illecito amministrativo
di cui all'articolo 35, comma 2, è descritto

in maniera non sufficientemente determi-
nata nella parte in cui viene fatto riferi-
mento al «benessere dei riproduttori e
cucciolate», mentre in altri casi sono pu-
niti con sanzioni eccessive rispetto alla
gravità del fatto commesso,

ritenuto che la fattispecie sanziona-
toria prevista dall'articolo 35, comma 11,
relativa alla omessa tempestiva comunica-
zione al servizio veterinario pubblico o agli
organi di pubblica sicurezza del rinveni-
mento di animali randagi, appare concre-
tamente inapplicabile considerata la gene-
ricità della condotta punita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 28 sia soppresso il
comma 2;
- 2) sia soppresso l'articolo 34;
- 3) all'articolo 35 siano soppressi i
commi 2 e 11.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale della Difesa, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierito, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15-3-2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 49

AUDIZIONI

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione del Segretario Generale della Difesa, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierito, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15-3-2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* del sito Internet della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Claudio DEBERTOLIS, *Segretario Generale della Difesa*, e Maurizio NOTO, *Capo Ufficio Generale del coordinamento tecnico della direzione generale dei lavori del Demanio*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonio RUGGHIA (PD), Marcello DE ANGELIS (PdL), Filippo ASCIERTO (PdL), Franco GIDONI (LNP) ed Edmondo CIRIELLI (PdL), *presidente*.

Claudio DEBERTOLIS, *Segretario Generale della Difesa*, e Maurizio NOTO, *Capo Ufficio Generale del coordinamento tecnico della direzione generale dei lavori*

del Demanio rispondono ai quesiti e alle osservazioni formulate.

I deputati Filippo ASCIERTO (PdL) e Marcello DE ANGELIS (PdL), rivolgono ulteriori domande alle quali rispondono Claudio DEBERTOLIS, *Segretario Generale della Difesa*, e Maurizio NOTO, *Capo Ufficio Generale del coordinamento tecnico della direzione generale dei lavori del Demanio*.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) 51

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 54

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 56

ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 72

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 77

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ricordo del deputato Massimo Vannucci 62

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazioni*) 63

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 10.45.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9 trasmesso dall'Assemblea e delle ulteriori proposte emendative della Commissione non comprese in tale fascicolo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *presidente e relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 9 degli emendamenti. Con riferimento ai nuovi emendamenti presenti in esso e non compresi nel fascicolo n. 7, segnala le seguenti proposte emendative: l'emendamento Ferranti 9.711 che sostituisce l'articolo 9 in materia di specializzazioni, prevedendo, tra gli altri interventi, percorsi formativi organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il

CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dalla organizzazione dei corsi presso le facoltà di giurisprudenza, tenuto conto che la proposta emendativa non reca una clausola di neutralità finanziaria, attualmente contenuta dal comma 1, lettera *d*), dell'articolo 9 con riferimento all'organizzazione di corsi di specializzazione da parte di enti e istituzioni pubbliche; l'emendamento Lussana 43.708, che prevede, ai fini dell'accesso alla professione di avvocato, anche la frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche e in collaborazione con ordini e associazioni forensi. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'organizzazione dei corsi nelle facoltà di giurisprudenza; l'emendamento Cavallaro 46.700 reca la modifica della disciplina di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense di cui agli articoli 46 e 47, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una prova preselettiva per i candidati da svolgersi a livello distrettuale, lo svolgimento di due prove scritte presso un'unica sede nazionale a Roma, e l'espletamento della prova orale da effettuarsi nuovamente a livello distrettuale. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dalla previsione di una prova preselettiva a livello distrettuale, attualmente non prevista, e dall'accentramento delle prove scritte presso un'unica sede nazionale in Roma. Osserva, infine, che la proposta emendativa, nel modificare l'articolo 47, non reca la previsione che dall'espletamento delle procedure d'esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i relativi costi sono a carico dei soggetti partecipanti,

come, invece, richiesto – con una apposita condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – dalla Commissione bilancio nel parere espresso nella seduta del 26 settembre 2012. Con riferimento alle altre nuove proposte emendative osserva che le stesse non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Fa presente che la Commissione ha inoltre approvato sei ulteriori proposte emendative. In proposito rileva che l'emendamento 5.900 sostituisce integralmente l'articolo 5 della proposta di legge, che reca una delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense, sul quale la Commissione bilancio aveva formulato una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiedendo che sugli schemi dei decreti si esprimano anche le Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario, nonché l'inserimento di una disposizione che preveda che dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che entrambe queste condizioni sono recepite nel testo dell'emendamento della Commissione, che non modifica le disposizioni di carattere fiscale dell'articolo, recando un criterio direttivo ai sensi del quale i redditi prodotti dalle società tra avvocati devono essere qualificati come redditi da lavoro autonomo. Precisa che l'emendamento prevede, altresì, che l'esercizio in forma societaria della professione forense non costituisca attività di impresa e, conseguentemente, le società non siano soggette al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Fa presente che l'emendamento 9.900 della Commissione presenta un contenuto analogo all'emendamento Ferranti 9.711. Osserva che gli emendamenti 11.900 e 11.901 modificano le disposizioni in materia di esenzione dagli obblighi di formazione continua degli avvocati e non appaiono, pertanto, suscettibili di determinare oneri per la finanza

pubblica. Precisa che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario anche l'emendamento 13.900, che sostituisce l'articolo 13 in materia di conferimenti dell'incarico, e l'emendamento 17.910, che riduce da un anno a sei mesi la durata dell'interruzione del tirocinio dalla quale deriva la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, e l'emendamento 21.900 che modifica il comma 6, recante disposizioni per la prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che la formulazione dell'emendamento Ferranti 9.711 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, derivanti dai costi per l'organizzazione dei corsi presso le facoltà di giurisprudenza, rilevando in particolare che la medesima proposta non reca una clausola di neutralità finanziaria, prevista nella lettera *d*) del comma 2 dell'articolo che si vuole interamente sostituire. Circa l'emendamento Lussana 43.708, esprime parere contrario, in quanto la medesima proposta determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, derivanti dai costi per l'organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione forense. Parimenti, esprime parere contrario in merito all'emendamento Cavallaro 46.700, osservando che la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico dell'Amministrazione della giustizia oltre che comportare una serie di problematiche legate agli aspetti organizzativi, in considerazione della possibile partecipazione alla prova preselettiva che si intende introdurre per l'accesso alla professione forense di oltre 30 mila candidati.

Massimo POLLEDRI (LNP) prende atto delle considerazioni del rappresentante del Governo circa l'emendamento Lussana 43.708, rilevando tuttavia che potrebbe valutarsi la possibilità di inserire una clausola volta a garantirne la neutralità finanziaria. Osserva, infatti, che attual-

mente sono già svolti dalle università corsi finalizzati all'accesso alla professione di avvocato e che, pertanto, non necessariamente la disposizione comporterebbe nuovi oneri per la finanza pubblica. Segnala, in ogni caso, come l'istituzione di corsi di formazione da svolgere presso le università rappresenterebbe un importante strumento per garantire una più adeguata preparazione di quanti sostengono l'esame per l'accesso alla professione forense.

Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma il parere contrario sull'emendamento Lussana 43.708.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento Lussana 43.708, fa presente che l'eventuale inserimento di una clausola di invarianza finanziaria non sarebbe di per sé idoneo a garantire l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3900 e abb. A, contenuti nel fascicolo n. 9, e gli emendamenti 5.900, 9.900, 11.900, 11.901, 13.900, 17.910 e 21.900;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 43.708 e 46.700 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 9.900 e 9.711, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 9, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, non comprese nel fascicolo n. 7» e sulle proposte emendative 5.900, 11.900, 11.901, 13.900, 17.910 e 21.900.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che si sarebbe potuto esprimere un parere favorevole sull'emendamento Lussana 43.708, escludendo che esso determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Rileva, del resto, che il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto forti riduzioni della spesa pubblica, asserendo che esse sarebbero state realizzate con invarianza dei servizi ai cittadini e non ritiene, pertanto, che possa escludersi che l'emendamento in esame possa essere attuato senza incremento degli oneri per la finanza pubblica.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 e abb-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, informa che è pervenuta alla Commissione bilancio la relazione tecnica negativamente verificata relativa al testo unificato della proposta di legge in esame, recante requisiti per la fruizione delle deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico. Rileva che la relazione tecnica, trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quantificava puntualmente gli oneri annui complessivi per il decennio 2013-2022, valutandoli complessivamente in 1.809 milioni di euro per il 2013, 3.751 milioni di euro per il 2014 e 8.093 milioni di euro per il 2017, l'anno di maggiore esposizione. Precisa che la Ragioneria generale dello Stato ritiene peraltro che tali oneri, già decisamente elevati, siano stati sottostimati in taluni casi anche in misura rilevante. Osserva inoltre che la stessa Ragioneria generale dello Stato evidenzia come la copertura finanziaria, a valere sul settore dei giochi pubblici, risulti ampiamente insufficiente e, prioritariamente, osserva come l'introduzione di rilevanti maggiori spese utilizzando a compensazione un aumento della pressione fiscale, renda più arduo e problematico il rispetto della regola sulla dinamica complessiva della spesa prevista dal *Fiscal compact*. A tale riguardo, reputa opportuno avviare una riflessione di carattere più generale sull'impatto della nuova normativa europea sulle regole di copertura finanziaria previste dalla vigente normativa contabile. Ritiene pertanto evidente come, sulla base di una siffatta relazione tecnica, non sia possibile proseguire l'esame del provvedimento in Assemblea e come la materia vada complessivamente riconsiderata. Propone, quindi, di rappresentare tempesti-

vamente la situazione che si è determinata alla Commissione di merito, affinché possa proporre all'Assemblea di assumere le decisioni conseguenti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene condivisibili le considerazioni dell'onorevole Baretta in ordine all'esigenza di una attenta riflessione sulle regole concernenti la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi alla luce dell'evoluzione della normativa europea in materia di coordinamento delle finanze pubbliche. Per quanto attiene, più specificamente, al provvedimento in esame, rileva che con il decreto-legge n. 201 del 2011 si è realizzata una riforma di carattere strutturale, destinata a spiegare effetti significativi sull'equilibrio delle finanze pubbliche e che, necessariamente, la portata delle innovazioni introdotte ha richiesto l'individuazione di una specifica normativa transitoria. Evidenzia, tuttavia, che tale disciplina dovrà essere definita nell'ambito delle compatibilità finanziarie imposte dall'attuale congiuntura.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che, se le cifre riportate nella relazione tecnica sono corrette, la riforma previdenziale realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011 sembrerebbe essere concentrata quasi esclusivamente sui cittadini che avevano già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione o che erano in procinto di maturarli. Rileva che, se ciò corrispondesse al vero, si dovrebbe ritenere che, contrariamente a quanto affermato, il Ministro disponesse fin da subito di dati realistici sulla questione dei cosiddetti esodati. Evidenzia come in tal caso il comportamento del Ministro Fornero e quello dell'intero Governo dovrebbe essere stigmatizzati. Osserva che, nell'attuale situazione, non appare facile ipotizzare una soluzione e rileva come ciò rappresenti un'evidente difficoltà specialmente per i partiti che hanno sostenuto la richiamata riforma previdenziale.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ricorda come già nel corso

della seduta nella quale la Commissione ha richiesto la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, avesse avuto modo di evidenziare le perplessità sue e quelle del proprio gruppo sull'intervento normativo in discussione, sottolineando tuttavia come esso tragga origine dalle evidenti imperfezioni della riforma realizzata dal decreto-legge n. 201 del 2011, che non ha individuato una adeguata normativa transitoria per i lavoratori esodati, che si sono repentinamente trovati privi di uno stipendio e di un trattamento pensionistico. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca finalmente la propria posizione in ordine alla salvaguardia di lavoratori ormai privi di ogni tutela, evidenziando come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia manifestato nella giornata di ieri una totale chiusura, che renderebbe sostanzialmente inutile ogni tentativo di soluzione prospettato in sede parlamentare.

Michele VENTURA (PD) fa presente che, nel corso di un incontro informale tenutosi oggi in Commissione lavoro con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, è emersa l'opportunità di concentrare l'oggetto della proposta di legge sul punto originariamente sollevato, cioè sulla necessità di individuare una soluzione per i cittadini che hanno sottoscritto accordi per la risoluzione del rapporto di lavoro, facendo affidamento sulle norme previdenziali vigenti al momento della stipula dell'accordo e che non possono godere delle deroghe già previste per l'accesso al trattamento previdenziale. Rileva come si è dato viceversa l'impressione che la Commissione di merito stesse predisponendo una controriforma previdenziale. Suggerisce quindi di intraprendere un percorso comune con la Commissione lavoro, anche attraverso l'individuazione di sedi informali da parte della presidenza, al fine di individuare una soluzione che abbia una effettiva sostenibilità finanziaria e dia una risposta effettiva alle famiglie che versano in tale difficile situazione. Sottolinea inoltre la necessità della predisposizione di un calendario di

lavori compatibile con l'imminente inizio della sessione di bilancio.

Massimo BITONCI (LNP), al di là di quanto evidenziato nella relazione tecnica trasmessa dal Governo con riferimento al provvedimento in esame, osserva come occorra sottolineare come la riforma pensionistica realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011 non abbia tenuto conto, sulla base delle stime ricavabili dalla relazione tecnica trasmessa, di circa 190.000 persone, uscite dal mercato del lavoro e prive di ogni tutela previdenziale. Ritiene pertanto che il Governo non possa esimersi dall'individuazione di una soluzione che garantisca una adeguata tutela per questi lavoratori, reperendo le necessarie risorse finanziarie.

Renato CAMBURSANO (Misto) fa presente di condividere le valutazioni recate dalla relazione tecnica predisposta dal Governo e concorda sull'opportunità di un rinvio finalizzato ad informare la Commissione di merito sui contenuti della relazione tecnica. Osserva inoltre come la Commissione sia chiamata a valutare l'impatto finanziaria della proposta di legge in esame e non ad esprimersi nuovamente sulla riforma previdenziale. Ritiene pertanto che non si farebbe un buon servizio al Paese se si proseguisse con una proposta di legge destinata ad essere bloccata o inattuata per la mancanza delle necessarie risorse.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva che nel momento dell'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011 poteva ritenersi che fosse stata assicurata una tutela adeguata per i cosiddetti lavoratori esodati, mentre i successivi approfondimenti hanno dimostrato come sussistessero delle lacune nella disciplina transitoria della nuova normativa. Rileva come la proposta in esame comporterebbe oneri ingenti per la finanza pubblica, sulla cui quantificazione in passato si sono formulate stime discordanti, in quanto le valutazioni formulate dall'INPS spesso non sono state coincidenti con quelle della Ragioneria

generale dello Stato e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si associa, pertanto, all'invito rivolto alla presidenza dal collega Ventura, evidenziando come sarebbe inutile un rimpallo di testi e di osservazioni tra la Commissione bilancio e la Commissione lavoro, mentre sarebbe opportuno cercare di individuare congiuntamente una soluzione di mediazione, che rechi un'adeguata copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, aderisce all'invito del relatore e si impegna a rappresentare tempestivamente la situazione che si è determinata alla Commissione di merito. Pur non volendo entrare nel merito del provvedimento, sottolinea come, quando si adottano riforme così rilevanti per la vita dei cittadini e che hanno un impatto così forte sui diritti soggettivi, occorrerebbe una maggiore ponderazione tecnica e osserva come, qualora al momento dell'introduzione delle norme relative alla riforma previdenziale, fosse stata predisposta una relazione tecnica dettagliata come quella presentata oggi dal Governo, probabilmente talune scelte avrebbero potuto essere differenti. Pur comprendendo le condizioni emergenziali in cui tale riforma fu adottata, auspica per il futuro la possibilità di disporre di tempi adeguati al fine del necessario approfondimento delle questioni di maggiore rilevanza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Nuovo testo C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo

per l'introduzione di disposizioni in favore di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Rileva che il testo originario del disegno di legge è stato oggetto, durante l'esame presso la VI Commissione, di modifiche e di una complessiva riformulazione, che ha ridotto da 17 a 4 il numero degli articoli e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, nella quale si afferma che la proposta di riforma non si pone come un intervento radicale, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema vigente. Con riguardo agli aspetti finanziari fa presente che la relazione tecnica evidenzia, in via preliminare, l'impossibilità di fornire la quantificazione degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge di delega, rinviando ad una stima puntuale che potrà essere effettuata in sede di emanazione dei decreti legislativi, in cui saranno adottati gli interventi di riforma. Pertanto, con riguardo alle singole disposizioni, la relazione tecnica si limita ad indicare la tipologia degli effetti finanziari attesi, senza fornirne la stima e rinviando alla clausola di invarianza finanziaria complessiva di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge in esame. Al riguardo, ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 disciplina il procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari connessi a deleghe legislative. Per la complessità della materia trattata, la delega in esame appare ricadere nell'ipotesi in cui la quantificazione degli effetti connessi all'esercizio della delega è rinviata al momento della predisposizione degli schemi di decreto legislativo. In tal senso dovrebbe essere considerata l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa in base alla quale i decreti delegati saranno in ogni caso accompagnati dalle rispettive relazioni tecniche che forniranno la puntuale stima degli effetti finanziari delle disposizioni contenute nei decreti stessi, dai quali non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva peraltro che il testo del provvedimento non rinvia espressamente

all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, né prevede che gli schemi di decreto legislativo siano accompagnati da apposita relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, segnala che, ferma restando la clausola di invarianza finanziaria relativa al complesso dei decreti legislativi da adottare nell'esercizio delle deleghe recate dal provvedimento in esame, appare necessaria una conferma che, nel rispetto del principio indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, i decreti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Segnala l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, recanti le modalità di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, con la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 7 del medesimo articolo 1. Rileva infatti che, anche se la relazione tecnica allegata al provvedimento prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di una relazione tecnica che accerti l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria, la norma non reca una esplicita previsione in tal senso. Appare, quindi, opportuno, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, modificare la disposizione nel senso di prevedere espressamente che gli schemi siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria. Appare, inoltre, necessario prevedere che i suddetti schemi di decreto legislativo siano inviati, ai fini dell'espressione del parere, anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 2, commi da 1 a 7, recanti revisione del catasto dei fabbricati, stime e monitoraggio dell'evasione fiscale e disposizioni in materia di erosione fiscale, osserva che, per quanto concerne la disciplina sulla revisione del catasto, appare opportuna una conferma

in merito alla possibilità di attuare le nuove procedure previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Infatti, la norma prevede il « prioritario » utilizzo delle strutture e delle professionalità esistenti nell'ambito dell'amministrazione pubblica, garantendo ai contribuenti l'assenza di aggravio del carico fiscale. Pertanto, data la complessità delle attività richieste, andrebbe precisato come si intenda far fronte alle stesse assicurando l'invarianza finanziaria complessiva. Rileva inoltre che, qualora si intenda utilizzare anche parte di emersione di base imponibile, andrebbe verificata la compensatività finanziaria di tale ipotesi anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Specifici chiarimenti andrebbero forniti in merito agli effetti finanziari attribuibili alla revisione delle commissioni censuarie provinciali e centrale tenuto conto, tra l'altro, che tra i membri sono inclusi professionisti e docenti qualificati in materia di economia e estimo urbano ed esperti di statistica e di econometria. Segnala inoltre che, in merito alla disposizione che impone alle amministrazioni interessate l'obbligo di rispondere entro sessanta giorni alle eventuali istanze circa l'attribuzione di valori e rendite presentate dai contribuenti mediante autotutela, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere tale attività senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, precisando tra l'altro quali siano gli effetti riconducibili ad un'eventuale inerzia dell'amministrazione entro il termine stabilito. Inoltre, tenuto conto che la norma non fa espresso riferimento ai terreni, andrebbe chiarito se sussistano procedure di revisione catastale riferite anche a questa categoria di beni, ivi compresi i terreni edificabili. Con riferimento alle disposizioni sull'evasione fiscale, appare opportuna una conferma in merito all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica connessi al funzionamento della Commissione. In particolare, andrebbe verificato, da un lato, che le forme di contribuzione previste dalla norma siano sufficienti a

garantire il regolare svolgimento dell'attività assegnata, e, dall'altro lato, che l'onere sostenuto dai soggetti interessati al versamento non determini effetti di riduzione del gettito fiscale dovuti alla deducibilità dei contributi. Con riferimento alla spesa fiscale, ritiene andrebbero forniti chiarimenti in merito all'assenza di oneri per la finanza pubblica nel caso di istituzione e funzionamento dell'apposita Commissione. Infatti, pur considerato che la norma esclude il riconoscimento di gettoni di presenza, rimborsi o compensi, andrebbe comunque verificata la neutralità finanziaria in relazione ai possibili oneri collegati, oltre che alle prestazioni degli esperti, alla struttura necessaria per il funzionamento della commissione stessa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione del comma 4, lettera c), osserva che la stessa prevede che la partecipazione alla Commissione non dia diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi. In proposito, segnala l'opportunità di modificare la disposizione, in conformità alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti della medesima non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. Con riferimento al comma 5, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è già previsto che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale. Appare, quindi, opportuno coordinare la disposizione in esame con quella già prevista a legislazione vigente della quale non è prevista la soppressione. Inoltre, con riferimento alla formulazione della norma, segnala che la previsione in base alla quale il rapporto in oggetto deve essere redatto, annualmente, all'interno della procedura di bilancio non appare univocamente interpretabile, non essendo, in particolare, chiarite le modalità della presentazione del rapporto e la cadenza

temporale della presentazione. Infine, con riguardo al comma 6, alla formulazione della norma, segnala che la previsione in base alla quale il Governo redige, annualmente, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto sulle spese fiscali appare troppo generica, non chiarendo il momento e le modalità della sua presentazione. Inoltre, sempre con riferimento alla formulazione della disposizione, laddove la stessa prevede che la partecipazione alla commissione non dia diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi, segnala l'opportunità di modificarla, in conformità alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti della medesima non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. Con riferimento all'articolo 2, comma 8, recante norme di coordinamento, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto — sul quale appare necessaria una conferma — che le maggiori entrate rilevate e destinate al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, siano ulteriori a quelle già scontate nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 3, recante elusione fiscale, semplificazione e riscossione degli enti locali, osserva, in linea generale, che le disposizioni determinano un ampliamento delle attività poste a carico dell'amministrazione finanziaria; in merito a tale aspetto, andrebbero acquisiti dati volti a verificare i relativi effetti sul piano finanziario. In particolare, i predetti effetti andrebbero evidenziati con riguardo al comma 1, che pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'intento abusivo del contribuente e le modalità di alterazione degli strumenti giuridici utilizzati; ai commi 4 e 5, che prevedono un ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto del tutoraggio; al comma 6, che, prevedendo l'ampliamento dell'applicazione della rateazione dei debiti tributari, appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di cassa. In merito al comma 8, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna

una conferma, che la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti non determini un ostacolo all'attività di accertamento e di riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria e che il potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici non richieda l'impiego di ulteriori risorse finanziarie. Segnala in proposito che l'introduzione di adempimenti a carico dei contribuenti nella normativa vigente è stata, in linea generale, finalizzata al potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale e che alle relative disposizioni introduttive sono stati ascritti talvolta effetti positivi di gettito. Con riferimento al comma 9, andrebbero forniti chiarimenti circa i nuovi parametri previsti per la qualificazione del reato tributario e per la definizione della relativa disciplina sanzionatoria. Infatti un eventuale alleggerimento della disciplina sanzionatoria, potrebbe determinare una riduzione dei relativi effetti di deterrenza. Relativamente al comma 12, segnala che i principi di delega individuati recano effetti finanziari di segno opposto. Andrebbero pertanto meglio specificate le modalità applicative di tali criteri e principi al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria indicato nel medesimo comma 12. Per quanto concerne, infine, il comma 14, andrebbero forniti ulteriori elementi al fine di verificarne l'impatto finanziario. Fa presente che la relazione tecnica relativa al testo iniziale collegava alle disposizioni riguardanti l'attività di revisione del contenzioso tributario e la riscossione degli enti locali — riportate, nel testo originario, con una diversa formulazione, all'articolo 10 — possibili effetti positivi di gettito, sia pur non quantificati. Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, recanti redditi di impresa e regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, in merito al comma 1, osserva che in assenza di precise indicazioni sui parametri che si intende introdurre, non appare possibile effettuare una verifica dei relativi effetti finanziari. In particolare, fa presente che la norma non indica i criteri per la

qualificazione dei contribuenti minimi e dei contribuenti minori né l'aliquota di imposta forfetaria applicabile. Non risultano altresì indicati i criteri ed i parametri riferiti ai regimi opzionali da introdurre; si osserva peraltro che tali regimi saranno applicati dai contribuenti sulla base della valutazione del relativo vantaggio fiscale. In merito al profilo applicativo della disposizione, ritiene andrebbe chiarito se la nuova imposta sia sostitutiva solamente dell'IRPEF o anche delle relative addizionali regionali e comunali all'IRPEF. Tale precisazione appare necessaria al fine di tenere conto degli effetti finanziari per gli enti territoriali interessati e del necessario coordinamento con la disciplina sul federalismo fiscale. Inoltre, andrebbero fornite precisazioni in merito alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Ciò in quanto, tenuto conto della progressività per scaglioni dell'IRPEF, qualora i redditi da assoggettare a imposta sostitutiva non concorressero anche alla determinazione del reddito complessivo, i soggetti interessati otterrebbero un risparmio d'imposta sugli altri redditi in conseguenza della riduzione dell'aliquota marginale applicata. In merito ai profili di cassa — al fine di assicurare l'applicazione della clausola di invarianza finanziaria complessiva — appaiono necessarie indicazioni riguardo alla dinamica degli incassi con particolare riferimento ai termini di versamento dell'imposta sostitutiva, al fine di verificare la compensatività annua delle disposizioni non solo sul piano della competenza, ma anche in termini di cassa. In merito all'articolo 4, comma 3, recante razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta, segnala che la norma è suscettibile di determinare effetti finanziari sia in termini di competenza che in termini di cassa. Tuttavia, non essendo individuate le nuove modalità operative, non appare possibile effettuare una stima degli effetti medesimi né valutare l'eventuale compensatività complessiva della normativa delegata. In relazione all'articolo 4, commi 4 e 5,

recante razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte dirette, segnala che i possibili effetti finanziari attribuibili alla norma in esame potranno essere valutati solo in sede di attuazione della delega. Appare comunque necessario che, in tale sede, le disposizioni siano coordinate con la disciplina sul federalismo fiscale tenuto conto che una quota del gettito delle imposte indicate dalla norma è destinato a fini perequativi nell'ambito del federalismo comunale. Con riferimento all'articolo 4, commi 6 e 7, recanti norme in materia di giochi pubblici, rileva che andrebbe chiarito se dall'adeguamento ai principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea possano derivare effetti di carattere finanziario. In particolare, andrebbe precisato a quali principi il testo intenda fare riferimento. Analogamente, andrebbero acquisite precisazioni con riferimento alla revisione delle norme vigenti in materia di prelievo erariale, compensi spettanti agli operatori del settore e ripartizione delle vincite nelle scommesse ippiche. Ritiene, infatti, che occorra considerare che tali meccanismi presiedono — insieme con la determinazione delle basi imponibili e con altri criteri di ripartizione delle somme giocate — alle variazioni di gettito nel settore dei giochi. In particolare andrebbe chiarito a quali comparti di gioco la disposizione in materia di prelievi erariali intenda fare riferimento e se dalle misure di riordino previste dal testo possano derivare, o meno, variazioni di gettito, rispetto alle quali, in ottemperanza all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, occorrerebbe prevedere meccanismi compensativi che facciano riferimento a variazioni delle aliquote o delle basi imponibili. Riguardo all'istituzione della Lega ippica italiana, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alle implicazioni di carattere finanziario delle norme, connesse sia alle funzioni dell'ente sia alle forme di finanziamento previste dal testo. In particolare osserva che, a fronte delle

funzioni indicate dal comma 7, lettera l), vengono previste forme di finanziamento pubblico. Infatti si stabilisce che l'apposito fondo di dotazione debba essere alimentato, fra l'altro, da fonti di entrata che attualmente affluiscono alle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, andrebbero pertanto forniti dati ed elementi volti a chiarire la compatibilità delle disposizioni con la clausola di neutralità finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato 1*), precisando in particolare che nella medesima sono contenute le risposte ai rilievi formulati dal relatore ed evidenziate talune criticità del provvedimento. Fa presente in proposito che laddove si rinvia al Dipartimento delle finanze si deve intendere, in assenza di altri profili problematici dal punto di vista finanziario, un sostanziale nulla osta, poiché tale Dipartimento ha seguito molto attentamente il provvedimento presso la Commissione di merito. Sottolinea come il punto di maggiore criticità per il Governo sia rappresentato dalla sospensione dell'accorpamento delle Agenzie fiscali disposta dall'articolo 3, commi 12 e 13, del provvedimento. Evidenzia come la disposizione ha un notevole impatto anche sui saldi di finanza pubblica, come si evince dalla nota tecnica depositata, essendo peraltro i relativi effetti già previsti dalla legislazione vigente e valutati ai fini della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Osserva inoltre che, al di là dell'aspetto finanziario, l'accorpamento dell'Agenzia del territorio in quella delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in quella delle dogane, risponde ad un preciso disegno organizzativo perseguito dal Governo. In particolare, sottolinea come dall'accorpamento delle prime due strutture sarà possibile la realizzazione di una più efficace lotta all'evasione fiscale, potendosi in tal modo realizzare la possibilità di incrociare i dati

relativi alle dichiarazioni dei redditi con quelli relativi alla proprietà immobiliare, evidenziando in proposito come ad oggi non risulta possibile risalire, partendo dalle generalità del contribuente, all'elenco dei beni immobili di sua proprietà. Inoltre rileva come l'accorpamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'Agenzia delle dogane consentirà una più efficace azione di contrasto al contrabbando ed alla contraffazione, nonché ai giochi illegali, spesso gestiti da società estere. Rileva conclusivamente come respingere tale disegno dimostrerebbe un'acquiescenza a logiche diverse.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, anche al fine di consentire ai membri della Commissione di approfondire la documentazione depositata dal rappresentante del Governo e per consentire l'espressione del parere prima della conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, sarà convocata una seduta al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana dell'Assemblea, ove sarà possibile svolgere il necessario dibattito.

Alberto FLUVI (PD) rileva che l'eventuale acquiescenza richiamata dal sottosegretario non possa che riferirsi a lui stesso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che probabilmente l'onorevole Fluvi dimostra un'eccessiva sensibilità sul tema.

Alberto FLUVI (PD) stigmatizza il comportamento del sottosegretario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.**In ricordo del deputato Massimo Vannucci.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, (*Si leva in piedi e con lui i membri della Commissione e il rappresentante del Governo*) ricorda che lo scorso venerdì 5 ottobre è venuto a mancare l'onorevole Massimo Vannucci, dopo una grave malattia che lo aveva tenuto lontano dai lavori parlamentari negli ultimi mesi.

Evidenzia come quest'assenza sia stata profondamente avvertita nei lavori della Commissione e, più in generale, della Camera, dal momento che Massimo Vannucci partecipava sempre in modo assiduo e vivace alle sedute, non facendo mai mancare il proprio contributo, competente e appassionato, al dibattito. Nel ricordare come la scomparsa dell'onorevole Vannucci segni un nuovo lutto per la Commissione bilancio, che nel corso della legislatura ha già perso i colleghi Gaspare Giudice e Pietro Franzoso, si sofferma sulla figura del collega scomparso, rammentando il suo impegno costante e la sua dedizione al lavoro parlamentare, nel quale ha difeso con convinzione e tenacia le proprie idee e il suo territorio.

Ricorda, infatti, il profondo radicamento di Massimo Vannucci nel suo collegio elettorale, il Montefeltro, osservando come in occasione della cerimonia funebre svoltasi domenica scorsa a Macerata Feltria, paese di cui il collega scomparso era stato sindaco tra il 1995 e il 2004, abbia avuto modo di constatare come la sua terra ricambiasse in modo caloroso la dedizione ad essa da lui quotidianamente dimostrata nei lavori parlamentari. Si sofferma, quindi, sui molteplici temi affrontati dal collega nella sua attività parla-

mentare, evidenziando la grande concretezza della sua azione politica, che spaziava da aspetti di carattere puntuale a tematiche di carattere generale.

A tale ultimo riguardo, ricorda ad esempio come, in occasione dell'approvazione della riforma costituzionale sul pareggio del bilancio, avesse svolto un lungo e circostanziato intervento in Assemblea, nel quale difese le scelte compiute dalla Commissione. Ricorda inoltre l'indagine conoscitiva, fortemente voluta dall'onorevole Vannucci, relativa a quella che viene comunemente definita « economia della felicità » e che riguarda l'individuazione di indicatori di benessere diversi dal prodotto interno lordo in grado di misurare la qualità della vita delle persone in modo più approfondito e corrispondente ai valori umani e sociali.

Nel segnalare che la figura dell'onorevole Vannucci verrà ricordata nella seduta pomeridiana di domani della Assemblea, esprime, a nome di tutta la Commissione, il proprio cordoglio per la morte del collega, sottolineando come la passione civile da lui dimostrata nell'attività parlamentare costituisce un esempio non solo per i membri della Commissione, ma dovrebbe essere fonte di ispirazione anche per i futuri componenti delle Camere.

Pier Paolo BARETTA (PD), Remigio CERONI (PdL) e Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si associano alle parole di cordoglio del presidente, ricordando la figura dell'onorevole Vannucci.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio).

La seduta termina alle 15.20.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 19.05.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Nuovo testo C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO presenta le sue scuse in relazione al fraintendimento avuto a margine della seduta precedente e sottolinea il suo profondo rispetto per il Parlamento. Ricorda che la decisione di un accorpamento delle Agenzie fiscali è stata particolarmente difficile anche in seno al Governo stesso e si sono registrate diverse opinioni in proposito, tutte legittime. Ribadisce tuttavia come, a suo avviso, ai fini di una più efficace lotta all'evasione fiscale, oltre ad un adeguato assetto normativo, è necessario anche un appropriato impianto organizzativo e sottolinea come l'accorpamento dell'Agenzia del territorio e quella delle entrate sia funzionale a ciò. Conferma pertanto la sua richiesta di sopprimere i commi 12 e 13 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, pur rispettando eventuali decisioni difformi del Parlamento.

Gioacchino ALFANO (Pdl) ritiene che nel succedersi delle innovazioni legislative vi sia il rischio di un accavallarsi di disposizioni che potrebbero portare ad un misconoscimento del ruolo del Parlamento nella definizione di scelte essenziali in materia di finanza pubblica. Osserva, infatti, che mentre nell'ambito del disegno di legge in esame la Commissione finanze si è a lungo occupata del tema della riscossione delle entrate degli enti territoriali, il Governo, nel quadro del decreto-legge in materia di enti locali, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, ha

previsto un ulteriore intervento sulla medesima materia, prorogando gli affidamenti in essere e sospendendo conseguentemente le attività di affidamento dei servizi. A suo avviso, si tratta di una gravissima interferenza, che pone in dubbio la stessa utilità dei lavori parlamentari ed auspica che si provveda a superare la sovrapposizione di norme da lui descritta.

Alberto FLUVI (PD), nel prendere atto positivamente delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Polillo, rileva tuttavia come talune osservazioni contenute nella nota depositata dal rappresentante del Governo non sembrino adeguatamente motivate rispetto ai profili finanziari e si pongano in contrasto con i pareri resi dal Governo stesso nel corso dell'esame in sede referente. Osserva come, trattandosi di una legge di delega, le coperture potranno essere più correttamente individuate, in conformità con la vigente legislazione contabile, al momento dell'emanazione dei relativi decreti legislativi, che dovranno essere corredati da una puntuale relazione tecnica. Ricorda inoltre come la Commissione finanze avesse approvato una risoluzione volta ad impegnare il Governo ad affrontare la questione del riordino delle Agenzie fiscali nell'ambito della discussione del provvedimento oggi in esame, anche in considerazione dei risparmi estremamente modesti previsti per l'anno in corso. Rileva come, conseguentemente, l'iniziativa emendativa assunta in materia sia volta a dare attuazione a tale indirizzo, precisando che essa risulta attenta anche all'aspetto di contenimento della spesa pubblica. In riferimento all'accorpamento dell'Agenzia del territorio e quella delle entrate, sottolinea inoltre come la distrazione di risorse per la riorganizzazione delle strutture potrebbe compromettere l'attuazione della riforma del catasto. Ricorda quindi come la giurisprudenza amministrativa abbia già censurato il tentativo di accorpate le funzioni di determinazione della base imponibile con quelle relative all'accertamento, in riferimento al tentativo effettuato nella XV legislatura relativamente agli enti locali. Parimenti,

rileva come l'accorpamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane potrebbe paradossalmente produrre un aggravio dei costi, anche in considerazione della diversa natura dei due enti. Rileva inoltre come occorrerebbe comunque distinguere tra il comma 12 e il comma 13 dell'articolo 3, riservando eventualmente il richiamo al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione al solo comma 13, che dispone la sospensione dell'accorpamento delle richiamate Agenzie.

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara profondamente insoddisfatto del contenuto della nota di chiarimenti depositata dal rappresentante del Governo nell'odierna seduta pomeridiana. Osserva, infatti, che, al di là delle valutazioni espresse con riferimento alle disposizioni in materia di accorpamento delle agenzie fiscali, per le quali la nota reca un'articolata motivazione, per la maggior parte delle modifiche il Governo si limita ad esprimere un parere contrario facendo generico riferimento alla possibile presenza di riflessi onerosi sulla finanza pubblica. Considerando l'impatto di tali valutazioni sul testo del provvedimento, che risulterebbe completamente snaturato, ritiene che la Commissione bilancio non possa esprimersi solo sulla base di una nota priva di reali motivazioni, ma dovrebbe richiedere l'acquisizione di una specifica relazione tecnica, che dovrebbe essere esaminata in tempi congrui, eventualmente rinviando alla prossima settimana l'esame del provvedimento in Assemblea. Per altro verso, ritiene sconcertante che i rappresentanti del medesimo Ministero abbiano espresso un parere favorevole nella Commissione finanze, per poi formulare un parere contrario sulle stesse disposizioni al momento dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, pur essendo consapevole dello sforzo compiuto dalla Commissione di merito per migliorare il provvedimento in esame, ricorda come molto spesso siano stati ap-

provati pareri sulla base di semplici note della Ragioneria generale dello Stato, senza attendere la trasmissione di puntuali relazioni tecniche. Ricorda peraltro, richiamando le considerazioni già espresse in sede di relazione, come la stessa relazione tecnica originaria abbia rimandato una valutazione più precisa degli effetti finanziari alle relazioni tecniche che accompagneranno gli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega. Osserva inoltre come la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica esporrebbe al rischio di un profondo stravolgimento del testo in esame e sottolinea come vi siano le condizioni per procedere all'espressione di un parere nella seduta odierna, che, al contrario, non smentisca il lavoro svolto presso la commissione di merito. In proposito, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5291 Governo, delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

il richiamo, all'articolo 1, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nella sua interezza, appare suscettibile di rendere estremamente complesso l'esercizio della delega legislativa e ha riflessi difficilmente valutabili sugli equilibri di finanza pubblica;

l'ampliamento dell'istituto della rateazione dei debiti tributari e la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 3, commi 6, lettera *b*), e 14, lettera *h*), appaiono suscettibile di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica;

la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, prevista dall'articolo 3, commi 12 e 13, rinviando l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del ter-

ritorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate, comprometterebbe il conseguimento dei risparmi di spesa individuati nella relazione tecnica relativa al predetto articolo 23-*quater*, dovuti principalmente alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi soggetti a decadenza, nonché degli ulteriori risparmi di spesa potenzialmente ascrivibili all'unificazione delle direzioni generali che svolgono compiti simili e dell'accorpamento delle sedi territoriali;

il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 14, lettera *f*), subordinando l'indeducibilità dei costi da reato alla pronuncia della sentenza penale di condanna, mentre, a legislazione vigente, tale indeducibilità si determina in fasi precedenti del giudizio penale, è suscettibile di recare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in termini di minor gettito;

l'introduzione del principio della non pignorabilità dei beni strumentali in caso di esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 3, comma 14, lettera *g*), appare suscettibile di determinare cospicue minori entrate a carico della finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 7, lettera *l*), i numeri 2) e 4) risultano suscettibili, rispettivamente, di comportare oneri a carico della finanza pubblica e di ridurre le entrate erariali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica,

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: compe-

tenti per materia aggiungere le seguenti e per i profili finanziari

all'articolo 2, comma 4, lettera c) sostituire le parole: gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

all'articolo 3, sopprimere i commi 12 e 13;

all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera f);

all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera g);

all'articolo 4, comma 7, lettera l), sopprimere i numeri 2) e 4).

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: e in coerenza fino a: federalismo fiscale;

all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: in allegato al disegno di legge di bilancio;

all'articolo 3, comma 6, sopprimere la lettera b);

all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera h);

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), la portata dell'espressione: « coinvolgimento dei comuni », posto che la necessità di conseguire un'intesa con i medesimi potrebbe rendere estremamente complesso l'esercizio della delega;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), e, in particolare, se i valori

normali debbano risultare approssimati « dai » ovvero « ai » valori medi ordinari;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le modifiche apportate all'articolo 2, comma 2, lettera g), possano comportare un differimento dell'applicazione della riforma del catasto con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3, comma 5, quali siano le riduzioni di adempimenti che darebbero luogo a misure premiali, anch'esse non meglio specificate, al fine di escludere l'insorgenza di minori entrate per la finanza pubblica;

si valuti attentamente, con riferimento all'articolo 4, la congruenza del comma 6, ove è previsto che la delega legislativa oggetto del medesimo articolo sia finalizzata al « riordino delle disposizioni a legislazione vigente » con taluni dei principi e criteri direttivi previsti dalle successive disposizioni del predetto articolo e, in particolare, dalle lettere e), f), g), h), i) ed l) del comma 7. »

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la richiesta di relazione tecnica precluderebbe la possibilità di esprimersi in mancanza della trasmissione della medesima ed invita pertanto la Commissione a riflettere sulle considerazioni svolte dal relatore.

Marco CAUSI (PD) osserva, su un piano generale, come la decisione di discutere un disegno di legge recante una delega in materia fiscale al termine della legislatura costituisca senza dubbio una scelta ottimistica. In proposito, sottolinea come tale decisione debba in primo luogo imputarsi alla volontà dell'Esecutivo, rilevando come i gruppi abbiano concordato sul percorso proposto decidendo di non provvedere in questa sede ad una revisione dell'impianto complessivo della politica fiscale, privilegiando invece interventi, da tutti condivisi, di manutenzione degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione fiscale. In

questa ottica, una prima direttrice di intervento è rappresentata dal miglioramento delle relazioni tra la Pubblica Amministrazione e il contribuente, attraverso il ricorso a semplificazioni, nonché a procedure di consultazione e informazione, da realizzare in particolare attraverso la valorizzazione del tutoraggio e dell'interpello. Osserva come queste procedure siano state ritenute, in sede di verifica della copertura finanziaria, onerose, rilevando tuttavia come esse potrebbero trovare adeguata compensazione nel quadro dell'esercizio complessivo della delega. A questo proposito, ritiene condivisibile la proposta del relatore di richiamare espressamente l'esigenza che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica, ancorché, a suo avviso, tale previsione potrebbe ritenersi superflua alla luce di quanto disposto in linea generale dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto attiene, invece, al tema dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, fa presente che, nel corso dell'esame in sede referente, si sono espressi dubbi sulla scelta compiuta al riguardo nel decreto-legge n. 95 del 2012. In proposito, sottolinea in primo luogo come l'Agenzia del territorio non eserciti solo compiti tipici di un'agenzia fiscale, ma presti anche servizi ai cittadini e alle imprese relativi alla tenuta dei registri e allo svolgimento delle pratiche catastali. A suo avviso, pertanto, sarebbe preferibile perseguire un rafforzamento dell'efficacia sul piano fiscale dell'Agenzia del territorio, senza procedere ad un accorpamento che rischia di snaturare la natura di tale organismo. Rileva, inoltre, come sarebbe rischioso procedere all'accorpamento in coincidenza con il processo di revisione degli estimi catastali, reso indifferibile dall'incremento dell'imposizione sugli immobili conseguente alla riforma dell'imposta municipale unica, realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva, infatti, che le procedure potrebbero rimanere bloccate per almeno due anni, vanificando in sostanza la riforma prefigurata. Da ultimo, ribadisce il

problema giuridico già segnalato dal collega Fluvi, evidenziando come la magistratura amministrativa abbia più volte sottolineato l'esigenza che vi sia una distinzione tra l'istituzione che decide in ordine agli estimi catastali e i soggetti interessati alla riscossione del gettito.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) manifesta perplessità in merito all'articolo 15 che prevede l'istituzione della lega ippica, osservando preliminarmente come il settore ippico abbia una natura strategica e presenti profili economici e occupazionali estremamente critici, risultando inoltre esposto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e a fenomeni quali il riciclaggio di denaro. Non può pertanto, in particolare, condividere l'attribuzione all'istituenda lega ippica dei controlli primari e secondari, sull'organizzazione e sulla gestione, che comporta l'identificazione tra controllore e controllato. Ritiene che, a prescindere da coloro ai quali spetterà la titolarità dei controlli, in un settore così delicato vada assolutamente evitato di far coincidere il soggetto controllore con il soggetto controllato, anche per i riflessi che una simile scelta potrebbe avere sugli equilibri di finanza pubblica.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, dopo aver ricordato l'attuale crisi del sistema delle corse e la caduta verticale delle scommesse ippiche, rileva come lo sforzo della Commissione finanze sia stato quello di responsabilizzare il settore a fronte delle difficoltà di tenuta dello stesso. Ritiene peraltro che tale sforzo, di per sé sicuramente apprezzabile, sia stato attuato anche attraverso scelte che possono suscitare perplessità.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che vi siano le condizioni per trovare una via d'uscita e pervenire all'espressione di un parere, anche attraverso un'intesa tra il relatore presso la Commissione bilancio e il relatore presso la Commissione di merito. Ritiene, in ogni caso, che la Commissione bilancio non possa divenire la sede

dove si sciolgono le criticità determinate dalle scelte compiute dalle altre Commissioni e dal Governo. Osserva al riguardo come, troppo spesso, le opinioni espresse dal Governo nelle Commissioni di merito si differenzino da quelle manifestate dallo stesso Governo in Commissione bilancio e rileva come la contrarietà del Governo a determinate decisioni debba essere manifestata tempestivamente nell'ambito del procedimento legislativo. Ritiene che, qualora persista la tendenza a consentire in altre sede di alzare il tiro facendo affidamento sui pareri della Commissione bilancio, si rischi di determinare una situazione di ingovernabilità politica. Dopo aver osservato come la Commissione abbia, tra l'altro, lavorato su di una nota tecnica priva di autorevolezza formale, chiede al Presidente e al rappresentante del Governo di individuare una soluzione al problema da lui sollevato, ritenendo che, in caso contrario, il tema dovrà essere sottoposto all'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel condividere le considerazioni del deputato Baretta, invita i rappresentanti dei gruppi ad approfondire quanto sta avvenendo nella XII Commissione con riferimento all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Rolando NANNICINI (PD) osserva come la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato censuri una serie di emendamenti riferiti all'articolo 2 in materia di revisione del catasto dei fabbricati volti ad assicurare il coinvolgimento dei comuni, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, nonché a disciplinare l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale. Dopo aver rilevato come, in materie così complesse, sia possibile valutare gli effetti finanziari deri-

vanti dall'esercizio della delega legislativa al momento dell'adozione dei decreti delegati, osserva come vada rispettato il lavoro svolto dalla Commissione di merito finalizzato a migliorare il testo del provvedimento. Ricorda inoltre come, per quanto riguarda la disciplina del catasto, occorra considerare come sia tuttora inattuato il principio contenuto in una delega legislativa risalente a 14 anni orsono che prevedeva di utilizzare, ai fini del censimento degli immobili, il metro cubo e non più il metro quadro. Per quanto riguarda poi l'opportunità di unificare l'Agenzia delle dogane con l'Agenzia dei monopoli, osserva come sarebbe piuttosto necessario preoccuparsi di individuare gli strumenti idonei a fare in modo che le società di giochi con sede all'estero siano tenute a pagare le tasse nel nostro Paese quando i loro prodotti risultano disponibili in esercizi commerciali dislocati sul territorio nazionale. Sottolinea, infine, la necessità di rispettare la ripartizione delle competenze tra Governo e Parlamento quando si giudica il lavoro parlamentare.

Renato CAMBURSANO (Misto), nell'auspicare che la Commissione possa procedere all'espressione del parere, osserva come sarebbe sbagliato vanificare il lavoro svolto dalla Commissione di merito e rileva come il conferimento di una delega così importante alla vigilia della campagna elettorale esponga al rischio di notevoli pressioni provenienti da ogni parte. Al di là della questione dell'accorpamento delle Agenzie fiscali, fa presente di concordare nella sostanza con la proposta di parere presentata dal relatore. Conviene altresì con le considerazioni svolte dall'onorevole Marinello sull'estraneità delle disposizioni relative alla regolamentazione del settore ippico. In merito all'accorpamento delle Agenzie fiscali, osserva come, contrariamente a quanto rilevato da taluni colleghi della Commissione di merito, il Governo si fosse espresso, già nel corso della sede referente, in senso contrario sull'articolo aggiuntivo 9.0100 e quindi non vi sarebbe contraddizione nell'atteggiamento oggi sostenuto. Osserva quindi come ciò non

escluda comunque un'autonoma valutazione del Parlamento, pur nella consapevolezza dei rischi presenti.

Giulio CALVISI (PD) nel richiamare gli interventi svolti dagli onorevoli Fluvi e Baretta, sottolinea come, trattandosi di una legge di delega, le coperture dovrebbero essere più puntualmente individuate dai decreti legislativi di attuazione. Rileva inoltre come molti dei rilievi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato sembrano essere privi di una specifica motivazione. In proposito, richiama la contrarietà espressa rispetto alla scelta di ampliare le ipotesi in cui è possibile la rateizzazione dei debiti tributari, che, a suo avviso, lungi dal produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sarebbe al contrario suscettibile di aumentare le entrate effettive dello Stato, consentendo ad un maggior numero di contribuenti, specie nell'attuale momento di crisi economica, di onorare i propri debiti fiscali. Ricorda in proposito il fallimento di oltre 2.500 imprese nella sola Sardegna lo scorso anno, con una perdita di gettito pari a circa un miliardo di euro. Richiama inoltre le recenti segnalazioni della Corte dei conti, nell'ambito dell'attività conoscitiva sul disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato, che hanno evidenziato come una delle maggiori criticità per il bilancio dello Stato sia rappresentata dall'ammontare dei residui attivi, che derivano dall'iscrizione all'entrata dello Stato di somme che l'erario non riesce effettivamente a riscuotere. Osserva come la contrarietà sull'ampliamento delle possibilità di rateizzazione dei debiti tributari rappresenti, a suo avviso, la difesa di un istituto giuridico che contribuisce proprio alla formazione della richiamata mole di residui attivi. Rileva inoltre come anche l'introduzione del principio della non pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di arti, professioni o impresa, anziché comportare una riduzione delle entrate dello Stato, potrebbe rendere più concreta la possibilità di onorare i debiti tributari. Sottolinea in proposito come, privando tali contribuenti dei richiamati beni, il risul-

tato sarebbe solo quello di ridurre la capacità di pagamento, a fronte di entrate spesso irrisoria derivante dalla vendita dei beni strumentali. Osserva inoltre come la delega consentirebbe comunque al Governo una ulteriore riflessione e potrebbe essere esercitata solo ove si ritenesse non lesiva degli equilibri di bilancio. In ogni caso, esprime forti perplessità sulla diretta incidenza di tali disposizioni sulla finanza pubblica e propone pertanto di limitarsi ad una semplice osservazione in proposito.

Maino MARCHI (PD) rileva come, a suo avviso, occorrerebbe espungere sia dalle premesse che dalla parte dispositiva del parere la richiesta di sopprimere all'articolo 1, comma 1, il riferimento alla coerenza con le disposizioni in materia di federalismo fiscale. Osserva in proposito come una tale condizione sarebbe in contraddizione con lo stesso lavoro del Parlamento ed in particolare della Commissione. Riguardo l'accorpamento delle Agenzie fiscali, pur condividendo largamente le argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo, evidenzia come le considerazioni rese dai rappresentanti della Commissione di merito abbiano richiamato l'attenzione sui rischi che deriverebbero dall'accorpamento, con particolare riferimento all'attuazione della riforma del catasto. Nel ricordare anche i profili di ordine giuridico richiamati nella discussione, ritiene che si potrebbe evitare il richiamo all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e procedere alla formulazione di una condizione semplice.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, concorda su quanto evidenziato nel dibattito circa il carattere non del tutto esauritivo delle note trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze, rilevando che sarebbe senz'altro preferibile che la Commissione potesse sempre pronunciarsi in presenza di una documentazione tecnica completa e circostanziata. Osserva, tuttavia, come nel caso di specie le disposizioni commentate siano prevalentemente principi e criteri direttivi di deleghe legislative e, pertanto, non sia sempre possi-

bile quantificare con esattezza le loro implicazioni sul piano finanziario. Per quanto attiene, poi, alle considerazioni dell'onorevole Nannicini in materia di giochi e monopoli, osserva come vi sia una sovrapposizione tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame e quelle del decreto-legge n. 158 del 2012, attualmente all'esame della XII Commissione. Pur non ritenendo opportuno esprimere in questa sede considerazioni circa il merito del provvedimento, rileva che in astratto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane porterebbe determinare i risultati auspicati dal Governo in materia di recupero della legalità e di lotta all'evasione. Con riferimento agli specifici profili evidenziati nella nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, osserva che nella sua proposta di parere ha ritenuto di prevedere l'inserimento di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione essenzialmente con riferimento ai criteri di delega riferiti al rinvio dell'incorporazione delle agenzie fiscali e alla pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni. A tale ultimo riguardo, osserva come presso la Commissione di merito sia prevalsa la scelta di escludere la pignorabilità, al fine di consentire la continuità dell'attività professionale, mentre la Ragioneria generale dello Stato ha privilegiato una lettura della pignorabilità come strumento per garantire, in questa fase, una maggiore deterrenza rispetto a comportamenti elusivi. Ritiene, pertanto, che la sua proposta di parere sia nel complesso equilibrata, in quanto, pur ponendo alcuni paletti volti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, non stravolge l'impianto elaborato dalla Commissione di merito.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco CAUSI (PD), anche alla luce di quanto da ultimo evidenziato dal relatore, lo invita a riformulare la propria proposta

di parere, al fine di escludere il richiamo all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione per la condizione relativa alla pignorabilità dei beni strumentali, considerando anche che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato rinviava alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Causi, si dichiara disponibile a riformulare la propria proposta di parere, prevedendo che la condizione riferita all'articolo 13, comma 14, lettera g), non richiami l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Analogamente, ad un più attento esame, ritiene che anche la condizione riferita all'articolo 4, comma 7, lettera l), numeri 2) e 4), possa non richiamare l'esigenza di garantire il rispetto della medesima norma costituzionale.

Massimo BITONCI (LNP) dichiara di non condividere il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come il disegno di legge in esame abbia sostanzialmente deluso le aspettative in esso riposte.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur apprezzando l'equilibrio manifestato dal relatore nell'elaborazione della proposta di parere, ritiene che le valutazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato non possano costituire un vincolo per la Commissione bilancio, specialmente ove si consideri che la Commissione sta esaminando un disegno di legge recante una delega al Governo. In questa ottica, invita il relatore a riconsiderare la propria proposta di parere al fine di escludere il richiamo all'articolo 81, quarto comma della Costituzione, con riferimento alle disposizioni che rinviano la fusione delle agenzie fiscali. Osserva, infatti, che occorre tenere distinti il piano delle opzioni politiche e quello, di carattere tecnico, attinente alla copertura finanziaria dei provvedimenti.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO sottolinea come la contrarietà da lui espressa in questa sede non sia frutto di una valutazione politica, ma di una valutazione tecnica relativa ai mancati risparmi che deriverebbero dalla sospensione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di agenzie fiscali.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che, trattandosi di un disegno di legge di delega, le valutazioni della ragioneria generale dello Stato non possono assumere un valore vincolante per la Commissione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si associa alle considerazioni del collega Baretta.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) osserva che le sue considerazioni sull'articolo 4, comma 7, lettera l), riflettevano sostanzialmente il contenuto del dibattito svoltosi presso la XIII Commissione, che a suo avviso non ha trovato puntuale traduzione del testo del parere approvato. Ritiene, pertanto, che sarebbe preferibile che la Commissione richiedesse la soppressione dei numeri 2) e 4) della ricordata lettera l), richiamando l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

Francesco BARBATO (IdV), concordando con il collega Baretta, osserva che, trattandosi di una delega, sarà possibile valutare eventuali compensazioni finanziarie nell'ambito dei decreti legislativi. Ritiene, pertanto, che non sia possibile nascondersi dietro l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, invitando a considerare che, secondo dati a sua disposizione, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane non solo non determinerebbe un risparmio, ma comporterebbe maggiori oneri per circa 15 milioni di euro.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, ritiene che non sia possibile accogliere

l'invito formulato dall'onorevole Baretta, osservando come nel caso delle disposizioni relative alle agenzie fiscali i maggiori oneri non deriverebbero da un criterio direttivo della delega legislativa, ma dalla sospensione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedono la razionalizzazione delle agenzie a decorrere dal prossimo 1° dicembre. Per questa ragione, anche alla luce della relazione tecnica riferita al richiamato articolo 23-*quater*, ritiene che non sussistano le condizioni per una modifica del suo orientamento, osservando come dai dati formali disponibili la sospensione

dell'applicazione delle richiamate disposizioni determinerebbe oneri privi di copertura finanziaria. Conferma, pertanto, la proposta di parere precedentemente prefigurata (*vedi allegato 2*).

Massimo BITONCI (LNP) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 20.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 5291 Governo).**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

OGGETTO: A.C. 5291 – « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ». Emendamenti approvati in VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati nelle sedute del 2, 3, 4 e 5 ottobre 2012.

Sono state esaminate le proposte emendative relative al provvedimento in oggetto, trasmesse da codesto Ufficio Legislativo con la nota a margine.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue:

Emendamento 1.100: introduce il criterio di coerenza della revisione fiscale con il federalismo fiscale, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2009. La norma appare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica e, pertanto, occorre conoscere le valutazioni, del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 2.1: circoscrive la revisione del catasto al sistema estimativo; si ribadisce il parere già espresso dallo scrivente con nota del 3 ottobre u.s. n. 83303. (*parere contrario per contrasto con la struttura e gli obiettivi del provvedimento*) e, comunque, si rinvia anche alle valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze.

Emendamenti 2.2 – 2.7 – 2.8 (nuova formulazione): le proposte intendono assicurare il coinvolgimento dei comuni nei cui territori sono collocati gli immobili, ai fini della tassazione sugli immobili non ancora censiti. Si rinvia alle valutazioni

del competente Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 2.10: in ordine alla rivisitazione del catasto, l'emendamento prevede l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale, o rendita, operando con riferimento ai valori normali, approssimati ai valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo. La definizione di « valori normali, approssimati ai valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio precedente » appare di difficile interpretazione ed applicazione e presenta possibili profili di onerosità. Si rinvia, comunque, alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze o dell'Agenzia del Territorio.

Emendamenti 2.20 – 2.21: disciplinano i criteri in ordine al sistema estimativo delle unità immobiliari di interesse storico artistico, tra i quali quello di tener conto dei costi inerenti la gestione del bene; l'emendamento dispone un trattamento più favorevole per il contribuente con riflessi onerosi sulla finanza pubblica. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio.

Emendamenti 2.15 – 2.24: prevedono a invarianza di gettito, la revisione di: aliquote impositive, detrazioni, deduzioni e franchigie finalizzate ad evitare un aggravio fiscale per i contribuenti, anche in riferimento all'IMU, le cui, detrazioni dovranno essere parametrize alle dichiarazioni ISEE. Si rinvia al Dipartimento delle

Finanze, al fine di valutare che gli emendamenti non determinino oneri e alterazioni nella ripartizione delle quote di gettito spettanti allo Stato e agli enti locali.

Emendamenti 2.23 – 2.71: per tali, proposte, si ribadisce quanto rappresentato dallo scrivente cui la nota sopra richiamata, ravvisando che le stesse potrebbero essere suscettibili di determinare minori entrate, ovvero oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non risultare compatibili con il vincolo di neutralità finanziaria posto dall'articolo 17 del provvedimento. In ogni caso, è necessario acquisire le valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 2.27 (nuova formulazione): prevede la modifica della composizione dei componenti delle commissioni censuarie centrale e provinciali, con l'aggiunta di professionisti esterni all'amministrazione; potrebbe determinare oneri, non quantificati e privi di idonea copertura.

Emendamento 2.37 (nuova formulazione): prevede lo scambio di informazioni tra comuni, Stato e Agenzia del Territorio, entro tempi certi. Potrebbe creare difficoltà operative in ordine alle procedure interessate, nonché oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si rinvia all'Agenzia del Territorio.

Emendamento 2.50 (nuova formulazione): rispetto alla formulazione originaria è previsto che le procedure catastali, oggetto di revisione, garantiscano l'invarianza di gettito delle singole imposte. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 2.61: prevede l'aggiornamento dei fondi perequativo e di riequilibrio della finanza comunale conseguente alla efficacia impositiva dei nuovi valori, catastali; la norma è suscettibile di determinare riflessi onerosi sulla finanza pubblica. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 2.62: si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze,

non omettendo di segnalare le implicazioni applicative che deriverebbero da una contemporanea massiva presentazione di istanze di autotutela; peraltro, non è chiaro quale sia l'effetto giuridico del silenzio serbato dall'amministrazione.

Emendamento 2.100: nulla da osservare.

Emendamento 2.69: prevede strumenti di comunicazione per gli intestatari catastali in collaborazione tra uffici dei comuni e Agenzia del Territorio: potrebbe determinare oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 3.12 (nuova formulazione): la disposizione potrebbe determinare oneri per la finanza pubblica e appare incoerente con quanto stabilito dal decreto-legge n. 95 del 2012 che, tra l'altro, prevede la riorganizzazione degli uffici al fine di eliminare duplicazioni di competenze. In ogni caso, si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze.

Emendamenti 3.18 – 3.23 – 9.4 (nuova formulazione): si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 4.0100: richiede la definizione di norme attuative coordinate con le vigenti procedure di bilancio, con particolare riguardo alle regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale (articolo 2, comma 36, decreto-legge n. 138 del 2011). Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 4.4 (nuova formulazione): prevede che i decreti legislativi in materia di revisione delle spese fiscali, siano improntati anche alla tutela dei redditi derivanti da: lavoro dipendente, lavoro autonomo, imprese minori e pensioni. Si esprime parere contrario, in quanto suscettibile di determinare minori entrate. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 5.5: revisione disposizioni antielusivo. Si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 5.100: modifica l'articolo originario al punto *f*), in relazione al diritto di difesa, previsto anziché in ogni stato e grado del giudizio tributario solo in ogni fase del procedimento di accertamento e, al punto *g*), prevede il ricorso successivamente alla sentenza e la riscossione delle sole sanzioni esclusi gli interessi; è suscettibile di determinare minori entrate e, pertanto, si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Emendamenti 6.100 – 6-101 – 11.7 – 16.100: si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 6.4: prevede che il Governo introduca norme per l'ampliamento dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, incidendo anche sull'attività di riscossione. Suscettibile di determinare minori entrate. Si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 6.7: prevede l'introduzione di forme premiali per i contribuenti legato all'utilizzo del tutoraggio sottoforma di minori adempimenti; la previsione di non meglio specificate misure « premiali » appare suscettibile di comportare conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica. Si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 6.6 (nuova formulazione): si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle Finanze.

Emendamenti 8.6 – 8.14 – 8.15: revisione del sistema sanzionatorio; parere contrario in quanto appaiono in contrasto con la struttura e gli obiettivi del provvedimento. In particolare dalla prevista possibilità di utilizzo dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali per delitti tributari, da parte degli organi di polizia giudiziaria, potrebbero scaturire oneri a carico della finanza pubblica, sia in ragione delle potenziali spese di custodia, sia per l'obbligo di dover eventualmente restituire al proprietario i beni medesimi nella condizione originaria.

Emendamento 8.100: revisione del sistema sanzionatorio. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 8.101: la norma interviene sulla disciplina del raddoppio dei termini. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 9.100: rafforzamento attività conoscitiva e di controllo anche in riferimento alle frodi carosello, attività *money transfer* e trasferimento di immobili. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 9.0100: Detto emendamento sospende – fino al termine per l'esercizio della delega di cui all'atto parlamentare sopra citato – l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, rinviando, quindi, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e dell'Agenzia del Territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle Dogane e nell'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, nel concordare con le osservazioni formulate da codesto Ufficio Legislativo, si rappresenta che, per quanto concerne l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle entrate, la quantificazione dei risparmi di spesa, individuati nella relazione tecnica all'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata prudenzialmente stimata in euro 466,414, dovuta principalmente alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi soggetti a decadenza. I risparmi di spesa potenzialmente ascrivibili alla suddetta operazione sono, verosimilmente più elevati in considerazione dell'unificazione delle direzioni generali, che svolgono compiti simili (es: personale e amministrazione), nonché dell'accorpamento delle sedi territoriali, con particolare riguardo alle direzioni regionali e agli uffici provinciali. Il predetto accorpamento, comporterà, pertanto notevoli risparmi di spesa relativi sia agli emolumenti da corrispondere agli organi di vertice delle predette direzioni regionali e provinciali, sia alle spese di funzionamento delle medesime strutture territoriali, il cui concentrazione in uniche sedi, genererà econo-

mie di spesa in termini di consumi intermedi delle sedi territoriali.

Per ciò che concerne, invece l'accorpamento dell'Agenzia delle Dogane e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nella costituenda Agenzia delle Dogane e dei monopoli, si segnala che solo prudenzialmente non si sono indicati nella relazione tecnica al predetto articolo 23-*quater* risparmi di spesa. Dal tavolo di lavoro, istituito da questo Dipartimento, congiuntamente con il Dipartimento delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, finalizzato a porre in essere le azioni necessarie alla gestione dell'accorpamento stesso, è emerso che i risparmi di spesa conseguibili dalla predetta operazione sono superiori a quanto inizialmente stimato in via prudenziale. La ristrutturazione del settore dei giochi e delle Dogane, comporterebbe oltre ai risparmi relativi alla potenziale unificazione delle direzioni generali che svolgono funzioni di supporto all'attività istituzionali, ulteriori risparmi collegati alla ristrutturazione ed unificazione delle strutture periferiche presenti su tutto il territorio nazionale che favorirebbero economie di scala nell'ambito delle spese di funzionamento degli uffici periferici. Tali ulteriori risparmi di spesa, relativamente alla sola gestione dei giochi, sono stati quantificati in circa 237.08 per il 2013 (derivanti da un incremento delle stime dell'ammontare del conseguibile avanzo finanziario di circa 436.85 milioni rispetto ai 199,77 milioni stimati inizialmente), 128,82 milioni per il 2014 (348,53 milioni rispetto ai 219,73 milioni), ed euro 82,82 milioni per il 2015 (302,55 milioni rispetto ai 219,73 milioni). A tali importi, vanno aggiunti i risparmi conseguibili dalla riduzione delle spese di funzionamento delle strutture centrali e periferiche. Si soggiunge che il differimento dell'incorporazione di AAMS nell'Agenzia delle Dogane potrebbe compromettere la realizzazione delle riduzioni delle spese di funzionamento dell'Amm.ne Monopoli, previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dall'articolo 13, comma

1-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 e dall'articolo 4 comma 78 della legge n. 92 del 2012, pari nel complesso a milioni 61,1 nel 2012 e milioni 60 a decorrere dal 2013.

Emendamento 10.1: prevede meccanismi di collaborazione tra gli uffici competenti l'amministrazione finanziaria ed il contenzioso tributario, nonché il superamento della compensazione delle spese; è suscettibile di determinare minori entrate. In ogni caso, si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 10.14 (nuova formulazione): prevede, tra l'altro, la condivisione tra amministrazioni, e la progressiva eliminazione della compensazione delle spese relative al contenzioso tributario; si ritiene sia suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica e, pertanto, è necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 10.100: Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali. Tra i principi di delega per la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali è previsto – alla lettera *d*) – quello relativo alla « revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza penale di condanna ».

Al riguardo – nel segnalare che il predetto principio di delega non appare in linea con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4-*bis*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), in base al quale nella determinazione del reddito « non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti di attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero

sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale » – si rappresenta che la disposizione appare suscettibile di recare effetti finanziari negativi in termini di minor gettito.

Ad ogni buon conto, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 10.200 (nuova formulazione): prevede la riduzione delle sanzioni e ampliamento della rateizzazione in caso di, regolare adempimento degli obblighi dichiarativi. È suscettibile di determinare minori entrate; si rinvia, alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Emendamento 10.201 (nuova formulazione): prevede la non pignorabilità dei beni strumentali in caso di esercizio di arti imprese e professioni; si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze, in quanto si ritiene che sia, suscettibile di determinare cospicue minori entrate.

Emendamenti 11.9 – 11.100 – 11.13 (nuova formulazione e ulteriore nuova formulazione): in sostituzione dell'articolo 11, prevedono, altresì, un sistema di revisione dell'imposizione su società e impresa con aliquota proporzionale allineata all'IRES e un sistema di deduzioni; tra queste ultime anche le « somme prelevate dall'imprenditore » e dai soci, che andrebbero meglio specificate: prevede, inoltre, la possibilità di opzione per il contribuente tra regime semplificato e ordinario: si rinvia al Dipartimento delle Finanze, in particolare per la valutazione dell'eventuale onerosità delle disposizioni.

Emendamento 14.8: soppressione articolo 14 « fiscalità ambientale », Si rinvia al Dipartimento delle Finanze per le valutazioni di competenza.

Emendamento 12.100: riconduzione del regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere al regime dei lavoratori all'estero. Si rinvia al Dipartimento delle Finanze per la valutazione dei riflessi finanziari.

Emendamento 12.101: revisione e razionalizzazione della disciplina delle società di comodo. Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze. È suscettibile di determinare minori entrate attraverso un indebolimento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Emendamento 15.100: disposizioni in materia di gioco, in particolare inerente il settore ippico, per il quale è prevista l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, che svolge i compiti del soppresso ASSI. In proposito, si segnalano criticità e difetto di coordinamento delle previsioni recate dall'emendamento con l'articolo 23-*quater*, commi 9 e 9-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012.

Al riguardo, nel fare rinvio, in via generale alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), si rappresenta quanto segue.

Al comma 2, lettera *l*), punto 2), in relazione ai previsti compiti di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, si rileva che la disposizione appare suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, si nutrono perplessità in ordine alla disposizione recata dal comma 2, lettera *l*), punto 4) che prevede, tra l'altro, per l'alimentazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, la cessione dei diritti televisivi sulle corse ippiche, sottraendo all'erario, di fatto, l'eventuale gettito derivante da tale cessione.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 5291 Governo).**PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5291 Governo, delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

il richiamo, all'articolo 1, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nella sua interezza, appare suscettibile di rendere estremamente complesso l'esercizio della delega legislativa e ha riflessi difficilmente valutabili sugli equilibri di finanza pubblica;

l'ampliamento dell'istituto della rateazione dei debiti tributari e la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 3, commi 6, lettera b), e 14, lettera h), appaiono suscettibile di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica;

la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, prevista dall'articolo 3, commi 12 e 13, rinviando l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate, comprometterebbe il conseguimento dei risparmi di spesa individuati nella relazione tecnica relativa al predetto articolo 23-*quater*, dovuti principalmente alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi soggetti a decadenza, nonché degli ulteriori risparmi di spesa potenzialmente

ascrivibili all'unificazione delle direzioni generali che svolgono compiti simili e dell'accorpamento delle sedi territoriali;

il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 14, lettera f), subordinando l'indeducibilità dei costi da reato alla pronuncia della sentenza penale di condanna, mentre, a legislazione vigente, tale indeducibilità si determina in fasi precedenti del giudizio penale, è suscettibile di recare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in termini di minor gettito;

l'introduzione del principio della non pignorabilità dei beni strumentali in caso di esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 3, comma 14, lettera g), appare suscettibile di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 7, lettera l), i numeri 2) e 4) risultano suscettibili, rispettivamente, di comportare oneri a carico della finanza pubblica e di ridurre le entrate erariali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , corredati di relazione tecnica,

Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti e per i profili finanziari

all'articolo 2, comma 4, lettera c) sostituire le parole: a gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

all'articolo 3, sopprimere i commi 12 e 13;

all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera f);

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: e in coerenza fino a: federalismo fiscale;

all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: in allegato al disegno di legge di bilancio;

all'articolo 3, comma 6, sopprimere la lettera b);

all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera g);

all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera h);

all'articolo 4, comma 7, lettera l), sopprimere i numeri 2) e 4).

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 2, comma 1, lettera a), la portata dell'espressione: « coinvolgimento dei comuni », posto che la necessità di conseguire un'intesa con i medesimi potrebbe rendere estremamente complesso l'esercizio della delega;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e, in particolare, se i valori normali debbano risultare approssimati « dai » ovvero « ai » valori medi ordinari;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le modifiche apportate all'articolo 2, comma 2, lettera g), possano comportare un differimento dell'applicazione della riforma del catasto con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3, comma 5, quali siano le riduzioni di adempimenti che darebbero luogo a misure premiali, anch'esse non meglio specificate, al fine di escludere l'insorgenza di minori entrate per la finanza pubblica;

si valuti attentamente, con riferimento all'articolo 4, la congruenza del comma 6, ove è previsto che la delega legislativa oggetto del medesimo articolo sia finalizzata al « riordino delle disposizioni a legislazione vigente » con taluni dei principi e criteri direttivi previsti dalle successive disposizioni del predetto articolo e, in particolare, dalle lettere e), f), g), h), i) ed l) del comma 7.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 79

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 80
 ALLEGATO (*Ulteriori emendamenti del relatore*) 84

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre non hanno ancora espresso il parere le Commissioni

Giustizia, Bilancio, Cultura, Ambiente, Attività produttive ed Affari sociali.

In tale contesto, segnala come la Commissione Bilancio non riuscirà a concludere l'esame in sede consultiva prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea: pertanto non appare al momento possibile concludere l'esame in sede referente, prima di avere acquisito il parere della V Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) prende atto della comunicazione del Presidente, stigmatizzando il modo del tutto disorganizzato e schizofrenico nel quale la Commissione è costretta ad operare, in evidente dispregio del ruolo e della dignità degli organi parlamentari. Tale circostanza appare ancor più grave ove si consideri che la Commissione sta lavorando, da giorni, su una tematica fondamentale per gli interessi dei cittadini e dell'intero Paese, ad ennesima riprova dell'estrema debolezza dell'attuale compagine governativa, che non riesce ad avere una compiuta configurazione politica in Parlamento. Ribadisce quindi la necessità che si concluda al più presto l'esperienza del presente Esecutivo, che non appare in alcun modo

in grado di dare reali soluzioni agli impellenti problemi del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 20.35.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni Giustizia, Bilancio, Cultura, Ambiente, Attività produttive ed Affari sociali.

In particolare evidenzia come il parere formulato dalla Commissione Giustizia contenga una condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, la quale chiede di sopprimere i commi 12 e 13 dell'articolo 3, recanti i criteri di delega per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria. Nell'esprimere forte rammarico per tale condizione, la quale incide su un aspetto qualificante del lavoro compiuto dalla Commissione in sede referente, rileva come, ai sensi delle norme regolamentari, in caso di mancato recepimento della condizione stessa, essa verrebbe au-

tomaticamente trasformata in emendamento, ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, formula gli emendamenti 1.1000, 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1003, 2.1004, 3.1000, 3.1001, 3.1002, 3.1003 e 4.1000 (*vedi allegato*), i quali recepiscono molte delle condizioni ed osservazioni contenute nei pareri espressi sul provvedimento.

In particolare, gli emendamenti 1.1000, 2.1001, 3.1002 e 3.1003 recepiscono tutte le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, mentre l'emendamento 2.1003 recepisce un'ulteriore condizione della stessa Commissione Bilancio. L'emendamento 2.1000 recepisce la condizione formulata dalla Commissione Cultura, l'emendamento 2.1002 reca una correzione di carattere non sostanziale alla formulazione dell'articolo 2, comma 4, lettera *c*), gli emendamenti 2.1004 e 3.1000 recepiscono rilievi del Comitato per la legislazione, l'emendamento 3.1001 recepisce l'osservazione di cui alla lettera *e*) del parere approvato dalla Commissione Giustizia, mentre l'emendamento 4.1000 recepisce, in parte, la condizione di cui alla lettera *b*) del parere approvato dalla Commissione Agricoltura.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI esprime parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, preannuncia che non voterà l'eventuale questione di fiducia che dovesse essere apposta sull'articolo 3 del provvedimento, qualora privo dei commi 12 e 13, rilevando come la soppressione dei citati commi 12 e 13 rappresenti un grave sgarbo nei confronti della Commissione e come le argomentazioni, addotte dalla Ragioneria generale circa l'onerosità di tali commi per giustificare la richiesta di abrogazione delle predette disposizioni, risultino assolutamente non convincenti nel merito. Rileva, peraltro, come già in precedenza le quantificazioni effettuate dalla Ragioneria

si siano rilevate infondate, richiamando a tale proposito la vicenda relativa alle norme in materia di ampliamento della possibilità di rateazione dei tributi che, secondo la Ragioneria, avrebbero dovuto determinare minori entrate per oltre 100 milioni di euro e che, invece, hanno comportato un rilevante maggior gettito per l'erario.

Francesco BARBATO (IdV), richiamandosi alle considerazioni appena espresse dal Presidente, ritiene che quanto stia avvenendo non rappresenti solo uno sgarbo, cioè una mancanza di carattere formale nei confronti della Commissione, ma costituisca un fatto politico di estrema gravità, in quanto si intende incidere illegittimamente sulle decisioni democraticamente assunte da un organo politico, la Commissione, appunto, le cui scelte non possono in alcun modo essere inficiate da considerazioni di carattere tecnico.

Nel sottolineare l'ottimo lavoro svolto nel corso dell'esame in sede referente, che ha consentito di ampliare e migliorare il testo del provvedimento, sottolinea la necessità di procedere ulteriormente in tale lavoro, respingendo indebite intromissioni che, oltre tutto, appaiono del tutto sbagliate sotto il profilo del merito. Rileva, infatti, come, sulla base di valutazioni acquisite nel corso dell'istruttoria legislativa, l'accorpamento delle agenzie e degli organismi dell'amministrazione finanziaria previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 produrrà maggiori oneri, in contrasto con quanto affermato dal Governo e dalla Ragioneria generale. Con specifico riferimento alla soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, evidenzia, peraltro, come il rilievo strategico che tale organismo riveste ai fini della vigilanza e controllo pubblicitici sul delicatissimo settore dei giochi pubblici renda necessario mantenerlo in vita, a prescindere da considerazioni relative ai costi.

In tale contesto ritiene che la Commissione debba lanciare un forte segnale politico, sottolineando la necessità di mantenere i commi 12 e 13 dell'articolo 3.

Bruno CESARIO (PT) considera incresciosa la situazione verificatasi, rilevando come la Commissione Finanze, dopo avere svolto in queste ultime settimane un proficuo e pregevole lavoro, riuscendo a portare a sintesi, in un clima di fattiva collaborazione, le proposte formulate dalle diverse parti politiche per migliorare il provvedimento in esame, debba constatare con amarezza come le sia chiesto di espungere dal testo i commi 12 e 13 dell'articolo 3, in materia di razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, la cui formulazione, peraltro, recepiva le risultanze delle audizioni preliminarmente svolte, nel corso delle quali finanche taluni dirigenti dell'Amministrazione finanziaria avevano riconosciuto la maggiore onerosità per la finanza pubblica di un assetto basato sull'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonomia dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane.

Rileva, inoltre, come la predetta richiesta di soppressione contraddica quanto più volte affermato in Assemblea dal Presidente della Camera, secondo il quale deve essere salvaguardato il lavoro svolto dalle Commissioni in sede referente.

Ritiene, quindi, che la Commissione debba rifiutarsi di creare un precedente, che sarebbe pericoloso per le stesse istituzioni rappresentative, in quanto costituirebbe una mortificazione delle prerogative parlamentari. Preannuncia pertanto che non voterà la questione di fiducia che il Governo dovesse eventualmente porre su un testo dell'articolo 3 del disegno di legge delega privo dei commi 12 e 13.

Cosimo VENTUCCI (PdL) preannuncia che anch'egli non voterà la fiducia al Governo qualora questo dovesse porre la questione di fiducia su un testo dell'articolo 3 non comprendente gli attuali commi 12 e 13, rilevando come la richiesta di sopprimere le disposizioni da essi recate costituisca un vero e proprio sgarbo istituzionale nei confronti della Commissione, la quale ha proceduto, nel corso dell'esame in sede referente, ad una valuta-

zione molto approfondita delle ragioni militanti a favore e contro l'accorpamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria.

Rileva, inoltre, come il fatto che ben tre delle condizioni di cui al parere espresso dalla Commissione Bilancio si riferiscano non al testo modificato dalla Commissione, ma a quello presentato dal Governo, costituisca una testimonianza delle significative divergenze esistenti all'interno della compagine governativa.

Nel merito, osserva come l'impostazione della Commissione, tradottasi nei predetti commi 12 e 13 dell'articolo 3 del disegno di legge delega, accolga l'idea di attribuire all'Agenzia delle dogane le competenze finora esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in materia di accisa sui tabacchi, nell'ambito dell'unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia medesima, conservando, invece, all'Amministrazione autonoma, di cui è prevista la trasformazione in Agenzia dei giochi, lo svolgimento dei delicati compiti di politica industriale connessi alla gestione del settore del gioco lecito.

Ritiene, pertanto, che la Commissione debba riaffermare con orgoglio la qualità particolarmente elevata del lavoro svolto in queste ultime settimane, rifiutando la soppressione dal testo dell'articolo 3 dei menzionati commi 12 e 13.

Angelo CERA (UdCpTP) esprime il proprio rammarico per quanto verificatosi, osservando come la condizione posta dalla Commissione Bilancio con riferimento ai commi 12 e 13 dell'articolo 3 del provvedimento mortifichi sostanzialmente l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Finanze, la quale, pur avendo dimostrato di saper conseguire risultati importanti, soprattutto grazie all'atteggiamento costruttivo e allo spirito di collaborazione delle forze politiche in essa presenti, si trova, evidentemente, a fare le spese della generale situazione di debolezza della classe politica.

Preannuncia, quindi, che non voterà l'eventuale questione di fiducia che do-

vesse essere posta sull'articolo 3 del provvedimento, nel caso in cui dal testo dello stesso fossero espunti i predetti commi 12 e 13.

Gianluca FORCOLIN (LNP), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata nel corso dell'esame in sede referente, rilevando, tuttavia, come sia mancato, in taluni casi, il coraggio necessario per approvare, oltre a quelle già oggetto di parere favorevole, altre proposte emendative, presentate dalla propria parte politica, che avrebbero realizzato un miglioramento sostanziale del disegno di legge delega, il cui contenuto appare, allo stato, ancora insufficiente per dare alle famiglie e alle imprese le risposte che esse attendono dalle istituzioni.

Preannuncia, pertanto, che tali proposte emendative saranno ripresentate nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come i rilievi formulati dalla Ragioneria generale sui profili di copertura di alcune norme contenute nel testo del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, possano essere risolti in sede di redazione dei decreti legislativi, i quali potranno, eventualmente, apportare variazioni di carattere finanziario di diverso segno, tali da rendere complessivamente neutro, sul piano degli effetti finanziari, l'esercizio della delega.

Nel sottolineare come la maggior parte delle condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, espresso dalla Commissione Bilancio, riguardino parti del testo già contenute nel testo originario del disegno di legge, invita quindi il Sottosegretario Ceriani, che pure apprezza per la personale professionalità e disponibilità al dialogo, a prendere atto delle evidenti, gravissime insufficienze e contraddizioni emerse nell'azione del Governo rispetto all'intervento legislativo in esame, ed a rassegnare conseguentemente le sue dimissioni.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1000, 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1003, 2.1004, 3.1000 e 3.1001 del relatore.

Respinge quindi l'emendamento 3.1002 del relatore ed approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1003 e 4.1000 del relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso

favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.15.

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, e dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

1. 1000. Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo le parole: ed artistico, aggiungere le seguenti: , come individuate ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.

2. 1000. Relatore.

(Approvato)

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: a gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. 1001. Relatore.

(Approvato)

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: più rappresentative, aggiungere le seguenti: a livello nazionale.

2. 1002. Relatore

(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: in allegato al disegno di legge di bilancio.

2. 1003. Relatore.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti: , con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,.

2. 1004. Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , a pena di nullità, ed aggiungere, in fine, le seguenti: , a pena di nullità dell'accertamento stesso.

3. 1000. Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3. 1001. Relatore.

(Approvato)

Sopprimere i commi 12 e 13.

3. 1002. Relatore.

Al comma 14, sopprimere la lettera f).

3. 1003. Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 7, lettera l), sostituire i numeri da 1 a 4 con i seguenti:

1) istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite ».

4. 1000. Relatore.

(Approvato)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale, di rappresentanti di: Aeranti-Corallo, Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC) e Associazione Italiana Librai (ALI) 86

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 86
 ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 87

AVVERTENZA 91

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 ottobre 2012.

Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale, di rappresentanti di: Aeranti-Corallo, Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC) e Associazione Italiana Librai (ALI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05, alle 14.30 e dalle 14.40, alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, nella seduta del 3 ottobre 2012.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, segnala che la Commissione VI (Finanze) ha approvato un nuovo testo del disegno di legge n. 5291, a seguito dell'approvazione di talune proposte emendative. Ricorda che il disegno di legge n. 5291 in esame reca una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del

disegno di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale. La relazione illustrativa chiarisce che la delega è volta a perseguire gli stessi obiettivi di crescita ed equità già messi in campo attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto decreto Salva Italia. La proposta di riforma non si pone quindi come un intervento radicale, volto ad attuare un particolare modello teorico di *tax design*, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità.

Con particolare riguardo alle competenze della Commissione Cultura, evidenzia nel dettaglio che, a seguito delle modifiche apportate al testo originario del disegno di legge, l'articolo 2, lettera e), n. 3), nell'ambito della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto, delega ora il Governo a determinare il valore patrimoniale medio ordinario, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico, mediante un processo estimativo che consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione ed al restauro nonché l'apporto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. Rileva, quindi, che dovrebbe farsi riferimento, nell'individuazione delle unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico, all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Segnala, quindi, che, l'articolo 2, comma 7, del nuovo testo delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela, fra l'altro, del patrimonio artistico e culturale. Ricorda, poi, che, a differenza del testo originario recato dall'articolo 11, non è più prevista la deducibilità dalla base imponibile della

nuova imposta unica delle somme prelevate dall'artista o professionista, non essendo il regime più applicabile, in generale, ai lavoratori autonomi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, che illustra (*vedi allegato*).

Emerenzio BARBIERI (PdL), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata.

Enzo CARRA (UdCpTP) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ritiene chiara ed esauriente.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI indi del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei.

Atto n. 501.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno

rinvio, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2012.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, preannuncia la propria disponibilità a recepire nella propria proposta di parere le osservazioni che i colleghi intenderanno formulare in merito al provvedimento in esame.

Claudio BARBARO (FLpTP) chiede chiarimenti con riferimento all'individuazione della platea dei destinatari del provvedimento, che considera un'importante risposta alle sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola e di quello sportivo.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, sottolinea come la proposta di riorganizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo rientri nell'ambito della strategia Europa 2020, che suggerisce di valorizzare il ruolo educativo e formativo dello sport, nonché la sua importanza nell'ambito del mondo del lavoro. Ricorda, inoltre, che tale sezione, rivolta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive, si inserisce all'interno di un quadro culturale che favorisce, da un lato, l'acquisizione dei metodi e delle conoscenze propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell'economia e del diritto e, dall'altro, lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità motorie sul versante pratico. Ricorda, altresì, l'importanza della flessibilità organizzativa e didattica, anche al fine di adeguare il percorso formativo agli specifici bisogni degli studenti, inclusi i disabili.

Paola GOISIS (LNP) osserva che l'istituzione di una sezione sportiva nel liceo scientifico contraddice la recente riforma della scuola secondaria superiore che ha previsto l'accorpamento di numerosi indirizzi preesistenti, dando maggiore peso alle materie fondamentali e contestualmente riducendo quello delle discipline secondarie. La soppressione dell'insegnamento di latino e storia dell'arte snatura infatti l'indirizzo, rendendolo più simile ad

un istituto tecnico che ad un percorso liceale. Ritiene importante incrementare l'attività sportiva a scuola, ma sarebbe stato preferibile aumentare le ore settimanali di educazione fisica, portandole dalle attuali 2 a 3. Riguardo la storia dell'arte, osserva che presso l'altro ramo del Parlamento sono state approvate diverse mozioni – tra le quali una presentata dal suo gruppo – a sostegno dell'aumento delle ore per l'insegnamento della stessa materia. Aggiunge, inoltre, che il nuovo indirizzo dei licei scientifici sarebbe funzionale solo all'iscrizione a Scienze motorie, tanto più che sarebbe privo dell'insegnamento del latino; lo studio della filosofia è altrettanto importante poiché sviluppa le capacità logico – argomentative del giovane.

Sulla collocazione delle predette nuove sezioni all'interno del liceo scientifico, ricorda che è intervenuto anche il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che – fermo restando il rispetto per la scelta operata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 – ha comunque ritenuto deboli le motivazioni addotte. Nello specifico, il CNPI ha ravvisato, come ha avuto modo di sottolineare, delle competenze più orientate sul piano professionale che su quello dell'apprendimento delle culture umanistica e scientifica, al punto da sottolineare una discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei, suggerendo pertanto un attento monitoraggio, *in itinere* e finale. Rispetto alle nuove discipline introdotte, a fronte di un quesito del CNPI circa la loro riconducibilità a classi di concorso esistenti o da istituire, il Ministero ha chiarito che esse saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno. Rileva quindi che in base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione a quello delle province di ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, per un totale di circa 100. Sottolinea che

sulla questione il CNPI ha eccepito il rischio di disuguaglianze, suggerendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una formulazione diversa, secondo la quale le sezioni avrebbero dovuto essere assegnate in modo « da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia ». Sul punto però il Governo non ha finora manifestato disponibilità ad apportare modifiche. Ritiene invece che il Governo dovrebbe valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa e garantita la qualità della didattica, sia rimessa all'autonomia scolastica l'istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100. Quanto ai destinatari di tale innovazione, il provvedimento stabilisce che siano tutti gli studenti, anche disabili, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico. A questo riguardo, il CNPI ha sottolineato l'importanza che il diritto all'istruzione dei disabili sia garantito come diritto fondamentale, senza limiti al numero dei posti dei docenti di sostegno; il CNPI ha chiesto altresì espressamente che fosse espunta la clausola « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ». Evidenzia come, anche a questo riguardo, tuttavia, il Governo non ha finora dimostrato disponibilità ad apportare correzioni.

Rileva inoltre che in ordine alle misure operative fissate dall'articolo 4, lo schema di regolamento dispone che, per le scuole statali, siano stipulate convenzioni tra gli Uffici scolastici regionali e il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP), sulla base di linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP. Le convenzioni che saranno stipulate dai gestori delle scuole paritarie non sono invece soggette al rispetto delle linee programmatiche. Concorda peraltro con il Consiglio di Stato che ha invitato ad esplicitare tale indicazione anche per i gestori di queste scuole. Relativamente alle verifiche periodiche dell'efficacia del nuovo indirizzo, di cui all'articolo 6, concorda con il CNPI che – ritenendo troppo generica la dizione – ha proposto una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, mentre il

Consiglio di Stato ha suggerito di monitorare anche l'adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Sempre il Consiglio di Stato ha invitato a chiarire quale sarà l'organo ministeriale deputato a svolgere quest'attività di valutazione. Ricorda quindi che sullo schema di regolamento si è espressa anche la Conferenza unificata, chiedendo che le province e i comuni fossero aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva; ha altresì chiesto che le province fossero inserite fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a). Auspica quindi che le considerazioni espresse dalla Conferenza Unificata siano garantite da modifiche che il Governo dovrebbe apportare al testo in esame. Riconosce quindi l'importanza che lo sport svolge nella sfera educativa e pedagogica: nell'ultimo ventennio lo sport ha rappresentato e rappresenta infatti per le nuove generazioni dell'infanzia e dell'adolescenza, con la famiglia e la scuola, il terzo pilastro educativo. Ricorda che tra gli 11 ed i 14 anni il 65 per cento dei ragazzi pratica in modo organizzato una disciplina sportiva; la capacità di trasmissione di principi e di etica rappresenta un valore aggiunto da sostenere con forza, anche rompendo schemi datati, ma ancora presenti, che vedono lo sport in contrasto con gli impegni di studio. Ritiene tuttavia che la scuola dovrebbe incrementare la creazione di strutture sportive scolastiche, da utilizzare anche in orari extrascolastici, avvalendosi della collaborazione dei soggetti che si dedicano allo sport dilettantistico. In definitiva, poiché si tratta di un'opzione e non di un obbligo, che amplia l'offerta formativa, considera che il liceo sportivo possa rappresentare un'opportunità utile per i giovani che intendano diventare degli atleti.

Elena CENTEMERO (Pdl) apprezza il lavoro svolto dal relatore, ricordando

come il provvedimento in esame s'inserisca negli indirizzi indicati da « Europa 2020 », che considerano lo sport come uno degli strumenti più utili per favorire l'inclusione sociale. Osserva, poi, come si è venuti incontro ad una grande richiesta del territorio, delle famiglie e degli studenti, richiamando al riguardo le forme di sperimentazione che risultano già avviate. Chiede, quindi, chiarimenti sul rapporto che vi sarà tra il nuovo liceo sportivo e le preesistenti sperimentazioni ad esaurimento, evidenziando che tali licei abbiano comunque un'impiantistica di qualità con insegnanti validi e preparati. Chiede, quindi, che nel parere venga chiesto al Governo di inserire la previsione secondo cui l'autorizzazione dei nuovi licei sia fatta d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, quale organo in grado di valutare concretamente le esperienze e le esigenze del territorio di riferimento. Ritiene, poi, importante prevedere un monitoraggio dell'attuazione del regolamento, istituendo una commissione ministeriale che possa seguire il primo operato dei nuovi licei. Aggiunge, infine, che auspica siano previste adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza delle palestre e dell'altra necessaria impiantistica sportiva.

Erica RIVOLTA (LNP) osserva come oramai da tempo si stia assistendo ad un depauperamento del liceo tradizionale a favore di altri numerosi indirizzi, fatto che rischia di far venir meno il potenziale d'istruzione insito nella classica offerta liceale. Esprime, quindi, il timore che gli studenti iscritti al nuovo liceo possano nutrire false aspettative su eventuali sbocchi lavorativi. Ritiene necessario, in ogni caso, che siano assicurate le strutture adeguate per svolgere le attività previste nel nuovo liceo, anche con riferimento alle scuole paritarie. Chiede, pertanto, che venga previsto un monitoraggio preciso e continuo dell'attuazione del regolamento.

Giuseppe SCALERA (PdL) ricorda come in Italia manchi una strategia di *marketing* efficiente nonché una efficace capacità gestionale per il mondo dello

sport, richiamando le esperienze negative di numerose amministrazioni locali che spesso non sanno gestire e lasciano addirittura andare in rovina l'impiantistica sportiva, invece di trasformarla in un elemento reddituale. Fatte tali premesse, considera giusto quindi ripartire dalla formazione liceale per sviluppare una cultura di *marketing* dello sport e di gestione degli impianti e delle società sportive che possa essere il volano di una futura crescita economica.

Claudio BARBARO (FLP), intervenendo per una precisazione, auspica che il provvedimento in esame non si configuri come provvedimento settoriale e non introduca sperequazioni, alimentando specifiche nicchie di interessi. Ritiene necessario invece che esso assuma carattere generale, affrontando le problematiche relative allo sport con un approccio che ne valorizzi il carattere educativo, culturale e professionale.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi per le considerazioni formulate, che auspica possano essere inserite nella proposta di parere. Ribadisce, inoltre, che il percorso formativo previsto per la sezione ad indirizzo sportivo consente l'accesso a qualsiasi corso di studi universitario, essendo l'offerta formativa equiparata a quella prevista per tutti gli altri percorsi formativi. Si augura, inoltre, che il Governo promuova l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito organo avente la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio le diverse esperienze regionali, a garanzia dell'uniformità dell'offerta tra le differenti aree del territorio nazionale. Ricorda, quindi, che le disposizioni previste dal provvedimento si applicano a decorrere dal prossimo anno scolastico, auspicando che il Governo si adoperi al fine di garantire che i docenti che saranno coinvolti siano qualificati e dotati di esperienza nel settore. Auspica, infine, che si tenga conto delle sperimentazioni già attuate presso alcuni istituti, pur trattandosi di esperienze relative alla

pratica sportiva e non alla didattica nell'ambito delle materie sportive, come previsto invece per la sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440 Governo.*

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 5291, «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che, con particolare riguardo alle competenze della Commissione Cultura, a seguito delle modifiche apportate al testo originario del disegno di legge, l'articolo 2, lettera e), n. 3), nell'ambito della revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto, delega ora il Governo a determinare il valore patrimoniale medio ordinario, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico, mediante un processo estimativo che consideri i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione ed al restauro nonché l'apporto alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico nazionale;

tenuto conto che l'articolo 2, comma 7, del nuovo testo delega il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi di cui

all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela, fra l'altro, del patrimonio artistico e culturale;

considerato che, a differenza del testo originario recato dall'articolo 11, non è più prevista la deducibilità dalla base imponibile della nuova imposta unica delle somme prelevate dall'artista o professionista, non essendo il regime più applicabile, in generale, ai lavoratori autonomi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si faccia riferimento, nell'individuazione delle unità immobiliari riconosciute di interesse storico ed artistico, all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 7, di estendere la prevista tutela anche a scuola e università.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle Province autonome ... 93

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 93

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 97

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 99

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 95

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut 96

AVVERTENZA 96

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 ottobre 2012.

Nell'ambito dell'esame della schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

L'audizione informale si è svolta dalle ore 10.50 alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Nuovo testo C. 5291.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 ottobre.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, illustra brevemente il nuovo testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della VI Commissione, ribadendo il giudizio favorevole già espresso nella precedente seduta sulle finalità complessive del provvedimento e giudicando positivamente le modifiche ad esso apportate dalla Commissione di merito. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (PdL), pur riconoscendo che il testo approvato dalla Commissione di merito migliora in diversi punti quello inizialmente proposto dal Governo, ritiene che esso resti gravemente lesivo dei diritti dei contribuenti, con riferimento a quanto previsto all'articolo 2, in ordine sia ai criteri che dovranno presiedere alla rideterminazione dei valori degli immobili sia agli strumenti di tutela dei diritti dei contribuenti che si ritenessero lesi dai provvedimenti dell'amministrazione finanziaria.

Osserva, in particolare, che attualmente al contribuente è consentito ricorrere solo davanti al tribunale amministrativo regionale, e solo per motivi di legittimità, contro gli atti amministrativi generali relativi alla determinazione delle tariffe d'estimo, ferma restando la possibilità di ricorrere davanti alle Commissioni tributarie contro gli atti amministrativi attributivi delle singole rendite catastali. In buona sostanza, cosa che a suo avviso è inaccettabile e gravemente lesivo dei diritti dei cittadini, nessun rimedio giurisdizionale di merito è consentito contro gli indicati atti generali della pubblica amministrazione, dato che alle Commissioni tributarie sarà dato giudicare solo della correttezza del procedimento di applicazione al caso singolo delle tariffe d'estimo pubblicate sulla Gazzetta ufficiale e che i tribunali amministrativi regionali possono decidere solo sulla legittimità degli atti che avranno provveduto a determinare tali tariffe.

Nel sottolineare, quindi, la gravità del *vulnus* anche costituzionale che le nuove norme sulla determinazione dei valori degli immobili, ove definitivamente approvate, arrecherebbero, alla luce delle competenze giurisdizionali sopra illustrate, ai diritti dei contribuenti e agli stessi fondamenti dello Stato di diritto, conclude chiedendo al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere uno specifico richiamo alla necessità di una revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettera *i*) del provvedimento in modo da garantire una maggiore tutela dei diritti dei contribuenti.

Raffaella MARIANI (PD), esprime un giudizio complessivamente positivo sul lavoro svolto dal relatore e sulla proposta di parere dallo stesso formulata. Ritiene, peraltro, che tale proposta di parere possa essere integrata sul punto relativo alla destinazione del gettito derivante dall'eventuale futura introduzione in ambito europeo di misure in materia di fiscalità ambientale, prevedendo espressamente che una parte di tale gettito dovrà essere riservata ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese, anche attraverso la riduzione dell'accisa sull'energia elettrica a carico delle stesse.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, in risposta alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene anzitutto che sia senz'altro accoglibile la proposta avanzata dalla collega Mariani di inserire nel parere un espresso richiamo alla necessità di destinare una quota parte del gettito derivante dall'eventuale introduzione in ambito europeo della cosiddetta *carbon tax* ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese. Quanto alla richiesta di modifica della proposta di parere avanzata dal collega Foti, dichiara che essa è senz'altro accoglibile a condizione che non si intenda ostacolare l'effettiva attuazione di una riforma, come quella del catasto, che appare sempre più urgente portare a compimento per eliminare le palesi distorsioni che

caratterizzano l'attuale sistema e per consentire di procedere al più presto ad una revisione delle aliquote IMU che vada a beneficio delle famiglie e dei ceti più disagiati e che più sono colpiti dalla crisi economica. Conclude, quindi, presentando una nuova formulazione della proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che la nuova formulazione della proposta di parere del relatore costituisca un punto di vista ragionevole fra le opposte ragioni del contribuente e di una riforma del catasto che ridistribuisca in maniera più equa e socialmente più sostenibile il peso della contribuzione fiscale sugli immobili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento, come riformulata dal relatore.

Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul decreto legge n. 158 del 2012 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Osserva, quindi, che il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli suddivisi in quattro capi, procede ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Tale riassetto presenta carattere di urgenza a seguito del profondo ridimensionamento dell'offerta assistenziale di tipo ospeda-

liero e, più in generale, della contrazione delle risorse destinate al SSN. In tale prospettiva viene quindi operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della governance del personale dipendente del SSN, nonché il completamento della riqualificazione e della razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica. Vengono inoltre adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario.

Con particolare riferimento agli ambiti di stretta competenza della VIII Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 6 che reca diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l'applicazione della normativa antincendio delle strutture sanitarie e per accelerare l'utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari.

In particolare, il comma 1 consente nei contratti di partenariato pubblico privato per i lavori riguardanti l'edilizia sanitaria, la cessione, come componente del corrispettivo, di strutture ospedaliere da dismettere, anche ove sia necessario il cambio di destinazione d'uso.

Il comma 2 assegna, con intesa in Conferenza Stato-regioni, per gli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio, una quota parte dei residui delle risorse statali stanziata annualmente per interventi in edilizia sanitaria. La normativa tecnica antincendio delle strutture sanitarie e sociosanitarie viene modificata al fine di semplificarne l'applicazione per tipologia di struttura sanitaria, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, in base ai seguenti criteri e principi direttivi: *a*) articolazione della normativa per tipologia di struttura sanitaria e socio-sanitaria, per semplificare ed economizzare a parità di sicurezza; *b*) semplifica-

zione della normativa per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 che regola le tecniche di prevenzione incendi, per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private; c) deroga per le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche dall'applicazione della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi per le attività pubbliche e private sottoposte a controllo e verifica da parte dei Vigili del fuoco, in caso di dismissione delle medesime strutture entro tre anni a partire dal 7 ottobre 2011, data di entrata in vigore del suddetto decreto, con obbligo delle regioni e delle province autonome di realizzazione di nuove strutture in regola con la normativa vigente; d) semplificazione della suddetta disciplina di prevenzione incendi per determinate strutture di ricovero a ciclo diurno e altre strutture sanitarie, fermo restando il rispetto delle disposizioni sulla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il comma 3, al fine di velocizzare le procedure di assegnazione e utilizzo delle risorse previste per la costruzione di case di cura e custodia per gli internati presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, derogando alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi in edilizia sanitaria, prevede: la ripartizione delle risorse tra le regioni e province autonome con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in Conferenza Stato-regioni; l'assegnazione delle risorse e l'approvazione del programma di realizzazione proposto dalla singola regione o provincia autonoma, con decreto del Ministro della salute.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento in esame e tenuto,

altresì, conto delle norme di più immediata competenza – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della VIII Commissione, ferma restando l'opportunità di attendere gli esiti dell'esame degli emendamenti, tuttora in corso presso la Commissione di merito, prima di definire una proposta di parere che possa eventualmente evidenziare anche spunti e rilievi di interesse nelle disposizioni in precedenza richiamate o su nuovi argomenti, che dovessero essere inclusi nel testo, nella predetta fase emendativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 ottobre 2012.

Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 4573 Motta.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. (Nuovo testo C. 5291).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5291 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

giudicati pienamente condivisibili gli obiettivi complessivi del disegno di legge delega che mira a riordinare il sistema fiscale in un'ottica di maggiore razionalità ed equità, a contrastare i fenomeni dell'evasione, dell'elusione e dell'erosione ed a rendere migliore il rapporto con i contribuenti in un contesto di reciproca fiducia e collaborazione fra fisco e contribuente;

valutato, in particolare, molto positivamente, il complesso dei principi e dei criteri direttivi in materia di riforma del catasto, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, che, da un lato, mantiene ferma la finalità generale di una revisione del catasto dei fabbricati capace di correggere le sperequazioni e le distorsioni dell'attuale sistema (attraverso una nuova classificazione degli immobili – basata non sui «vani», ma sulla loro superficie – e una più efficace correlazione del loro valore alla localizzazione degli stessi e alle loro effettive caratteristiche edilizie) e, dall'altro, definisce in modo più chiaro e completo, rispetto al testo iniziale, il quadro entro il quale il legislatore delegato dovrà esercitare i propri compiti perseguendo, fra gli altri, gli obiettivi di un pieno coinvolgimento dei comuni, anche ai fini della tassazione degli immobili non ancora censiti; di una più adeguata tutela

degli immobili di interesse storico e artistico; di una determinazione del valore degli immobili più aderente all'effettiva situazione del mercato immobiliare; di una più netta e più giusta formulazione del principio dell'invarianza del gettito, con l'espressa previsione della necessità, all'atto dell'entrata in vigore dell'efficacia impositiva dei nuovi valori catastali, di procedere alla revisione delle aliquote delle imposte sui trasferimenti e dell'IMU, che tenga conto delle condizioni socio-economiche e della composizione delle famiglie interessate;

apprezzato il fatto che, in tema di riordino del settore delle «*tax expenditures*» (vale a dire dei trasferimenti di risorse pubbliche derivanti da una qualunque forma di riduzione di obblighi fiscali – esenzione, deduzione, detrazione, eccetera –) e di eliminazione o riduzione delle spese che appaiono in tutto o in parte non più giustificate, il provvedimento fa espressamente salva la tutela, fra gli altri beni fondamentali, del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente;

preso atto dell'intervenuta soppressione, in sede di esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, dell'articolo 14 del provvedimento, recante norme in materia di fiscalità ambientale;

ritenuto che tale intervento soppressivo sia da considerarsi opportuno, atteso che l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove forme di fiscalità ambientale prima dell'entrata in vigore della nuova direttiva quadro europea sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di

cui alla comunicazione COM(2011)169, si tradurrebbe, di fatto, in una penalizzazione delle aziende italiane, a tutto vantaggio di quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato, tuttavia, necessario che, all'atto dell'entrata in vigore della sopra citata nuova normativa europea, l'Italia proceda tempestivamente al suo recepimento, ponendo a base di tale futuro intervento il coerente perseguimento, fra gli altri, degli obiettivi di una revisione

della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del loro contenuto di carbonio, nonché della prioritaria destinazione del gettito derivante dalla possibile introduzione della *carbon tax* al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e al rafforzamento degli interventi volti alla tutela dell'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. (Nuovo testo C. 5291).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5291 «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

giudicati pienamente condivisibili gli obiettivi complessivi del disegno di legge delega che mira a riordinare il sistema fiscale in un'ottica di maggiore razionalità ed equità, a contrastare i fenomeni dell'evasione, dell'elusione e dell'erosione ed a rendere migliore il rapporto con i contribuenti in un contesto di reciproca fiducia e collaborazione fra fisco e contribuente;

valutato, in particolare, molto positivamente, il complesso dei principi e dei criteri direttivi in materia di riforma del catasto, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, che, da un lato, mantiene ferma la finalità generale di una revisione del catasto dei fabbricati capace di correggere le sperequazioni e le distorsioni dell'attuale sistema (attraverso una nuova classificazione degli immobili – basata non sui «vani», ma sulla loro superficie – e una più efficace correlazione del loro valore alla localizzazione degli stessi e alle loro effettive caratteristiche edilizie) e, dall'altro, definisce in modo più chiaro e completo, rispetto al testo iniziale, il quadro entro il quale il legislatore delegato dovrà esercitare i propri compiti perseguendo, fra gli altri, gli obiettivi di un pieno coinvolgimento dei comuni, anche ai fini della tassazione degli immobili non ancora censiti; di una più adeguata tutela

degli immobili di interesse storico e artistico; di una determinazione del valore degli immobili più aderente all'effettiva situazione del mercato immobiliare; di una più netta e più giusta formulazione del principio dell'invarianza del gettito, con l'espressa previsione della necessità, all'atto dell'entrata in vigore dell'efficacia impositiva dei nuovi valori catastali, di procedere alla revisione delle aliquote delle imposte sui trasferimenti e dell'IMU, che tenga conto delle condizioni socio-economiche e della composizione delle famiglie interessate;

apprezzato il fatto che, in tema di riordino del settore delle «*tax expenditures*» (vale a dire dei trasferimenti di risorse pubbliche derivanti da una qualunque forma di riduzione di obblighi fiscali – esenzione, deduzione, detrazione, eccetera –) e di eliminazione o riduzione delle spese che appaiono in tutto o in parte non più giustificate, il provvedimento fa espressamente salva la tutela, fra gli altri beni fondamentali, del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente;

preso atto dell'intervenuta soppressione, in sede di esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito, dell'articolo 14 del provvedimento, recante norme in materia di fiscalità ambientale;

ritenuto che tale intervento soppressivo sia da considerarsi opportuno, atteso che l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove forme di fiscalità ambientale prima dell'entrata in vigore della nuova direttiva quadro europea sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, di

cui alla comunicazione COM(2011)169, si tradurrebbe, di fatto, in una penalizzazione delle aziende italiane, a tutto vantaggio di quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato, tuttavia, necessario che, all'atto dell'entrata in vigore della sopra citata nuova normativa europea, l'Italia proceda tempestivamente al suo recepimento, ponendo a base di tale futuro intervento il coerente perseguimento, fra gli altri, degli obiettivi di una revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del loro contenuto di carbonio, nonché della prioritaria destinazione del gettito derivante dalla possibile introduzione della *carbon tax* al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili; al rafforzamento degli interventi volti alla tutela

dell'ambiente; ad interventi di riduzione del costo dell'energia per le piccole e medie imprese, anche attraverso la riduzione dell'accisa sull'energia elettrica a carico delle stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di precisare meglio all'articolo 2, comma 2, lettera *i*) gli strumenti e i modi concreti a disposizione del contribuente per far valere i propri diritti in ordine alla corretta attribuzione delle nuove rendite catastali attribuite ai fabbricati, garantendo, comunque, il rispetto del principio del contraddittorio fra le parti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federagenti, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	101
Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	101

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti di Federagenti, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.25.

Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinate. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
AVVERTENZA	106

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che è pervenuto alla Commissione il testo del disegno di legge in esame come mo-

dificato nel corso dell'esame dalla VI Commissione. Su tale testo oggi dovrà essere espresso il parere.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, informa la Commissione che la Commissione Finanze, nel corso dell'esame in sede referente, ha modificato ampiamente il disegno di legge recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita; da un punto di vista strettamente formale, ora il testo – in origine articolato su 17 articoli – è strutturato su soli 4 articoli.

Chiarisce che nella presente relazione si soffermerà sulle parti del testo modificate maggiormente connesse alle materie attinenti la competenza della X Commissione.

Nell'articolo 1 (che riassume in sé il preesistente articolo 1, recante la delega, e gli articoli già 16 e 17, concernenti le procedure e l'invarianza finanziaria) occorre segnalare l'introduzione di una disposizione, al comma 3, che prevede che,

nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi nell'attuazione della delega ai pareri parlamentari, debba trasmettere nuovamente i testi alle Commissioni competenti con le osservazioni e eventuali modificazioni; solo dopo un ulteriore parere il governo può procedere.

Nell'articolo 2, concernente la revisione del catasto, nel quale sono anche confluiti gli articoli già 3 e 4, è stato introdotto fra i principi della delega anche una nuova procedura finalizzata alla determinazione del patrimonio abitativo in relazione alle unità immobiliari di interesse storico e artistico; nelle disposizioni relative alla stima e monitoraggio dell'evasione fiscale sono state meglio definiti i compiti e le finalità della commissione, da istituire presso il MEF, incaricata di redigere il rapporto annuale sull'evasione fiscale e contributiva.

Al comma 8 dell'articolo 2 (già articolo 4-*bis*) è stata introdotta la previsione della predisposizione da parte del Governo, nell'esercizio della delega, di norme dirette a coordinare la sua attuazione con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole per la alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

All'articolo 3 (che unifica i precedenti articoli da 5 a 10), tra le norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti riguardanti in particolare le imprese di maggiori dimensioni, che dovranno costituire sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, è stata prevista l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano a meccanismi di tutoraggio, nonché la previsione di una specifica delega per ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari.

I commi 12 e 13, introdotti nel corso dell'esame dalla Commissione, recano una delega al Governo per una complessiva razionalizzazione e revisione dell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria, sulla base di principi e criteri direttivi che includono: l'accorpamento delle strutture

aventi compiti omogenei; il potenziamento del dipartimento delle finanze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo delle agenzie fiscali; la trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Agenzia dei giochi; la riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale; il rafforzamento delle sinergie con Corpo della Guardia di finanza e altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; la salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti e degli operatori economici, in particolare nel senso della riduzione degli oneri burocratici; la valorizzazione delle competenze professionali e la tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali; l'integrazione delle banche dati esistenti presso l'amministrazione finanziaria. Con il comma 14, già articolo 10 relativo al contenzioso tributario e alla riscossione degli enti locali, sono stati meglio definiti i principi e i criteri direttivi finalizzati all'esercizio della delega con l'obiettivo di assicurare certezza, efficienza ed efficacia della riscossione, nonché, in relazione all'eventuale esternalizzazione delle funzioni di riscossione, assicurare la massima trasparenza e certezza, introducendo adeguati sistema di controllo.

Il nuovo articolo 4 del disegno di legge unifica il contenuto dei precedenti articoli 11, 12, 13 e 15 (l'articolo 14, concernente la fiscalità ambientale, è stato soppresso); ricorda che l'articolo 11 recava i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa: in particolare, i decreti legislativi devono prevedere l'assimilazione dell'imposizione su tutti i redditi d'impresa commerciale o di lavoro autonomo, da assoggettare a un'imposta unica individuata nell'imposta sul reddito delle società (IRES); devono disporre l'introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, che possano anche prevedere pagamenti forfetari, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possono essere previste particolari premialità per le nuove attività produttive; devono introdurre forme di opzionalità per i contri-

buenti. Ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 4, il Governo nell'esercizio della delega dovrà anche chiarire la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità all'IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

Ai sensi del comma 3 (già articolo 12), la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale. In particolare, si prescrive l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi; è stato inoltre introdotto il principio della revisione e razionalizzazione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, con il duplice obiettivo di evitare indebiti vantaggi fiscali da un lato e favorire, dall'altro, la continuità dell'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche fra familiari. Con i commi 6 e 7, infine, è ridefinita la delega al Governo a riordinare la disciplina in materia di giochi, con l'introduzione, fra l'altro, di specifiche disposizioni rivolte al rilancio del settore ippico.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta al rafforzamento di una politica fiscale mirata con decisione a spostare il prelievo e la pressione fiscale da lavoro e impresa alla rendita finanziaria e al consumo di beni di lusso (*vedi allegato 1*).

Raffaello VIGNALI (PdL) chiede al relatore di prevedere nella proposta di parere un'ulteriore osservazione volta ad inserire quale principio che il Governo

dovrà seguire nell'esercizio della delega il criterio di proporzionalità nella definizione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie con riferimento alla dimensione delle imprese.

Alberto TORAZZI (LNP), sottolineato che nel provvedimento in esame è affrontata la questione della revisione del catasto in termini che potrebbero essere condivisibili, ritiene che il sistema individuato deve essere omogeneamente applicato su tutto il territorio nazionale. Con riferimento alle disposizioni sull'IVA, ricorda che la normativa europea ammette disomogeneità di applicazione all'interno dei diversi Stati membri solamente per la tassazione diretta. Sottolinea al riguardo che l'Italia è un paese manifatturiero e che, a differenza di molti altri Stati membri la cui economia è principalmente basata su scambi commerciali, è interessato notevolmente dalla tassazione diretta. Ritiene che il Governo italiano avrebbe dovuto agire in maniera più incisiva a livello europeo per evidenziare questo aspetto che penalizza molto i cittadini italiani. Osserva, infine, che in base a notizie di stampa estera, l'Italia e la Spagna, che pure si sono dichiarate favorevoli alla *Tobin tax*, non sarebbero tra i primi nove paesi firmatari della cooperazione rafforzata. Riterrebbe pertanto opportuno avere maggiori informazioni sulla vicenda.

Stefano SAGLIA (PdL), espresso apprezzamento per il lavoro del relatore, riterrebbe preferibile prevedere, al posto dell'osservazione proposta, un'osservazione finalizzata al rafforzamento di una politica fiscale mirata alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e sull'impresa.

Andrea LULLI (PD) riformula la proposta di parere recependo le osservazioni dei colleghi Saglia e Vignali (*vedi allegato 2*). Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Torazzi sulla *Tobin tax*, che condivide nel merito, osserva che si tratta di materia estranea al provvedimento in esame.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto contrario sulla proposta di parere, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (Misto-LI-PLI), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato, la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal prossimo 15 ottobre.

Ricorda, preliminarmente, che il Parlamento si è occupato più volte della Convenzione delle Alpi e segnatamente del suo Protocollo sui trasporti, risalente a oltre vent'anni fa. Un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove protocolli allegati alla Convenzione era già stato presentato, infatti, nella XIV e nella XV legislatura, senza riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva che è invece intervenuta – con l'esclusione dell'atto in esame – con la legge 5 aprile 2012, n.50; in questa legislatura, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, dopo l'approvazione al Senato il 14 maggio 2009, ha iniziato il 15 luglio 2009 il suo *iter* alla Camera, ove un emendamento approvato dalla Commissione Affari esteri ha espunto il Protocollo trasporti dal novero degli atti oggetto di autorizzazione alla ratifica.

Successivamente, il Senato ha approvato in via definitiva (21 marzo 2012) il nuovo testo trasmesso da Montecitorio. È

stata contestualmente avviata un'iniziativa parlamentare per la ratifica separata del Protocollo sui trasporti, sia al Senato che alla Camera. L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il 18 settembre scorso la proposta di legge attualmente in esame.

Ricorda che il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina. Per quanto attiene ai trasporti pubblici, il Protocollo prevede innanzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino.

Il Protocollo si compone di 25 articoli suddivisi in Capitoli.

Segnala, in particolare, che in materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo, che ha sempre costituito il profilo di maggiore criticità nel corso dell'esame parlamentare, fissa l'impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo ad alcune condizioni è consentita la realizzazione di progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intra-alpino. I trasporti pubblici dovranno essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, mentre si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico. Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.

Sottolinea che la materia in questione è stata oggetto di una disamina in sede parlamentare particolarmente approfondita, come hanno confermato le audizioni

svolte dalla Commissione di merito in occasione dell'*iter* del precedente provvedimento.

Segnala altresì che, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata dell'articolo 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) e del citato articolo 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che la proposta di legge in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla

ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nella giornata di domani dovrà essere deliberato il parere sul disegno di legge e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione.

C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita* (C. 5291 Governo), nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condividendo gli obiettivi del progetto di delega, orientato alla correzione degli aspetti maggiormente critici del sistema fiscale nell'ottica di favorire la crescita e l'equità;

sottolineando la necessità di ottenere i massimi risultati nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, e condividendo l'obiettivo – segnalato anche da alcune delle modificazioni apportate dalla Commissione finanze – di destinare in prospettiva le maggiori risorse rivenienti dall'adempimento

di tale finalità all'allentamento della pressione fiscale sui cittadini e sul sistema delle imprese;

invitando il Governo ad operare quanto più possibile nel senso della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese di piccole dimensioni ed apprezzando la finalità di prevedere eventuali premialità in favore delle nuove attività produttive,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo provveda quanto prima possibile a rafforzare una politica fiscale mirata con decisione a spostare il prelievo e la pressione fiscale dal lavoro e l'impresa alla rendita finanziaria e al consumo di beni di lusso.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita* (C. 5291 Governo), nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

condividendo gli obiettivi del progetto di delega, orientato alla correzione degli aspetti maggiormente critici del sistema fiscale nell'ottica di favorire la crescita e l'equità;

sottolineando la necessità di ottenere i massimi risultati nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, e condividendo l'obiettivo – segnalato anche da alcune delle modificazioni apportate dalla Commissione finanze – di destinare in prospettiva le maggiori risorse rivenienti dall'adempimento di tale finalità all'allentamento della pressione fiscale sui cittadini e sul sistema delle imprese;

invitando il Governo ad operare quanto più possibile nel senso della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese di piccole dimensioni ed apprezzando la finalità di prevedere eventuali premialità in favore delle nuove attività produttive,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo provveda quanto prima possibile a rafforzare una politica fiscale mirata alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e sull'impresa;

b) preveda la Commissione di merito di inserire quale principio che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega il criterio di proporzionalità nella definizione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie con riferimento alla dimensione delle imprese.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103-5236-5247-A 109

SEDE REFERENTE:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa (*Esame e rinvio*) 109

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) 112

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 ottobre 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
C. 5103-5236-5247-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 10.40 alle 10.50 e dalle 14.40 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali.

C. 5463 Moffa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, concernente l'ordinamento e la struttura organizzativa degli enti pubblici previdenziali: il provvedimento, in particolare, modifica i principi generali ai quali i regolamenti interni di organizzazione devono uniformarsi, rivedendo composizione e funzioni degli organi di *governance*.

Al riguardo ricorda, in via preliminare, che la disciplina degli enti previdenziali pubblici negli ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo accorpamento degli enti rimasti pubblici a seguito della privatizzazione delle casse professionali;

tale processo è giunto a compimento con il decreto-legge n. 201 del 2011, che, nel disporre la soppressione di INPDAP ed ENPALS (e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS) ha lasciato in vita unicamente INPS e INAIL. Per quanto concerne la *governance* degli enti, rammenta altresì che la disciplina di base, recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994 (che individuava quali organi il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci ed il direttore generale), è stata ampiamente rivista dal decreto-legge n. 78 del 2010, che – in particolare – ha sostanzialmente convogliato nella figura del solo presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al presidente e al consiglio di amministrazione (conseguentemente soppresso), configurando quindi un organo monocratico al vertice degli Istituti. Per quanto attiene, invece, alla composizione dei consigli di indirizzo e sorveglianza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati regionali e provinciali, ricorda che il decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto una riduzione del numero dei componenti non inferiore al 30 per cento.

Passando, più specificamente, ai contenuti del provvedimento in esame, rileva che per quanto concerne gli organi degli enti si prevede in primo luogo la soppressione del presidente quale organo monocratico, con il conseguente trasferimento delle funzioni ad esso attualmente attribuite al consiglio di amministrazione e al consiglio di strategia e controllo; vengono, poi, riviste composizione e funzioni del consiglio di strategia e controllo (che sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza), del collegio dei sindaci e del direttore generale; infine, viene prevista la creazione di un organismo indipendente di valutazione.

Fa presente che la proposta configura il consiglio di amministrazione come composto da cinque membri, che eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente; i componenti del consiglio di amministrazione, scelti in base a criteri di alta

professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Evidenzia che il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e di controllo una relazione sull'attività svolta. Sottolinea, quindi, che al consiglio di amministrazione spetta la nomina dei componenti dell'organo di controllo interno (potere attualmente riservato al Presidente), d'intesa con il consiglio di strategia e controllo.

Si sofferma, poi, sul consiglio di strategia e controllo, composto da 12 membri, di cui cinque in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e cinque in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale; il consiglio di strategia e controllo sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza, composto da 24 membri. Osserva che i componenti del consiglio di strategia e controllo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti con specifica competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto

negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici. Per quanto riguarda le funzioni dell'organo (determinazione degli obiettivi strategici pluriennali; emanazione delle direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approvazione in via definitiva del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei piani pluriennali e dei criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento), segnala che restano sostanzialmente confermate quelle attualmente attribuite al consiglio di indirizzo e vigilanza; viene poi stabilito che il possesso dei requisiti per la nomina a componente del consiglio di amministrazione e del consiglio di strategia e controllo deve essere comprovato da apposito *curriculum* (da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale); inoltre, viene prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e quella di componente del consiglio di strategia e di controllo.

Fa notare che il provvedimento rafforza anche la figura del direttore generale (sempre nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del consiglio di amministrazione, come attualmente previsto), sancendone la partecipazione, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e specificando che ad esso competono la gestione dell'ente e il conferimento e la revoca dei dirigenti generali; la sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina ed è, normalmente, di 5 anni.

Sottolinea che il collegio dei sindaci viene ridotto a tre membri (dagli attuali sette), di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico, e può anche non essere un dipendente pubblico, mentre i suoi componenti devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate. Ricorda, poi, che per il collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL sono nominati due membri supplenti e che

lo stesso provvedimento specifica le funzioni del collegio, prevedendo che ad esso compete (oltre alle funzioni di cui all'articolo 2043 del codice civile) la vigilanza sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrative dall'ente.

Segnala che, per quanto riguarda la durata degli organi, il provvedimento conferma la disciplina vigente (comma 8), in base alla quale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; esso dispone, inoltre, l'istituzione dell'organismo interno di valutazione (già previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo n. 150 del 2009, cosiddette « riforma Brunetta »), con il compito di definire il sistema della valutazione della *performance*: i componenti dell'organismo indipendente di valutazione devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Fa notare che essi non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Sottolinea, poi, che l'organismo indipendente di valutazione è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo, ed è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima fascia dell'ente, collocati fuori ruolo.

Infine, osserva che il provvedimento prevede che ai componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di strategia e di controllo e al presidente del collegio dei sindaci dell'ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo (attualmente previsto per il solo Presidente) stabilito con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne, dunque, il prosieguo dell'esame, considerato che risultano in corso di presentazione altre proposte di legge vertenti sulla medesima materia, propone di attendere che queste vengano effettivamente assegnate alla Commissione e possano, conseguentemente, essere abbinate al progetto di legge in titolo, al fine di poter avviare la discussione avendo chiaro il quadro complessivo delle proposte medesime.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ritiene che si possa procedere nel senso appena indicato dal relatore, a condizione che le preannunciate, ulteriori, proposte di legge sull'argomento siano assegnate alla Commissione entro la metà della prossima settimana; in caso contrario, la Commissione stessa – considerati anche i tempi di programmazione previsti per l'Assemblea – dovrà procedere senza indugi con l'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella scorsa settimana la Commissione ha acquisito dal Governo dati ed elementi conoscitivi sulla potenziale platea dei soggetti beneficiari dei provvedimenti in esame, unitamente ai conseguenti oneri finanziari.

Preso atto che i gruppi hanno approfondito detta documentazione e che, pertanto, vi è ora l'esigenza di verificare la possibile unificazione – in tempi rapidi – dei progetti di legge in esame, propone di procedere alla nomina di un comitato ristretto per lo svolgimento dell'ulteriore istruttoria legislativa sulle proposte di legge nn. 3693, 5215 e 5219.

La Commissione delibera di nominare un comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda che i provvedimenti in titolo intervengono su problematiche che presentano un'urgenza pari a quella dei progetti di legge concernenti i cosiddetti « esodati ».

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'auspicare che i lavori del comitato ristretto appena nominato, vista l'urgenza di intervenire sull'argomento, si possano concludere già entro la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 113

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 116

ALLEGATO 1 (*Emendamenti dei relatori e subemendamenti*) 130

ALLEGATO 2 (*Nuovo emendamento presentato dai relatori*) 142

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 145

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VI Commissione (Finanze) il prescritto parere sulle

parti di competenza del disegno di legge n. 5291, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, quale risultante dagli emendamenti approvati.

Osserva che il disegno di legge, che nella versione originaria si componeva di 17 articoli, accorpati in 4 articoli a seguito dell'approvazione degli emendamenti, reca all'articolo 1 una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale.

La relazione illustrativa chiarisce che la delega è volta a perseguire gli stessi obiettivi di crescita ed equità già messi in campo attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «Salva Italia»). La proposta di riforma non si pone quindi come un intervento radicale, volto ad attuare un particolare modello teorico di *tax design*, ma intende intervenire per

correggere alcuni aspetti critici del sistema, in modo da renderlo più favorevole alla crescita e all'equità.

In particolare, l'articolo 2 contiene disposizioni concernenti revisione del catasto dei fabbricati, stime e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di erosione fiscale.

L'articolo 3 reca misure in materia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e di revisione del rapporto tra fisco e contribuente, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio e la razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, nonché la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali.

Osserva quindi che, per quanto riguarda le competenze della XII Commissione, la disposizione maggiormente rilevante è quella confluita ai commi 6 e 7 dell'attuale articolo 4 (*ex* articolo 15 del testo originario del provvedimento), recanti misure in materia di giochi pubblici. Se, nella versione originaria, si configurava il rischio di una sovrapposizione tra la disposizione in esame e quella contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, in materia di tutela della salute, attualmente in corso di esame presso la XII Commissione, tale pericolo sembra essere superato attraverso l'approvazione dell'emendamento 15.100 del relatore, avvenuta nella seduta della VI Commissione dello scorso 5 ottobre.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, dunque, il Governo è delegato ad attuare il riordino delle disposizioni a legislazione vigente in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

Il successivo comma 7 stabilisce i principi e criteri direttivi sulla base dei quali deve essere effettuato tale riordino, tra i quali si segnalano, in particolare: raccolta

sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali; disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali; riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché in materia di disciplina relativa alle corse ippiche; rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate; anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni; riordino ed implementazione delle vigenti disposizioni relative ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco *on-line*; razionalizzazione territoriale della rete di rac-

colta del gioco; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco.

Si prevede altresì, anche a fini di rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega Ippica Italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega Ippica Italiana, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il settantaquattro ed il settantasei per cento, da destinare al pagamento delle vincite; alimentazione del predetto fondo mediante quote versate dagli iscritti alla Lega Ippica Italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Alla luce del contenuto del disegno di legge in esame, recante numerose disposizioni di delega, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole, salvo eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione proseguirà nell'esame del disegno di legge in oggetto, addivenendo all'espressione di un parere, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 16.

Andrea SARUBBI (PD) fa presente che l'articolo 4, comma 7, lettera *i*), del nuovo testo trasmesso dalla Commissione Finanze – che indica, tra i criteri di delega in materia di giochi pubblici, la razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 – potrebbe risultare in contrasto con quanto la Commissione sta deliberando nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5440, di conversione del decreto-legge n. 158, che all'articolo 7, con particolare riferimento al comma 10 del predetto decreto-legge, che prevede la pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera *a*). Chiede pertanto chiarimenti al Governo sul possibile contrasto evidenziato.

Il ministro Renato BALDUZZI osserva che il testo in esame individua un criterio di delega in termini tali che la sua attuazione può tener conto di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158 del 2012.

Andrea SARUBBI (PD) invita in ogni caso a segnalare nel parere la necessità di tenere conto di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda innanzitutto che i sindaci devono avere ampi poteri sia in merito alla localizzazione delle sale da gioco, sia per esercitare maggiormente l'interdizione e il diniego

all'apertura di nuove sale gioco e alla collocazione di « macchinette » tipo « vlt » e « videopoker ». Esprime poi la preoccupazione che la cosiddetta razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco finisca invece in concreto per dare la possibilità di incrementare il numero delle sale da gioco e di queste « macchinette ». Ritiene anche che debba essere rivista l'attuale localizzazione di sale gioco e « macchinette », ricordando che nel decreto sanità il suo gruppo politico ha presentato emendamenti al riguardo. Anche per queste ragioni, pur ravvisando l'opportunità di porre una condizione volta ad ampliare nel merito i poteri dei sindaci in tale parere annuncia che il gruppo della Lega Nord voterà contro.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ritiene che, nell'ambito di un parere comunque favorevole, si potrebbe esprimere un'osservazione che recepisca quanto emerso dall'intervento del deputato Sarubbi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la Commissione potrebbe esprimere anche una condizione sull'argomento.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, propone conclusivamente di esprimere parere favorevole con una condizione, volta a prevedere che la lettera *i*) del comma 7 dell'articolo 4 sia riformulata nel senso di fare esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati 45 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.115 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, comunica, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Livia Turco, di aver predisposto un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Livia TURCO (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto dell'emendamento 1.143 dei relatori, sostitutivo dell'articolo 1 (*vedi allegato 2*), fa presente che, nell'elaborarne il testo, i relatori hanno tenuto conto dei numerosi emendamenti presentati, che sono stati esaminati con molta attenzione, anche in collaborazione con il Governo.

A suo avviso, la realizzazione della riforma in materia sanitaria è possibile solo tramite il raggiungimento di un'intesa tra il Governo, le regioni e i medici.

Nella riformulazione dell'articolo 1 proposta, infatti, il soggetto che diventa protagonista del sistema di cura primario è la regione, che definisce l'organizzazione dei servizi territoriali, che rispondono ai

principi, ai criteri e alle finalità presenti già nel testo originario del decreto-legge, vale a dire la promozione della continuità assistenziale, garantendo la presa in carico del paziente. Ciò avviene attraverso l'integrazione sociosanitaria tra servizi sanitari e servizi sociali, le unità monoprofessionali con l'organizzazione dei medici di famiglia, e attraverso le unità multiprofessionali.

In particolare, ritiene decisivo che i medici di famiglia svolgano un ruolo innovativo, al fine di mantenere e rafforzare il sistema delle cure primarie, in mancanza delle quali l'esistenza stessa di tale sistema potrebbe essere messa in dubbio.

Parimenti, reputa importante l'aver reso ancora più netta, rispetto al testo originario dell'articolo 1, la formulazione relativa all'istituzione, con il comma 3, del ruolo unico.

Osserva quindi che i commi 5 e 6 definiscono il percorso applicativo della norma, che ritiene importante poiché in tal modo con il decreto non soltanto si definiscono i principi dell'organizzazione della medicina territoriale e le professionalità, ma si permette di esercitare al meglio quelle professionalità con un percorso attuativo, rinviando alla contrattazione con i medici di famiglia e al rinnovo delle convenzioni la definizione di tempi e modalità.

Auspica pertanto che il percorso delineato possa realizzarsi con il pieno concorso di Governo, regioni e organizzazioni dei medici di famiglia, con il raggiungimento di un accordo, anche evitando l'applicazione di quanto previsto al comma 6, che prevede un percorso provvisorio nelle more della conclusione delle trattative.

Si augura infine che quanto previsto nell'emendamento in esame possa incontrare il parere favorevole di tutte le componenti della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che sarà possibile presentare subemendamenti al testo proposto dai relatori fino alle ore 12 di oggi.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la pre-

sentazione di emendamenti interamente sostitutivi di articoli del testo del decreto-legge, come l'emendamento 1.143 dei relatori, comporti una violazione dell'obbligo di omogeneità che la recente sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale riferisce non solo al decreto-legge, ma anche alla relativa legge di conversione. Ribadisce dunque il proprio malcontento per il modo di procedere che stanno adottando i relatori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che il termine stabilito per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.143 è congruo in quanto bisogna dar modo agli uffici di valutare le proposte emendative che saranno presentate e di metterle in ordine di votazione, qualora si dovesse passare all'esame dell'articolo 1 nell'arco della giornata odierna. Avverte altresì che si procederà ora all'esame e alla votazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 4.115 dei relatori.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Laura Molteni 0.4.115.28, Palagiano 0.4.115.11 e 0.4.115.12 e Stagno D'Alcontres 0.4.115.2. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento Miotto 0.4.115.34, mentre propone l'accantonamento dei subemendamenti Grassi 0.4.115.33 e Laura Molteni 0.4.115.31. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Laura Molteni 0.4.115.30, propone di accantonare il subemendamento Calgaro 0.4.115.4 ed esprime parere contrario sul subemendamento Stagno D'Alcontres 0.4.115.8. Propone di accantonare il subemendamento Binetti 0.4.115.43, nell'ottica di consentire alla presentatrice di elaborare una riformulazione. Invita, quindi, al ritiro il presentatore del subemendamento Palagiano 0.4.115.13 e propone di accantonare i seguenti subemendamenti che si riferiscono alla lettera c) del comma 1: Miotto 0.4.115.32, Laura Molteni 0.4.115.45 e 0.4.115.44, nonché Palagiano 0.4.115.14. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Rondini 0.4.115.5 e 0.4.115.6,

Palagiano 0.4.115.15, 0.4.115.16, 0.4.115.18 e 0.4.115.17, Calgaro 0.4.115.39, Palagiano 0.4.115.19, Binetti 0.4.115.42, Palagiano 0.4.115.20 e Lenzi 0.4.115.9. Propone di accantonare il subemendamento Palagiano 0.4.115.21, per dar modo al presentatore di elaborare una riformulazione, nonché; allo stesso fine, il subemendamento Binetti 0.4.115.41. Invita poi al ritiro il presentatore del subemendamento Palagiano 0.4.115.22. Esprime parere favorevole sul subemendamento Miotto 0.4.115.35, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo le parole «sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento,» le sole parole: «su proposta del direttore di dipartimento». Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Calgaro 0.4.115.37 e sugli identici subemendamenti Laura Molteni 0.4.115.46 e Lenzi 0.4.115.10. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento Di Virgilio 0.4.115.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto» con le seguenti: «Su proposta dell'interessato, con l'assenso dell'azienda, tale». Invita al ritiro del subemendamento Miotto 0.4.115.36, ed esprime parere contrario sui subemendamenti Rondini 0.4.115.7, Palagiano 0.4.115.26 e Binetti 0.4.115.40. Invita al ritiro del subemendamento Roccella 0.4.115.3 ed esprime altresì parere contrario sui subemendamenti Palagiano 0.4.115.23 e 0.4.115.24, Calgaro 0.4.115.38, Palagiano 0.4.115.25 e 0.4.115.27.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Laura Molteni 0.4.115.28 e Palagiano 0.4.115.11.

Antonio PALAGIANO (IdV), illustrando il contenuto del suo subemendamento 0.4.115.12, ritiene che non si possa considerare eccessiva la previsione annuale di aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei, di cui all'articolo 4, e che sia invece necessario procedere ad un più generale

rinnovo delle cariche, spesso detenute da persone con elevata età anagrafica.

Il ministro Renato BALDUZZI invita l'onorevole Palagiano a tenere conto del testo attuale, ricordando che mentre il testo originario prevedeva un aggiornamento periodico, quello nuovo, recando l'espressione «almeno ogni due anni», va senz'altro nella direzione auspicata dal subemendamento da lui proposto, mentre l'espressione «annualmente» sarebbe stata fin troppo rigida.

Carla CASTELLANI (PdL) nel preannunciare il proprio voto contrario sul subemendamento Palagiano 0.4.115.12, ringrazia i relatori per aver recepito, nel loro emendamento sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge, un suo emendamento volto a prevedere un termine definito in luogo del più generico avverbio «periodicamente».

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA), intervenendo sul subemendamento Palagiano 0.4.115.12, fa presente che occorrerebbe evitare comunque, pur tenendo presente l'esigenza del rinnovamento, di privarsi di professionisti di grande spessore e competenza.

Antonio PALAGIANO (IdV), nel prendere atto che gli interventi dei suoi colleghi sul punto in questione appaiono anche largamente condivisi nella Commissione, ritira il suo subemendamento 0.4.115.12.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA), illustrando il suo subemendamento 0.4.115.2, evidenzia l'esigenza per cui alle cariche sanitarie in oggetto possano accedere candidati che siano in possesso di specifiche esperienze in questo settore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rilevando più in generale che l'articolo 4, nella nuova formulazione, lascia ampi margini alle regioni nel definire le procedure di selezione, auspica che queste ultime, nel definire ulteriori requisiti richie-

sti per poter accedere a cariche dirigenziali nel settore sanitario, introducano elementi di valutazione positivi e condivisibili.

Il ministro Renato BALDUZZI rappresenta la sua difficoltà a cogliere lo spirito del subemendamento Stagno d'Alcontres 0.4.115.2, ricordando che all'epoca del passaggio dalle USL alle Aziende sanitarie locali fu enfatizzato proprio il fatto che ci sarebbe stata la possibilità di immettere nel circuito sanitario competenze professionali provenienti da altri settori. Pertanto, precisando che non è intenzione del Governo tornare indietro rispetto a tale impostazione, osserva che la nuova formulazione della norma va proprio nella direzione indicata dal deputato Stagno d'Alcontres.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) ritira il suo subemendamento 0.4.115.2.

La Commissione approva il subemendamento Miotto 0.4.115.34 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che è stato proposto dai relatori l'accantonamento dei subemendamenti Grassi 0.4.115.33 e Laura Molteni 0.4.115.31.

Laura MOLTENI (LNP), facendosi carico delle esigenze manifestate dalle regioni, in particolare dalla regione Lombardia, fa presente che la mancata approvazione del suo subemendamento 0.4.115.30 comporterebbe una compressione e uno svilimento del ruolo delle regioni, essendo la *governance* e la dirigenza sanitaria una materia loro riservata.

La Commissione approva l'accantonamento dei subemendamenti Grassi 0.4.115.33 e Laura Molteni 0.4.115.31.

La Commissione respinge il subemendamento Laura Molteni 0.4.115.30.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che è stato proposto dai relatori l'accantonamento del subemendamento Calgaro 0.4.115.4.

La Commissione approva l'accantonamento del subemendamento Calgaro 0.4.115.4.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA), nell'illustrare il suo subemendamento 0.4.115.8, osserva che nella nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie potrebbe essere opportuna una maggiore collegialità, prevedendo che tale nomina venga effettuata dalla regione d'intesa con il rettore, udito il direttore generale dell'università.

Il ministro Renato BALDUZZI ritiene opportuno, in considerazione dell'autonomia universitaria, mantenere ferma l'attuale formulazione della norma, evitando di prevedere per legge regole che le università possono darsi autonomamente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che il subemendamento Stagno D'Alcontres 0.4.115.8 si riferisce allo stesso argomento oggetto del subemendamento Calgaro 0.4.115.4; pertanto, in considerazione dell'accantonamento di quest'ultimo, rileva l'opportunità di accantonare altresì il subemendamento Stagno D'Alcontres 0.4.115.8.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, dopo le delucidazioni offerte dal ministro, precisa che il parere dei relatori è contrario su entrambi i subemendamenti.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il subemendamento Calgaro 0.4.115.4, di cui è cofirmataria.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) ritira il suo subemendamento 0.4.115.8.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, intervenendo sul subemendamento Binetti

0.4.115.43, rileva che potrebbe essere riformulato nel senso di richiamare la finalità di realizzare una omogeneizzazione della procedura valutativa.

Paola BINETTI (UdCpTP), nel ringraziare i relatori, che hanno voluto accogliere lo spirito del suo subemendamento, osserva tuttavia che la formulazione da lei proposta era forse più semplice e poteva essere accolta come tale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che il senso del subemendamento in oggetto è evidentemente quello di fare in modo che tutte le regioni possano utilizzare i medesimi criteri di valutazione e che quindi si tratta di elaborare una riformulazione idonea al conseguimento di questo fine.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea l'opportunità che sia la Conferenza Stato-regioni a fissare i criteri per la valutazione e la verifica dell'attività dei direttori generali, salva la possibilità da parte delle stesse regioni di definire ulteriori parametri, ma senza consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di svolgere un ruolo invasivo rispetto alle competenze regionali.

Il ministro Renato BALDUZZI sottolinea che il principio dell'avvalimento, richiamato dall'emendamento dei relatori, offre precise garanzie al riguardo.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che sia da chiarire la compatibilità tra la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.115 dei relatori e il subemendamento Binetti 0.4.115.43, considerata la difficoltà di pervenire ad un regime omogeneo in presenza di un potere ampio delle regioni nella fissazione dei criteri.

Il ministro Renato BALDUZZI osserva che l'Agenzia nazionale svolge un ruolo di supporto rispetto alle attività delle regioni, restando ferma la responsabilità statale nella fissazione degli indirizzi.

Chiara MORONI (FLpTP) rileva che il tema sollevato dalla collega Binetti sia serio ed attuale, considerati i recenti scandali presso le amministrazioni regionali. Sottolinea che la Conferenza Stato-regioni costituisce l'unico consesso cui spetti di definire criteri omogenei e che con il provvedimento in esame lo Stato, assai opportunamente per quanto concerne la materia sanitaria, si riappropria di competenze di tipo programmatico e valutativo. A suo avviso, si tratta di un'opportunità che deve esser colta fino in fondo per riportare ordine e trasparenza in un settore assai delicato e strategico.

Marco CALGARO (UdCpTP) evidenzia come, da un lato il Governo cerchi in generale di recuperare competenze rispetto alla riforma del Titolo V della Costituzione per quanto riguarda la materia sanitaria. Dall'altro lato, però, il decreto-legge in oggetto lascia ampi margini alle regioni, ciascuna delle quali può in pratica organizzare il modello di governo clinico che reputa opportuno.

Si tratta pertanto, a suo avviso, di una discrasia evidente.

Paola BINETTI (UdCpTP), nel far presente la situazione di emergenza in cui versano molte regioni, fa presente che il provvedimento offre l'occasione per istituire un meccanismo di autoregolazione interna che può contribuire a scongiurare situazioni incresciose, come quella insorta nella regione Lazio.

Il ministro Renato BALDUZZI ritiene che il tema oggetto del provvedimento non possa essere affrontato esclusivamente sulla spinta della campagna mediatica di queste ultime settimane. Quanto al Titolo V della Costituzione, resta del tutto impregiudicato l'assetto della competenza concorrente, che assegna allo Stato funzioni di indirizzo anche in sede organizzativa. A questo proposito, rileva come l'articolo 4 del decreto-legge, anche nella riformulazione proposta dai relatori, in linea con l'orientamento già seguito dal provvedimento in materia di governo cli-

nico licenziato dalla XII Commissione (A. C. 278 e abb.), preveda principi analitici anche in ordine agli aspetti organizzativi. Fa presente, dunque, che gli sprechi e le inefficienze sono in molti casi frutto di degenerazioni applicative.

Ricorda, infatti, che la normativa nazionale già contempla criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, per cui il Governo non ha nulla da obiettare all'introduzione di ulteriori disposizioni orientate in questo senso, evidenziando tuttavia l'esigenza che alle norme, anche quelle più severe, devono accompagnarsi le migliori pratiche da parte della politica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva che, considerata la complessità del tema in questione, si rende opportuno un ulteriore approfondimento; pertanto, il subemendamento Binetti 0.4.115.43 può essere per il momento accantonato, come peraltro richiesto dai relatori in sede di espressione dei pareri, e ripreso successivamente nel corso dell'esame dei subemendamenti all'emendamento 4.115 dei relatori. Segnala quindi che la Commissione procederà all'esame del subemendamento Palagiano 0.4.115.13.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.4.115.13.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda la proposta dei relatori di accantonare tutti i subemendamenti che si riferiscono alla lettera c) del comma 1 del loro emendamento.

La Commissione accantona quindi i subemendamenti Miotto 0.4.115.32, Laura Molteni 0.4.115.45 e 0.4.115.44 e Palagiano 0.4.115.14.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Rondini 0.4.115.5 e 0.4.115.6.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra, auspicandone l'approvazione, i propri subemendamenti 0.4.115.15 e 0.4.115.16, rela-

tivi al metodo della formazione delle graduatorie.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) e Carla CASTELLANI (PdL) sottoscrivono il subemendamento Palagiano 0.4.115.15.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Palagiano 0.4.115.15 e 0.4.115.16.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.4.115.18, di cui auspica l'approvazione, richiamando le parole del presidente Errani sulla necessità che le regioni, in campo sanitario, cedano parte delle proprie competenze allo Stato. Sottolinea, quindi, l'opportunità che i criteri di valutazione siano omogenei tra le varie regioni e che in materia concorsuale si proceda alla definizione di profili professionali specifici per scongiurare la pratica dei concorsi su misura.

Il ministro Renato BALDUZZI ritiene che la migliore garanzia per la regolarità dei concorsi risieda nella cura dei profili procedurali, secondo l'impostazione evidenziata dall'emendamento dei relatori. Sottolinea che il direttore sanitario deve essere inteso come figura di raccordo e che il rinvio ad un eventuale decreto ministeriale per la definizione di ulteriori aspetti non sia necessario alla luce della completezza del quadro normativo presentato.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Palagiano 0.4.115.18.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il successivo proprio subemendamento 0.4.115.17, di cui evidenzia le finalità migliorative rispetto alla proposta dei relatori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che la proposta del collega Palagiano sia conforme all'emendamento dei relatori.

Antonio PALAGIANO (IdV), nel fare presente che il proprio subemendamento

0.4.115.17 è stato concepito in una fase anteriore alla presentazione dell'emendamento dei relatori, lo ritira.

Carla CASTELLANI (PdL), intervenendo sul subemendamento Calgaro 0.4.115.39, ritiene che il metodo della terna sia più trasparente di quello della graduatoria.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che occorra evitare di perpetuare la cultura del sospetto in luogo di quella della responsabilità. Il concorso non riesce notoriamente a garantire la trasparenza e l'imparzialità della selezione dei candidati e l'esperienza degli altri Paesi evidenzia come la selezione sia molto di più affidata a criteri di gestione efficiente delle risorse umane e finanziarie gestite dal primario, rispetto ai titoli o alle funzioni già svolte. Ritiene, infine, che il testo del provvedimento su questo aspetto non possa essere ulteriormente migliorato.

Marco CALGARO (UdCpTP) ritira il proprio subemendamento 0.4.115.39, di cui preannuncia la ripresentazione nelle successive fasi di esame.

La Commissione respinge il subemendamento Palagiano 0.4.115.19.

Paola BINETTI (UdCpTP), nel dichiararsi delusa dall'andamento dei lavori sul decreto-legge in oggetto, in quanto i relatori non mostrano aperture verso istanze che non siano essi stessi a presentare, illustra la *ratio* del proprio subemendamento 0.4.115.42.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, fa presente che il parere contrario sul subemendamento Binetti 0.4.115.42, come su altri subemendamenti da lei stessa presentati, è dovuto al fatto che tali proposte emendative sono troppo dettagliate, ciò che è meglio evitare nell'ambito di disposizioni di legge, tenuto conto anche del ruolo spettante alle regioni in questa materia.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Binetti 0.4.115.42.

Antonio PALAGIANO (IdV) auspica l'approvazione del proprio subemendamento 0.4.115.20.

Paola BINETTI (UdCpTP) sottoscrive il subemendamento Palagiano 0.4.115.20 osservando che in ambito accademico la valutazione della cosiddetta « mediana » costituisce un criterio ormai consolidato e che ad esso debbano affiancarsi ulteriori criteri di natura oggettiva.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Palagiano 0.4.115.20.

Donata LENZI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.4.115.9, di cui auspica l'approvazione e di cui evidenzia la finalità armonizzatrice tra il settore sanitario e quello universitario.

Antonio PALAGIANO (IdV), Luciana PEDOTO (PD) e Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrivono il subemendamento Lenzi 0.4.115.9.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che, pur ritenendo condivisibile la *ratio* del subemendamento Lenzi 0.4.115.9, per ragioni tecniche non è possibile riconsiderare il parere contrario già espresso. Occorrerebbe, infatti, procedere previamente a risolvere la discrasia che attualmente sussiste tra mondo universitario e servizio sanitario nazionale. In assenza di un simile passaggio l'approvazione del subemendamento creerebbe un'antinomia insolubile. Auspica pertanto che la proposta possa essere oggetto di un ordine del giorno, volto a promuovere una riconsiderazione del rapporto che intercorre tra queste due dimensioni.

Donata LENZI (PD) ritira quindi il proprio subemendamento 0.4.115.9, preannunciando la presentazione di un

ordine del giorno nel senso indicato dal ministro Balduzzi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda la proposta dei relatori di accantonare i subemendamenti Palagiano 0.4.115.21 e Binetti 0.4.115.41.

Carla CASTELLANI (PdL) sottoscrive il subemendamento Palagiano 0.4.115.21.

La Commissione delibera l'accantonamento dei subemendamenti Palagiano 0.4.115.21 e Binetti 0.4.115.41.

Paola BINETTI (UdCpTP) mostra scetticismo sulla possibilità di addivenire ad una riformulazione dei propri subemendamenti accantonati rispetto alla quale i relatori possano esprimere parere favorevole, diversamente da quanto accade con riferimento a proposte emendative presentate da altri gruppi.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa notare come, nonostante l'elevato numero di proposte emendative presentate dal suo gruppo, solo alcune di esse sono state recepite dai relatori, come dimostra anche il parere espresso da parte di questi ultimi sui subemendamenti presentati all'emendamento 4.115. Auspica pertanto che nel prosieguo dei lavori possa essere valorizzato e rispettato l'impegno profuso da parte di tutti i gruppi nel cercare di apportare modifiche migliorative al testo del decreto-legge.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il proprio emendamento 0.4.115.22.

Anna Margherita MIOTTO (PD) acconsente alla proposta di riformulazione avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri.

La Commissione approva il subemendamento Miotto 0.4.115.35 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marco CALGARO (UdCpTP) ritira il proprio subemendamento 0.4.115.37,

preannunciando l'intenzione di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Donata LENZI (PD) precisa che, a causa di un errore materiale, il suo subemendamento 0.4.115.10, che risulta identico al subemendamento Laura Molteni 0.4.115.46, che la Commissione si appresta a votare, in realtà va riferito al comma 3-*ter* dell'emendamento 4.115 dei relatori anziché alla lettera *e-quater*, evidenziando l'inopportunità di interventi in materia pensionistica che creino delle eccezioni al regime giuridico di recente definito attraverso la riforma Fornero.

Il ministro Renato BALDUZZI invita la Commissione a soprassedere sulle modifiche al regime pensionistico dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto della segnalazione effettuata dall'onorevole Lenzi, avverte che il subemendamento Lenzi 0.4.115.10 sarà posto in votazione insieme al subemendamento Laura Molteni 0.4.115.48, anch'esso riferito al comma 3-*ter* dell'emendamento 4.115 dei relatori. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori presso l'Assemblea, rinvia, quindi, il seguito dell'esame al termine delle votazioni antimeridiane dell'Aula.

La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 14.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che i lavori della Commissione si erano interrotti con l'esame del subemendamento Laura Molteni 0.4.115.46.

Ricorda altresì che sono stati sino ad ora accantonati i subemendamenti: Grassi 0.4.115.33 e Laura Molteni 0.4.115.31, il subemendamento Binetti 0.4.115.43, di cui l'onorevole Binetti ha presentato una proposta di riformulazione (*vedi allegato 1*), i subemendamenti Miotto 0.4.115.32, Laura Molteni 0.4.115.45 e 0.4.115.44 e Palagiano 0.4.115.14, relativi alla sostituzione della lettera *c*), nonché il subemendamento 0.4.115.21, di cui l'onorevole Palagiano ha

presentato una proposta di riformulazione (vedi allegato 1) e il subemendamento Binetti 0.4.115.41.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato il nuovo subemendamento 0.4.115.47.

Laura MOLTENI (LNP) ritira il suo subemendamento 0.4.115.46, raccomandando invece fin da ora l'approvazione dell'altro suo subemendamento 0.4.115.48, teso a sopprimere il comma 3-ter dell'emendamento 4.115 dei relatori, che prevede un regime pensionistico agevolato per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.4.115.1 presentata dai relatori.

La Commissione approva il subemendamento Di Virgilio 0.4.115.1 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del subemendamento Di Virgilio 0.4.115.1, risulta assorbito il subemendamento Miotto 0.4.115.36.

La Commissione respinge il subemendamento Rondini 0.4.115.7.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo subemendamento 0.4.115.26.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Binetti 0.4.115.40: si intende vi abbia rinunciato.

Eugenia ROCCELLA (PdL) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.115.3, teso ad escludere il collegio di direzione dall'area della ricerca e dalla didattica, essendo configurato quale organo di gestione.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) condivide la *ratio* del

subemendamento appena illustrato dall'onorevole Roccella.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento Roccella 0.4.115.3.

Il ministro Renato BALDUZZI replica alle argomentazioni addotte dall'onorevole Roccella, facendo presente che le preoccupazioni manifestate da quest'ultima in ordine al collegamento del collegio di direzione con attività di didattica e di ricerca non hanno ragione di esistere.

La Commissione respinge il subemendamento Roccella 0.4.115.3.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo subemendamento 0.4.115.23, ai sensi del quale il collegio di direzione esprime il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del direttore sanitario.

Il ministro Renato BALDUZZI replica all'onorevole Palagiano evidenziando che, a suo avviso, è preferibile evitare di prevedere disposizioni di carattere cogente in questa materia, ritenendo preferibile definire solo in parte le competenze del collegio di direzione e lasciando, pertanto, discrezionalità alle regioni per quanto concerne le ulteriori attribuzioni dell'organo. È possibile, quindi, che in alcune regioni il collegio di direzione si evolva nella direzione indicata dall'emendamento dell'onorevole Palagiano, ma ritiene che non sia il caso di imporre ciò attraverso una disposizione legislativa.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo subemendamento 0.4.115.23, nonché il suo subemendamento 0.4.115.24.

Marco CALGARO (UdCpTP) illustra le finalità del suo subemendamento 0.4.115.38, teso a depotenziare il collegio di direzione, organo che, a suo avviso, può diventare dirompente nell'ambito della struttura organizzativa delle aziende sanitarie.

Chiara MORONI (FLpTP) aggiunge la propria firma al subemendamento Calgaro 0.4.115.38.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva come i relatori e il Governo non accolgano proposte emendative tese ad introdurre criteri volti a ridimensionare il collegio di direzione.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda come il gruppo della Lega Nord abbia da sempre espresso le proprie perplessità in ordine alle competenze dell'organo in esame, con riferimento alle conseguenze che la sua presenza potrebbe comportare nell'ambito dell'organizzazione delle aziende sanitarie.

La Commissione respinge il subemendamento Calgaro 0.4.115.38.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra le finalità del suo subemendamento 0.4.115.25, volto a prevedere che le decisioni assunte dal direttore generale in contrasto con il parere del collegio di direzione siano adottate con provvedimento motivato.

Carla CASTELLANI (PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento Palagiano 0.4.115.25.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) aggiunge la propria firma al subemendamento Palagiano 0.4.115.25.

Carlo CICCIOLO (PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento Palagiano 0.4.115.25.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento Palagiano 0.4.115.25.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) aggiunge la propria firma al subemendamento Palagiano 0.4.115.25.

Eugenia ROCCELLA (PdL) evidenzia come, con la configurazione del collegio di

direzione che emerge dall'emendamento dei relatori, si stia virando verso una pericolosa forma di assemblearismo nella gestione delle strutture ospedaliere.

Laura MOLTENI (LNP) condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Roccella, mettendo in evidenza che il collegio di direzione potrebbe trasformarsi in uno strumento di ricatto nei confronti del direttore generale, fino a bloccare l'attività stessa della struttura.

Il ministro Renato BALDUZZI ribadisce quanto già sottolineato sul modello adottato in ordine al collegio di direzione, per il quale si è scelto di non seguire la via delle « competenze numerate », bensì di adottare un modello « a maglie larghe », in modo tale che le regioni potranno meglio definirne le competenze, anche in base alla specifica realtà locale.

Marco CALGARO (UdCpTP) ravvisa una contraddizione insita nel modello che si è scelto di adottare, in quanto c'è il rischio che il collegio di direzione diventi un organo destabilizzante ovvero che assuma le sembianze di un organismo plebtorico, assolutamente non in grado di assicurare una corretta gestione.

Chiara MORONI (FLpTP) fa presente che, se è condivisibile l'idea di limitare i poteri del direttore generale, non si può tuttavia arrivare al punto di sconfinare nell'assemblearismo « sindacalizzato », ciò che sicuramente riduce la capacità di gestione delle aziende sanitarie. Ritiene, quindi che vi sia il concreto rischio per cui il collegio di direzione si trasformi in un possibile freno alla corretta gestione economica delle aziende sanitarie.

La Commissione respinge il subemendamento Palagiano 0.4.115.25. Respinge altresì il subemendamento Palagiano 0.4.115.27.

Laura MOLTENI (LNP) illustra le finalità del suo subemendamento 0.4.115.48, volto a sopprimere il comma 3-ter del-

l'emendamento 4.115 dei relatori, che consente ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale che siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi ad una certa data, di richiedere l'accesso al trattamento pensionistico, in quanto ritiene che in una fase difficile dal punto di vista economico come quella che il Paese sta attraversando, non si possano imporre oneri aggiuntivi alle aziende sanitarie.

Donata LENZI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.115.10, identico al subemendamento appena illustrato dall'onorevole Molteni, in quanto ritiene che si tratti di una vera e propria controriforma rispetto alla riforma pensionistica realizzata con la cosiddetta legge Fornero.

Chiara MORONI (FLpTP) si dichiara, pur non avendo pregiudiziali sul contenuto del comma 3-ter dell'emendamento 4.115 dei relatori, rileva tuttavia che tale testo potrebbe essere cassato dalla V Commissione (Bilancio) in quanto privo della copertura finanziaria.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, fa presente che le obiezioni emerse dagli interventi di alcuni colleghi siano superabili in quanto, a seguito di contatti informali con il Ministero dell'economia, è in grado di assicurare che non vi sono problemi circa la copertura finanziaria della predetta disposizione di cui al comma 3-ter dell'emendamento 4.115 dei relatori. Sottolinea, inoltre, come tale disposizione sia volta a ringiovanire il Servizio sanitario nazionale, consentendo, sia pure limitatamente, un certo *turnover* e facendo in modo, quindi, che rimangano a lavorare le persone effettivamente motivate.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sui subemendamenti Laura Molteni 0.4.115.48 e Lenzi 0.4.115.10 in quanto contrario alla disposizione di cui al comma 3-ter dell'emendamento 4.115 dei relatori.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Lenzi 0.4.115.10 e Laura Molteni 0.4.115.48.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, a questo punto occorre procedere all'esame dei subemendamenti all'emendamento 4.115 dei relatori che erano stati accantonati, a cominciare dai subemendamenti Grassi 0.4.115.33 e Laura Molteni 0.4.115.31, di analogo contenuto.

Gero GRASSI (PD) illustra le finalità del suo subemendamento 0.4.115.33, volto a sopprimere il requisito dell'età tra i requisiti richiesti a coloro che accedono alla selezione per la nomina a direttore generale, ritenendo che la selezione debba essere effettuata in considerazione della preparazione e dell'esperienza e non invece dell'età.

Carla CASTELLANI (PdL) condivide la *ratio* del subemendamento Grassi 0.4.115.33, evidenziando come esso ponga rimedio ad un errore che era stato compiuto dalla Commissione in sede di approvazione del disegno di legge in materia di governo clinico (A.C. 278 e abb.) laddove era stato previsto un limite massimo di età per la nomina a direttore generale.

Luciana PEDOTO (PD) aggiunge la propria firma al subemendamento Grassi 0.4.115.33.

Mariella BOCCIARDO (PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento Grassi 0.4.115.33.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Livia Turco, si rimette alla Commissione sul subemendamento Grassi 0.4.115.33.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere contrario sul subemendamento Grassi 0.4.115.33.

La Commissione approva il subemendamento Grassi 0.4.115.33 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione del subemendamento Grassi 0.4.115.33 risulta assorbito il subemendamento Laura Molteni 0.4.115.31. Avverte altresì che si passerà ora all'esame del subemendamento Binetti 0.4.115.43, come riformulato.

La Commissione approva il subemendamento Binetti 0.4.115.43 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dei subemendamenti volti a sostituire o comunque a modificare l'articolo 1, lettera c), dell'emendamento 4.115 dei relatori.

Anna Margherita MIOTTO (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.4.115.32 che tiene conto delle peculiarità dei dirigenti medici e sanitari con riferimento agli strumenti per la verifica del loro operato.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore si rimette alla Commissione sul subemendamento Miotto 0.4.115.32.

Livia TURCO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Miotto 0.4.115.32.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che avrebbe preferito una formulazione diversa della lettera c) rispetto a quella contenuta nel subemendamento in oggetto. Si rimette pertanto alla Commissione.

La Commissione approva il subemendamento Miotto 0.4.115.32 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, a seguito dell'approvazione del subemendamento Miotto 0.4.115.32, sostitutivo della

lettera c) dell'articolo 1 dell'emendamento 4.115 dei relatori, dichiara preclusi i subemendamenti Laura Molteni 0.4.115.45 e 0.4.115.44 e Palagiano 0.4.115.14, che si riferiscono alla stessa lettera c). Ricorda altresì che l'onorevole Palagiano ha presentato una proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.4.115.21.

La Commissione approva il subemendamento Palagiano 0.4.115.21 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 0.4.115.47 dei relatori.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, evidenzia come il nuovo subemendamento presentato dai relatori recepisca sostanzialmente il subemendamento Binetti 0.4.115.41, che era stato accantonato; invita, pertanto, l'onorevole Binetti a ritirare il predetto subemendamento.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il suo subemendamento 0.4.115.41.

La Commissione approva il subemendamento 0.4.115.47 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 4.115 dei relatori, compresi quelli che erano stati accantonati e che, pertanto, si passerà alla votazione dell'emendamento 4.115 dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge in oggetto.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara il voto contrario da parte del gruppo della Lega Nord all'emendamento 4.115 dei relatori, che sostanzialmente riscrive l'articolo 4 del decreto-legge, recependo numerose proposte emendative sulle quali il medesimo gruppo avrebbe votato in senso contrario. Fa altresì presente che il predetto emendamento, per il numero di materie trattate, contrasta con il requisito di omo-

genità dei decreti-legge che è stato autorevolmente richiamato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 22 del 2012.

Il ministro Renato BALDUZZI replica alle osservazioni dell'onorevole Molteni evidenziando come in realtà l'emendamento 4.115 dei relatori non riscriva integralmente l'articolo 4 del decreto-legge e come esso non contrasti con il requisito dell'omogeneità dei decreti-legge, richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale.

La Commissione approva l'emendamento 4.115 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri di competenza sull'articolo aggiuntivo Girlanda 4.01.

Massimo PARISI (PdL), in assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Girlanda 4.01, lo fa proprio.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Livia Turco, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Girlanda 4.01, ad eccezione del comma 5. Ne chiede, pertanto, l'accantonamento, al fine di elaborare una proposta di riformulazione.

Il ministro Renato BALDUZZI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo Girlanda 4.01.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 7.

Livia TURCO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Barani, invita i presentatori dell'emendamento 7.54 a ritirarlo in quanto confluirebbe in una riformulazione dell'emendamento 7.51, che si riserva di precisare nella seduta di domani. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento

Vessa 7.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.11 e parere contrario sugli identici emendamenti 7.15 e 7.18. Invita a riformulare l'emendamento Casini 7.26. Esprime parere contrario sugli emendamenti 7.42 e 7.19 e parere favorevole sugli identici emendamenti 7.52 e 7.76. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.55 e 7.56, purché riformulati e parere contrario sugli emendamenti 7.53, 7.6 e 7.32. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 7.23 il cui contenuto verrebbe assorbito dalla riformulazione degli emendamenti 7.55 e 7.56. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 7.43 e 7.20. Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati, sugli emendamenti 7.57, 7.24 e 7.59. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.58.

Con riferimento agli emendamenti 7.33, 7.69, 7.63, 7.47, 7.66, 7.44, 7.65, 7.37, 7.38, 7.29, 7.14, 7.1, 7.64 e 7.40 Molteni, tutti riferiti alla questione della distanza minima da determinati luoghi, e agli emendamenti 7.62 e 7.46, preannuncia la proposta di riformulazione dell'emendamento 7.69 De Pasquale, il cui spirito è quello di andare incontro alle finalità di tutti gli emendamenti testé citati. Invita quindi i presentatori a ritirarli. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 7.21, 7.16 e 7.74, 7.22, 7.27, 7.45, ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 7.60, 7.63, in quanto ricompreso nell'emendamento 7.61 su cui il parere è favorevole, e 7.39. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.30, purché riformulato, ed invita al ritiro dell'emendamento 7.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.67, parere contrario sull'emendamento 7.68, 7.48, 7.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.41 e parere contrario sugli emendamenti 7.5, 7.70, 7.34. Parere favorevole sull'emendamento 7.4, e parere favorevole sull'emendamento 7.7 purché riformulato. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 7.8, 7.17, 7.50, e 7.72, quest'ultimo in quanto ricompreso nella riformulazione dell'emendamento 7.7. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti

7.25, 7.3, 7.10, 7.36 ed invita a ritirare gli identici emendamenti 7.71, 7.49 e 7.35. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 e parere contrario sugli emendamenti 7.9 e 7.28.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, verifica la disponibilità da parte dei gruppi di passare nella serata di oggi all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 7 ovvero di rinviare alla seduta di domani, avvertendo che, in tal caso, la Commissione sarebbe evidentemente convocata non oltre le ore 9.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente di non poter assicurare la propria presenza ai lavori della Commissione nella serata odierna in quanto è prevista una riunione del Consiglio dei ministri di cui non può conoscere fin da ora la durata.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce di questa precisazione fornita dal ministro, avverte che la Commissione sarà eventualmente riconvocata *ad horas* nella giornata odierna oppure, più probabilmente, domani, alle ore 9.

Paola BINETTI (UdCpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver rilevato la complessità delle proposte emendative presentate all'articolo 7 del decreto-legge, auspica che non si ripetano « blitz » da parte dei relatori, nel senso che eventuali emendamenti da parte di questi ultimi dovranno essere presentati in tempi tali da consentire ai gruppi un attento esame. Ricorda che, invece, nella giornata odierna, così come in quelle precedenti, i gruppi hanno avuto a disposizione solo poche ore per poter presentare subemen-

damenti ad emendamenti dei relatori che presentavano un testo oggettivamente molto complesso.

Laura MOLTENI (LNP) chiede al ministro Balduzzi di informare la Commissione circa l'intenzione da parte del Governo di porre la questione di fiducia sul decreto-legge in oggetto, facendo presente che fino a questo momento il gruppo della Lega Nord ha partecipato ai lavori nel presupposto che fossero esaminate tutte le proposte emendative ai vari articoli di cui si compone il testo del decreto-legge.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente all'onorevole Molteni che è facoltà del ministro non rispondere a tale domanda anche perché la decisione di porre eventualmente la questione di fiducia dipenderà soprattutto dal numero di emendamenti che saranno presentati in Assemblea, cosa che è del tutto imponderabile allo stato attuale. Precisa altresì che, una volta che sarà concluso l'*iter* del decreto-legge in Commissione e che quest'ultimo approderà in Assemblea, il Governo effettuerà le proprie valutazioni in ordine al modo di procedere, fino all'approvazione finale del decreto-legge stesso.

Laura MOLTENI (LNP), prendendo atto delle precisazioni fornite dal presidente Palumbo, fa presente tuttavia che avrebbe auspicato una risposta da parte del ministro Balduzzi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440
Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera 0a) sopprimere le seguenti parole « , il collegio di direzione ».

0.4.115.28. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata « Autorità ».

3-bis. L'Autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitarie complesse. I componenti dell'Autorità, nominati dal consiglio regionale o provinciale, sono scelti:

a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;

b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;

c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza

almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende in posizione dirigenziale.

3-ter. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.

3-quater. I membri dell'Autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c). Non possono essere nominati componenti dell'Autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.

3-quinquies. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'Autorità.

3-sexies. L'Autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito *Internet*, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.

3-secties. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con

obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e anche tramite il rispettivo sito *Internet*, la richiesta di archiviazione delle procedure per la copertura della vacanza dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3-*decies* del presente articolo, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 3-*quater*.

3-*octies*. La domanda di cui al comma 3-*secties* è inviata all'Autorità. L'Autorità riceve le domande inviate e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tal fine essa compie un esame preliminare dei *curricula* dei candidati e sottopone ciascuno di essi ad un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale.

L'Autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'Autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito *Internet* la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito *Internet* della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore generale uno dei tre candidati selezionati dalla medesima Autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.

3-*novies*. L'Autorità ha sede presso le Agenzie regionali sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.

3-*decies*. Alla selezione per la nomina a direttore generale, si accede con il pos-

sesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.

3-*undecies*. La regione assicura adeguate misure di pubblicità della procedura di conseguimento della medesima, delle nomine e dei *curricula*, dei bandi di nomina, nonché di trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

Ob-bis) all'articolo 3-*bis*, comma 7, dopo le parole: « provvede alla sua sostituzione » sono inserite le seguenti: « , attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito *Internet* dell'Autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ».

0.4.115.11. Palagianò, Mura, Zazzera.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole « almeno ogni due anni » con la seguente « annualmente ».

0.4.115.12. Palagianò.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: « o settennale negli altri settori ».

0.4.115.2. Stagno d'Alcontres.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole « tecniche e finanziarie, nonché » con le seguenti: « tecniche e finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione e ».

0.4.115.34. Miotto, Lenzi, Bucchino, Murer.

(Approvato)

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole « e del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. Possono comunque accedere alla selezione anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, purché cessino dall'incarico all'età di 70 anni ».

0.4.115.33. Grassi, Miotto, Castellani, Pedoto, Bocciardo.

(Approvato)

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: « possono comunque » fino a « 70 anni ».

0.4.115.31. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, quarto periodo, sostituire la parola « selezione » con le seguenti « valutazione dei titoli ».

0.4.115.30. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

0.4.115.4. Calgaro, Binetti.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere universitarie viene fatta dalla regione d'intesa con il Rettore, udito il direttore generale dell'università ».

0.4.115.8. Stagno d'Alcontres.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera b), dopo le parole: « altresì alla » inserire la seguente: « comune ».

0.4.115.43. Binetti, Calgaro.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « Le regioni » fino a: « direttori generali » con le seguenti: Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività ».

0.4.115.43. (nuova formulazione) Binetti, Calgaro.

(Approvato)

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera b-bis), capoverso lettera a), dopo le parole: « struttura complessa del dipartimento » aggiungere le seguenti: « , previo parere del Collegio di direzione; ».

0.4.115.13. Palagianò.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato secondo le modalità definite dalle regioni, le quali

tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti ed al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di *budget*, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, e registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo senza oneri aggiuntivi per l'azienda. ».

0.4.115.32. Miotto, Pedoto, Grassi, Buchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Fontanelli.

(Approvato)

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sopprimere il primo periodo.

0.4.115.45. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole «, anche sulla base del programma nazionale valutazione esiti, ».

0.4.115.44. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera c), capoverso comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Vanno altresì valutati idonei indici o modalità di soddisfazione del personale medico e non medico operante nella struttura alla quale è preposto il dirigente di cui al presente comma. »

0.4.115.14. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a) sostituire la parola: « composta » con la seguente: « presieduta » e dopo le parole « interessata e », aggiungere la seguente: « composta ».

0.4.115.5. Rondini, Laura Molteni, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: « un elenco » fino alla fine del periodo con le seguenti « elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata, tra il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della stessa disciplina, ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto ».

0.4.115.6. Rondini, Laura Molteni, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed esterni all'azienda interessata alla copertura del posto. »

0.4.115.15. Palagiano, Di Virgilio, Castellani.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Qualora fosse sor-

teggiato uno o più direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, si prosegue nel sorteggio fino a garantire che tutti i componenti della commissione siano direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda.»

0.4.115.16. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base», con le seguenti: «Sulla base dei profili di cui al successivo comma 7-bis-1 e».

Conseguentemente, dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-bis-1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e quelle ospedaliere universitarie. Per queste ultime, l'individuazione dei profili professionali deve avvenire di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

0.4.115.18. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole «una terna di candidati», con le seguenti «una graduatoria dei primi tre candidati».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 7-bis, lettera b) sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Il direttore generale nomina il primo della graduatoria; ove non intenda nominare il candidato con migliore punteggio, deve

motivare analiticamente per iscritto la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico facendo scorrere la graduatoria dei professionisti facenti parte della terna iniziale, o motivando l'eventuale scelta diversa.»

0.4.115.17. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire le parole da: «formata sulla base dei migliori punteggi» fino a «deve motivare analiticamente la scelta» con le seguenti: «Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione motivando analiticamente la scelta».

04.115.39. Calgaro, Binetti.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Esperate tali procedure la medesima commissione, integrata dal direttore generale, previo ulteriore eventuale colloquio attitudinale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore. In caso di parità, prevarrà la valutazione del direttore generale, che dovrà motivare per iscritto la sua scelta».

04.115.19. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b) dopo le parole: terna predisposta dalla commissione aggiungere le seguenti: con una valutazione analitica per ogni parametro individuato.

0.4.115.42. Binetti, Calgaro.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Ai fini della selezione di cui alla presente lettera, con decreto del ministero della salute, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati ».

0.4.115.20. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata con analoga procedura. La nomina è effettuata dal direttore generale d'intesa con il Rettore ».

0.4.115.9. Lenzi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-bis, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le procedure di cui alla precedente lettera c) ».

0.4.115.21. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'Ateneo e dell'Azienda ospedaliero-universitaria interessati.

0.4.115.21. Palagiano (nuova formulazione).

(Approvato)

All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-ter: sostituire le parole « deve in ogni caso essere

confermato » con le seguenti « è soggetto a conferma ».

04.115.47. I Relatori.

(Approvato)

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-ter, dopo le parole: prova di sei mesi aggiungere le seguenti: , con una valutazione esplicita dei risultati ottenuti nei diversi aspetti considerati (organizzazione, assistenza, ricerca),.

0.4.115.41. Binetti, Calgaro.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, primo periodo, dopo le parole: struttura complessa di afferenza, aggiungere le parole: sentito il Collegio di direzione,

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 7-quater, secondo periodo, dopo le parole: di afferenza al dipartimento, aggiungere le parole: e il Collegio di direzione.

0. 4.115.22. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera d), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole « sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento » con le seguenti: « su proposta del direttore di dipartimento attraverso una valutazione comparativa dei curricula »,

0. 4.115.35. Miotto, Lenzi, Bucchino, Murer, D'Incecco.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, lettera d), capoverso 7-quater, secondo periodo, dopo le parole: sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, inserire le se-

guenti: su proposta del direttore di dipartimento.

0.4.115.35. (nuova formulazione) Miotto, Lenzi, Bucchino, Murer, D'Incecco.

(Approvato)

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e), sostituire le parole: da cinque a sette anni con le seguenti: pari a cinque anni.

0.4.115.37. Calgaro, Binetti.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, al comma 1, sopprimere la lettera e)-quater).

0.4.115.46. Laura Molteni, Rondini, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e-quater), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto con le seguenti: D'intesa tra l'azienda e l'interessato, con l'assenso del collegio di direzione, tale.

0.4.115.1. Di Virgilio.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e-quater), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto » con le seguenti: « Su proposta dell'interessato, con l'assenso dell'azienda, tale ».

0.4.115.1. (Nuova formulazione) Di Virgilio.

(Approvato)

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera e-quater, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato » con le seguenti: « Su richiesta dell'interessato ».

0.4.115.36. Miotto, Murer.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso « Art. 17 », comma 1, primo periodo, dopo le parole « Le regioni » aggiungere le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 17 », dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. È fatta salva la possibilità per le regioni di non provvedere all'istituzione, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione, purché sia garantita la presenza di sedi ovvero di procedure di partecipazione organizzata e strutturale degli operatori sanitari al governo della struttura e delle attività cliniche. »

0.4.115.7. Rondini, Laura Molteni, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso « ART. 17 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente con le seguenti: garantendo la partecipazione dei direttori di dipartimento e di distretto e la rappresentanza delle componenti professionali presenti nell'azienda o nell'ente.

0.4.115.26. Palagianò.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso « ART. 17 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di tutte le figure professionali con le seguenti: delle figure professionali di maggiore rilievo nell'area specifica. »

0.4.115.40. Binetti, Calgaro.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso « ART. 17 », comma 1, secondo periodo, sostituire le

parole: « incluse la ricerca, la didattica, » con la seguente: « inclusi ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso « ART. 17 », comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: « partecipa alla pianificazione » fino a « inoltre » con la seguente: « concorre ».

0.4.115.3. Roccella, Di Virgilio.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso « ART. 17 », comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il collegio di direzione esprime altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del direttore sanitario.

0.4.115.23. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso « ART. 17 », comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: definito dall'università; concorre, con le seguenti: definito dall'università. Sia nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, che nelle aziende ospedaliere universitarie, il collegio di direzione concorre.

0.4.115.24. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso « ART. 17 », comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.

0.4.115.38. Calgaro, Binetti, Moroni.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 1, lettera f), capoverso « ART. 17 », comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, qualora espresso,

sono adottate con provvedimento motivato.

0.4.115.25. Palagiano, Castellani, Stagno d'Alcontres, Ciccioli, Di Virgilio, Mossella, Scapagnini.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dette modifiche introdotte dal comma 1, si applicano invece alle procedure per la conferma dell'incarico di dirigente medico e sanitario, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. »

0.4.115.27. Palagiano.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, sopprimere il comma 3-ter.

* **0.4.115.48.** Laura Molteni, Rondini, Fabi.

All'emendamento 4.115 dei Relatori, sopprimere il comma 3-ter.

* **0.4.115.10.** Lenzi.

ART. 4.

(Dirigenza sanitaria e governo clinico).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sono organi dell'Azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. »

a) all'articolo 3-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e

selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina. Possono comunque accedere alla selezione anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, purché cessino dall'incarico all'età di 70 anni. La regione assicura, anche mediante il proprio sito *internet*, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine ed ai *curricula*. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie. »;

b) all'articolo 3-*bis*, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni provvedono altresì alla individuazione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. »;

b-bis): all'articolo 7-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola « dirigenti » è sostituita dalle seguenti: « direttori di struttura complessa del dipartimento »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quale centro di responsabilità, dotato di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite. »

c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza. «

c) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione annuale correlata alla retribuzione di risultato e al termine dell'incarico assegnato, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti in materia e secondo modalità definite dalle regioni, sulla base di linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, su proposta del Ministro della salute, tenendo conto dei principi di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano, anche sulla base del programma nazionale valutazione esiti, la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di *budget*, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonché registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'in-

carico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo »;

d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: « e secondo » fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo è soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« *7-bis.* Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma *1-bis*, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei *curricula*, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, del-

l'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera *b)*, terzo periodo.

7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione cui all'articolo 15, comma 5.

7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque

anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-*septies*.

e) all'articolo 15-*ter* il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. »;

e-bis) all'articolo 15-*septies*, comma 1, primo periodo, le parole « , entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, » sono sostituite dalle seguenti « , rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, »

e-ter) all'articolo 15-*septies*, comma 2, le parole da « non superiore » fino a « dirigenza professionale, tecnica e amministrativa » sono sostituite dalle seguenti « non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché del cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa »

e-quater) I commi 1 e 2 dell'articolo 15-*nonies* sono sostituiti dai seguenti:

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici

e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. Su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto limite può essere elevato fino al settantesimo anno di età ; in tal caso la permanenza in servizio del dirigente interessato deve avvenire senza che l'azienda aumenti il numero complessivo dei propri dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e dall'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali alla data di collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n.230 e successive modificazioni; se alla predetta data sono impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono comunque continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.

f) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17 (*Collegio di direzione*). 1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliere universitarie il collegio di direzione par-

tecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.».

2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-*bis*, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresì agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza.

3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente decreto.

3-*bis*. Ciascuna regione promuove un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale ed il coinvolgimento dei direttori di dipartimento.

3-*ter*. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza

del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico entro tale data con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 30 mesi. L'azienda sanitaria, ove conceda il collocamento a riposo con il predetto beneficio, è obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di tre anni e comunque può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Al personale di cui al primo periodo il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3-*sexies*. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa di personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-*bis* del presente decreto. »

4.115 I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440
Governo.

NUOVO EMENDAMENTO PRESENTATO DAI RELATORI

ART. 1.

(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, degli infermieri e degli altri professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al

sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.

2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono prevedere la presenza, presso le medesime strutture, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. L'assistenza primaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali può essere anche assicurata attraverso personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale.

4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è premessa la seguente: « Oa) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di

cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; »;

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;

b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a *budget*;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera *b-bis*);

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera *b-bis*) sulla base di accordi regionali o aziendali;

b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera *b-bis*) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera *b-ter*);

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; »;

c) la lettera e) è soppressa;

c-bis) la lettera f) è soppressa

d) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

« *f-bis*) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica », secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale.

e) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

« *h*) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e successive modificazioni. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di

posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;

h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;

h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse; »;

f) alla lettera *i)*, le parole: « di tali medici » sono sostituite dalle seguenti « dei medici convenzionati »;

g) dopo la lettera *m-bis)* è inserita la seguente:

« *m-ter)* prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica. ».

5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede secondo la normativa vigente all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera

scelta e con gli specialisti ambulatoriali, ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui ai capoversi *b-bis)*, *b-ter)*, *b-quater)*, *b-quinquies)*, *b-sexies)* della lettera *b)*, nonché ai capoversi *h)*, *h-bis)*, *h-ter)* della lettera *e)*, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali. Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative emana disposizioni le quali, nelle more della conclusione delle trattative, attuano in via provvisoria i principi di cui al medesimo comma 5. La vigenza di tali disposizioni viene meno con l'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 5.

7. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

1.143. I Relatori.

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 5291 Governo, recante « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la lettera *i*) del comma 7 dell'articolo 4 sia riformulata nel senso di fare esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	151
Sui lavori della Commissione	148
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio	149
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari	149
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi	149
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
AVVERTENZA	149
ERRATA CORRIGE	149

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.20.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Nuovo testo C. 5291 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del nuovo testo del disegno di legge, trasmesso dalla Commissione di merito.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente che il testo elaborato dalla Commissione Finanze, a seguito dell'esame degli emendamenti, contiene, all'articolo 4, comma 7, una delega per il riordino della normativa in materia di giochi pubblici e, in tale ambito, alla lettera l), una delega per il rilancio del settore ippico. Si tratta di materia oggetto delle proposte di legge C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304

Callegari, attualmente in corso di esame presso la Commissione Agricoltura, in sede di Comitato ristretto. Nel richiamare i lavori del Comitato, illustra una proposta di parere favorevole, con una condizione volta alla riformulazione delle disposizioni concernenti tale materia (*vedi allegato 1*).

Corrado CALLEGARI (LNP) sottolinea che la ferma contrarietà del suo gruppo al disegno di legge delega per la riforma fiscale esce rafforzata dalle modifiche apportate dalla Commissione Finanze relative al settore ippico, sulle quali si è registrata una durissima presa di posizione delle principali organizzazioni di categoria. Inoltre, giudica non corretto il modo in cui si sta procedendo alla riforma, tanto più che prevedibilmente il Governo porrà la questione di fiducia sul provvedimento, nel corso dell'esame in Assemblea. A suo giudizio, sarebbe stato necessario almeno far precedere le proposte emendative relative al settore ippico da una approfondita discussione in Commissione Agricoltura, che invece è mancata. Segnala infine l'esigenza di procedere all'audizione delle rappresentanze delle categorie interessate.

Teresio DELFINO (UdC) fa presente che, da parte delle organizzazioni agricole, è stato rilevato che il testo in esame, per la parte relativa all'imposizione fiscale sui redditi d'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), contiene modifiche che potrebbero suscitare equivoci in merito al regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa agricola, che va invece fatto salvo. Invita pertanto a richiedere una precisazione del testo nel senso indicato.

Angelo ZUCCHI (PD), nel segnalare di aver già richiamato informalmente l'attenzione del Presidente sulla questione posta dall'on. Delfino, sottolinea che l'articolo 11 del disegno di legge originario faceva riferimento ai redditi d'impresa « commerciale o di lavoro autonomo », mentre il nuovo testo, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), fa riferimento generico ai redditi

d'impresa. Al riguardo, la modifica potrebbe ritenersi ispirata da ragioni di ordine sistematico, in quanto la definizione di redditi d'impresa è quella di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (ovvero quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali), ritiene tuttavia opportuno precisare meglio che la disposizione non si riferisce alle imprese agricole, che sono assoggettate ad imposizione in base alla propria categoria dei redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti del citato testo unico.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel concordare con la proposta dei colleghi, osserva che il testo in esame non deve richiamare l'attenzione della Commissione Agricoltura solo per la parte relativa al settore ippico. A suo giudizio, infatti, sarebbe necessario approfondire quale sistema fiscale si prospetta per le imprese agricole.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*). In particolare, segnala che la prima condizione riprende la proposta dei colleghi Delfino e Zucchi, di cui condivide l'opportunità, mentre la seconda condizione è stata riformulata dal punto di vista formale.

Angelo ZUCCHI (PD) si dichiara favorevole alla proposta di parere del relatore.

Sandro BRANDOLINI (PD) sottolinea che la presa di posizione delle organizzazioni di categoria citata dal deputato Callegari si riferisce allo schema di testo unificato delle proposte di legge sul settore ippico, recentemente presentato dal relatore al Comitato ristretto, e proviene solo da una parte non maggioritaria delle organizzazioni ippiche, perché altre sono invece favorevoli. Ritiene comunque opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti, anche attraverso audizioni delle rappresentanze delle categorie.

In ogni caso, per quanto riguarda il problema delle risorse finanziarie, ricorda che le risorse stanziare con il decreto-legge

n. 185 del 2008 hanno subito riduzioni all'epoca del ministro Romano e dovrebbero rendersi di nuovo disponibili, almeno parzialmente, compatibilmente con le riduzioni di spesa che interesseranno il Dicastero agricolo. Richiama infine l'attenzione sulla drammatica situazione che sta vivendo l'ippica italiana.

Corrado CALLEGARI (LNP) deve precisare che il comunicato delle categorie che in precedenza ha richiamato si riferisce chiaramente al testo approvato dalla Commissione Finanze.

Monica FAENZI (PdL), nel sottolineare la complessità dell'*iter* di riforma del settore ippico, dichiara che può comprendere le perplessità espresse dal deputato Callegari circa il modo in cui essa si sta definendo e circa l'auspicabilità di una proposta unitaria della Commissione. Ritiene tuttavia che è ormai necessario accelerare l'*iter* della stessa riforma, per intervenire in primo luogo sulla *governance* del settore e sulla vigilanza da parte del Ministero agricolo. Per quanto riguarda la posizione delle categorie, rileva che le stesse lamentano soprattutto la mancanza di certezze in ordine alle risorse finanziarie, problema che effettivamente sussiste per tutta l'attività legislativa del Parlamento.

Per questi motivi, si dichiara favorevole alla proposta di parere del Presidente.

Teresio DELFINO (UdC) ricorda che il suo gruppo non ha condiviso l'inserimento delle disposizioni sul settore ippico nella delega per la riforma fiscale, non tanto per il merito, visto che lo stesso gruppo ha presentato una proposta di legge con analoghe finalità, ma soprattutto per ragioni relative allo strumento stesso della delega al Governo. Sottolinea infatti che l'attuazione della delega, per la posizione di autonomia del Governo, soprattutto solo il profilo tecnico, si svolge solo in parte sotto il controllo del Parlamento e non garantisce che tutte le istanze che dovrebbero essere rappresentate trovino effettiva accoglienza.

Per questi motivi, tenuto conto che il suo rilievo in merito all'articolo 4, comma 1, lettera a), è stato accolto dal Presidente, dichiara l'astensione del suo gruppo nella imminente votazione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ribadisce la contrarietà del suo gruppo sul testo in esame.

Per quanto riguarda il settore ippico, ricorda che il tentativo di riforma già realizzato con l'istituzione dell'ASSI con tutta evidenza non ha prodotto effetti positivi, visto che si è intervenuti nuovamente per sopprimere la stessa ASSI e vista la grave situazione del settore, con la chiusura degli ippodromi. Dubita quindi che questo nuovo tentativo di riforma, con l'istituzione dell'Unione ippica italiana, possa migliorare tale situazione.

Dichiara altresì la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento nel suo complesso, anche a causa del mancato accoglimento degli emendamenti presentati per la riduzione della pressione fiscale e per il sostegno alla competitività delle imprese.

Corrado CALLEGARI (LNP) tiene a rimarcare che con il voto che stanno per esprimere i gruppi stanno assumendo una grave responsabilità verso il mondo dell'allevamento italiano.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Commissione Affari sociali non ha concluso l'esame delle proposte emendative al disegno di legge C. 5440, di conversione del decreto-legge n. 58 del 2012. Nel ricordare che nella seduta del 26 settembre la Commissione aveva espresso un parere favorevole con una condizione sul testo originario del provvedimento, rinvia l'esame del nuovo testo del provvedimento alla seduta di domani, se lo stesso

sarà trasmesso in tempo utile, ovvero a quella di giovedì.

La seduta termina alle 10.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 ottobre 2012.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.50 alle 11.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.05.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.05 alle 11.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 58/2012, disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Nuovo testo C. 5440 Governo. (Parere alla XII Commissione).

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 6 settembre 2012 a pagina 121, seconda colonna, ultima riga: « La seduta termina alle 10.45. » con: « La seduta termina alle 13.45. ».

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Nuovo testo C. 5291 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 5291, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», trasmesso dalla Commissione Finanze;

sottolineato che il nuovo testo del disegno di legge, nell'ambito di una delega legislativa per il riordino della normativa in materia di giochi pubblici, all'articolo 4, comma 7, lettera *l*), reca una delega per il rilancio del settore ippico, materia oggetto di proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Agricoltura (C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 7, la lettera *l*) sia sostituita dalla seguente:

«*l*) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia

improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

3) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il settantaquattro ed il settantasei per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

4) alimentazione del fondo di cui al numero 2) mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017, utilizzando anche le somme già stanziare dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Nuovo testo C. 5291 Governo).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 5291, recante « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita », trasmesso dalla Commissione Finanze;

sottolineato che il nuovo testo del disegno di legge, nell'ambito di una delega legislativa per il riordino della normativa in materia di giochi pubblici, all'articolo 4, comma 7, lettera *l*), reca una delega per il rilancio del settore ippico, materia oggetto di proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Agricoltura (C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), sia precisato che l'assimilazione al regime dell'IRES dell'imposizione sui redditi di impresa riguarda esclusivamente i redditi di impresa commerciale o di lavoro autonomo, con esclusione, quindi, delle imprese agricole che sono assoggettate ad imposizione in base alla propria categoria dei redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);

b) all'articolo 4, comma 7, la lettera *l*) sia sostituita dalla seguente:

« *l*) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017, utilizzando anche le somme già stanziare dal decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla

regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il settantaquattro e il settantasei per cento, da destinare al pagamento delle vincite».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole*) 153

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.35.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Nuovo testo C. 5291 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 ottobre sono stati illustrati i contenuti del provvedimento.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione Finanze, l'originario testo, composto di 17 articoli, ha subito numerose modifiche ed è stato accorpato in 4 articoli, concernenti, oltre alle procedure di delega (articolo 1), la revisione del catasto dei fabbricati nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale (articolo 2), la disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la delega per la razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, nonché la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali (articolo 3). Infine, l'articolo 4 reca una delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici. L'articolo 14 in materia di tassazione ambientale è stato soppresso, in considerazione del fatto che la proposta di

direttiva sulla tassazione dell'energia (COM(2011)169) in discussione a livello europeo, che mira ad adeguare i meccanismi del mercato interno alle nuove esigenze ambientali, non è ancora stata approvata in via definitiva.

Illustra quindi le modifiche apportate al testo.

È stato innanzitutto riformulato l'articolo 1, al fine di includervi, tra i principi di delega, il rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e la necessità di coordinare i decreti legislativi con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea. È prevista una procedura rinforzata per il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi, ai sensi della quale Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

In ordine alla riforma del catasto degli immobili (articolo 2), è stato assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite. Inoltre per gli immobili di riconosciuto interesse storico e artistico il valore patrimoniale deve essere determinato tenendo conto dei più gravosi oneri di manutenzione e del complesso dei vincoli legislativi. È stato precisato che la riforma del catasto deve avvenire a invarianza di gettito, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'IMU tenendo conto, in quest'ultimo caso, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare.

In tema di contrasto all'evasione e all'elusione nonché di riordino dei feno-

meni di erosione fiscale, sono stati precisati i contenuti del rapporto sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 5, nel senso di prevedere la distinzione tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica altresì le strategie per il contrasto all'evasione, le aggiorna, confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di evasione attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Sono stati altresì precisati (articolo 2, comma 4) i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF (e non presso l'Istat come nel testo originario). Tale rapporto reca una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione, nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita (articolo 2, comma 8) una delega al governo a coordinare le disposizioni in tema di monitoraggio dell'evasione e dell'erosione fiscale con le procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011.

Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce altresì norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 3, comma 2). Sono state quindi introdotte forme premiali, consistenti in una riduzione degli

adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio, i quali potranno utilizzare, inoltre, un interpello preventivo specifico con procedura abbreviata.

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state poi introdotte norme volte ad ampliare l'ambito applicativo degli istituti del tutoraggio e della rateazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti nonché la possibilità per questi ultimi di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (articolo 3, commi 3-6).

Si prevede poi la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 3, comma 9), precisando che per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011. Il Governo, inoltre, è delegato a definire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini (articolo 3, comma 10), prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi – secondo quanto precisato in sede referente – gli effetti dei controlli già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Con una modifica approvata in sede referente è previsto che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

L'articolo 3, comma 11, indica quindi i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare – secondo quanto inserito in sede referente

– con il rafforzamento del contrasto alle frodi carosello, nonché agli abusi nelle attività di *money transfer* e di trasferimento di immobili. Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, anche promuovendo – secondo le modifiche introdotte in sede referente – adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione Europea.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre inserita (articolo 3, commi 12-13), una delega al Governo per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo, tra l'altro: l'accorpamento delle strutture che svolgono funzioni o compiti comuni omogenei; il potenziamento del Dipartimento delle Finanze, nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali; la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di giochi illegali e della dipendenza dal gioco; l'unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle dogane, prevedendo in particolare il trasferimento delle competenze in materia di accisa sui tabacchi; la ridefinizione delle competenze e dell'organizzazione dell'Agenzia del territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati; la riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale e la conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale. Conseguentemente viene sospesa, fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, relative all'incorporazione, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Tali disposizioni risulteranno soppresse alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

Si prevede inoltre (articolo 3, comma 14) il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, attraverso l'estensione della conciliazione giudiziale alle controversie di competenza delle Commissioni tributarie; il miglioramento dell'efficienza delle Commissioni medesime.

Il medesimo comma 14 dispone inoltre il riordino della riscossione delle entrate locali assicurando certezza, efficienza ed efficacia, competitività e trasparenza. Nel corso dell'esame in sede referente si è delegato il Governo, tra l'altro, a revisionare la procedura dell'ingiunzione fiscale e le ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), per adattarle alle peculiarità della riscossione locale. Si dovrà procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati e relativi contratti di affidamento o di servizio, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità dei principali elementi dei contratti stipulati, così come l'allineamento degli oneri e dei costi del servizio di riscossione.

Le attività di riscossione dovranno essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte opereranno secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

Tra i principi e i criteri direttivi per la tutela dei contribuenti sono stati inseriti: l'impignorabilità di alcune categorie di beni di impresa; l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e la riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi; il progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio. È prevista infine la revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza di condanna penale.

L'articolo 4, anch'esso riformulato durante l'esame del provvedimento in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e per la disciplina dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni. Sotto il primo profilo, si prevede che i decreti legislativi dispongano l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) prodotti dai soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, la cui aliquota – come specificato in sede referente – è proporzionale ed allineata a quella dell'IRES. Resta ferma la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci, che concorreranno alla formazione del reddito IRPEF. Sotto il secondo profilo, il disegno di legge delega il governo a introdurre regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e, per i contribuenti « minimi », regimi sostitutivi forfetari con invarianza del quantum dovuto, anche con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, nonché istituti premiali per le nuove attività produttive, in coerenza con le norme già vigenti in materia di premialità. Infine, si delega il Governo a introdurre forme di opzionalità.

Nel corso dell'esame in sede referente, il governo è stato altresì delegato a chiarire la definizione di « autonoma organizzazione » ai fini IRAP per professionisti e piccoli imprenditori (articolo 4, comma 2). Allo stesso tempo, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 4, comma 3). Durante l'esame in sede referente è stato inserito un ulteriore principio, ai sensi del quale si dovrà procedere alla revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, con il duplice obiettivo di evitare vantaggi fiscali dall'uso dei predetti istituti e di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.

I commi 6 e 7 dell'articolo 4, riscritti nel corso dell'esame in sede referente, recano la delega al governo in materia di giochi pubblici, nell'ambito della quale sono previste — oltre ad una raccolta sistematica della disciplina e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi — specifiche disposizioni volte, tra l'altro: a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria; alla rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari; ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché al sistema sanzionatorio. Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana (comma 7, lettera l)), cui sono attribuite funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega Ippica Italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Rilevato, in conclusione, che il testo del provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dalla VI Commissione Finanze, non presenta profili di criticità

per quanto concerne le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, riservandosi approfondimenti nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere favorevole.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Elio VITO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere favorevole.

Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

Atto n. 505.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame individua le violazioni al regolamento (CE) n. 996/2010 che comportano l'applicazione di sanzioni e ne determina il relativo importo. Ricorda che il regolamento (CE) n. 996/2010 disciplina le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile. Tali inchieste non sono dirette ad accertare colpe o responsabilità, ma a individuare le cause degli incidenti e inconvenienti al fine di migliorare la sicurezza aerea e prevenire in futuro il verificarsi di analoghi incidenti e inconvenienti. A tale scopo è considerata di fondamentale importanza la segnalazione e l'analisi degli incidenti e la diffusione delle conclusioni delle inchieste. Per realizzare gli obiettivi del regolamento si prevede che le sanzioni per la violazione delle sue previsioni risultino effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 23).

L'articolo 1 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

L'articolo 2 individua i soggetti ai quali si applicano le sanzioni previste dallo schema in esame, rinviando alla definizione di persone coinvolte contenuta nell'articolo 2, comma 1, n. 11), del regolamento (CE) n. 996/2010. Si tratta dei seguenti soggetti: il proprietario, un membro dell'equipaggio e l'esercente dell'aeromobile coinvolti in un incidente o inconveniente grave; qualsiasi persona coinvolta nella manutenzione, progettazione e costruzione dell'aeromobile, e nell'addestramento del suo equipaggio; qualsiasi persona coinvolta nelle attività di controllo del traffico aereo, nelle informazioni di volo, nei servizi aeroportuali, che abbia fornito servizi per l'aeromobile; il personale dell'autorità nazionale dell'aviazione civile (ENAC); il personale dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea – AESA.

L'articolo 3 individua l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV come organismo responsabile dell'applicazione del decreto legislativo in esame e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal successivo articolo 4. L'ANSV è stata istituita dal decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva 94/56/CE e costituisce l'autorità investigativa, autonoma e posta in posizione di terzietà rispetto al sistema dell'aviazione civile, per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano. Al fine di garantire tale terzietà l'Agenzia è posta sotto la vigilanza del presidente del Consiglio e non del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'Agenzia assolve essenzialmente a compiti di investigazione, attivando e svolgendo inchieste tecniche relativamente ad incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, ed emanando, ove necessario, raccomandazioni di sicurezza. L'ente svolge altresì attività di studio e di indagine, al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo. Il Collegio dell'ANSV dovrà disciplinare, con propria delibera, il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui al successivo articolo 4. La delibera dovrà essere approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Il procedimento sanzionatorio è reso pubblico mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *web* dell'Agenzia. Nella predisposizione del procedimento sanzionatorio si dovrà tener conto degli eventuali accordi di cooperazione conclusi tra l'Agenzia e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza, quali l'autorità giudiziaria, dell'aviazione civile e di ricerca e salvataggio.

L'articolo 4 elenca le violazioni, commesse dai soggetti di cui all'articolo 2, e le relative sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili quando il fatto non costituisce reato: a) mancata tempestiva informazione dell'Agenzia da parte di un soggetto che abbia avuto conoscenza del verificarsi di un incidente o un inconveniente grave: sanzione amministra-

tiva pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro; *b*) diffusione di informazioni protette, indicate nell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 996/2010: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; *c*) ostacolo all'attività dell'Agenzia, impedendo agli investigatori di adempiere ai loro doveri: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; *d*) compimento di uno seguenti atti prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia, a meno che gli atti stessi non siano stati compiuti per ragioni di sicurezza, per assistere persone ferite o previa autorizzazione dell'autorità responsabile del luogo dell'incidente: modifica dello stato del luogo dell'incidente; prelevamento di campioni dal relitto dell'aeromobile; intraprendere movimenti o effettuare campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto; spostamento o rimozione del relitto dell'aeromobile: sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80.000 euro; *e*) rifiuto di fornire agli investigatori dell'Agenzia registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta, occultandoli, alterandoli o distruggendoli: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro. Le violazioni di cui all'articolo 4 corrispondono alle indicazioni contenute nel considerando n. 35 del regolamento (CE) n. 996/2010. Ad esse si aggiunge l'ipotesi di alterazione intenzionale dello stato dei luoghi, vietata dall'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

L'articolo 5 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo siano aggiornati ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Gli aggiornamenti sono effettuati mediante applicazione di un incremento pari all'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto.

L'articolo 6 stabilisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati al pertinente programma relativo all'ANSV nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ANSV dovrà trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'applicazione del decreto legislativo in esame e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda che lo schema in esame dà attuazione all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 996/2010 che demanda agli Stati membri la previsione di sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento medesimo. Le fattispecie di violazioni sanzionate corrispondono alle indicazioni del considerando n. 35 dello stesso regolamento, si tratta cioè di sanzioni nei confronti dei soggetti che diffondono informazioni protette; ostacolano l'attività di un'autorità investigativa per la sicurezza, impedendo agli investigatori di adempiere ai loro doveri o rifiutando di fornire registrazioni, informazioni e documenti importanti, nascondendoli, alterandoli o distruggendoli; non informano le pertinenti autorità di un incidente o di un inconveniente grave del quale abbiano avuto conoscenza. A queste si aggiunge l'ipotesi di alterazione intenzionale dello stato dei luoghi, vietata dall'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento e sanzionata dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), dello schema in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	167
DL 158/12: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	163
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Parere emendamenti al testo unificato S. 2997 e S. 2794 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2012.— Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, che all'articolo 1 autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti. Rammenta che la ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi è stata conseguita con la legge 5 aprile 2012, n. 50, ad eccezione del Protocollo sui trasporti oggetto del presente provvedimento. Segnala che il Protocollo sui trasporti mira al coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto

transfrontalieri nell'arco alpino; particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, che permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, nonché la previsione del progressivo passaggio ad una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale. Osserva che nei trasporti pubblici si prevede il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini. Di cruciale importanza ecologica, rileva, è il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino. Precisa che in materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino. Ricorda che per l'autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). Segnala che in quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare; il traffico aereo dovrà ridurre il proprio impatto ambientale e acustico; i trasporti pubblici dovranno comunque essere privilegiati per i collegamenti con le stazioni turistiche della regione alpina e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) auspica che l'attuazione del Protocollo non comprima lo sviluppo dei territori locali, che ritiene essenziale pur nel rispetto della

compatibilità e sostenibilità ambientale.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), *relatore*, segnala che la compatibilità ambientale è uno dei principi cardine contemplati nel Protocollo in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 158/12: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, che procede ad una riorganizzazione di fondamentali aspetti del Servizio sanitario nazionale; viene operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della *governance* del personale dipendente del SSN, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica e sono adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario. Rileva che l'articolo 1 dispone in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie; la norma innova la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali. Evidenzia che vengono posti alcuni principi in tema di riordino delle cure primarie, relativi alla garanzia, nell'ambito

dell'organizzazione distrettuale del servizio, dell'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché di un'offerta integrata delle prestazioni mediche mediante l'adozione di forme organizzative monoprofessionali e multiprofessionali, alla previsione dei modi attraverso i quali le aziende sanitarie locali, coerentemente con gli indirizzi regionali e nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle nuove forme aggregative. Riferisce che viene prevista l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nonché al Sistema Informativo Nazionale (SIS). L'attuazione delle nuove disposizioni, osserva, è rimessa alle Regioni. Riferisce che l'articolo 2 reca modifiche alla legge n. 120 del 2007, con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'attività libero professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero professionale intramuraria. Sottolinea che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Precisa che entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata un'infrastruttura di rete per il collegamento telematico, ed entro il 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere tracciabile. Osserva che le autorizzazioni finora concesse per l'attività intramuraria allargata in studi professionali cessano al 30 novembre 2012; l'intramoenia allargata potrà essere posta a regime. Evidenzia che l'articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie; viene demandata ad un provvedimento regolamentare la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie; viene consentito il risarcimento

del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria. Rileva che l'articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico; vengono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni; vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica disciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice. Precisa che l'articolo 5 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, e alla ludopatia; viene prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 6, osserva, dispone misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere. L'articolo 7, precisa, reca disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica. Sottolinea che l'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande; al fine di aggiornare la normativa nazionale dedicata ai prodotti per esigenze nutrizionali particolari e di trasferire le relative competenze alle regioni, province autonome e aziende sanitarie locali (ASL), viene attribuito a queste ultime il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento. Precisa che, al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, sono stabiliti obblighi informativi sulle caratteristiche e il corretto trattamento del prodotto riguardanti il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande analcoliche. Riferisce che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie; l'articolo 10 reca disposizioni in

materia di farmaci, semplificando alcuni adempimenti richiesti per la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali. Viene assicurata, osserva, su tutto il territorio nazionale, l'erogazione e l'utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali: le disposizioni riproducono l'Accordo del 2010, stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, ma non completamente attuato. Si sofferma sull'articolo 11, che contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a favorire, da parte del SSN, l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali. L'articolo 12, rileva, reca interventi sul procedimento di classificazione dei medicinali erogati dal SSN; per i medicinali generici continua a valere la procedura di immissione in commercio precedentemente definita. L'articolo 13, fa notare, interviene in materia di medicinali omeopatici e di adempimenti riguardanti la macellazione degli animali, al fine di semplificare l'attuazione delle norme. Precisa che l'articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari: i commi 10-12, intervengono sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con disposizioni volte a precisare la procedura per il riconoscimento, la revoca del medesimo e la documentazione a tal fine necessaria. Entro il 31 dicembre 2012, osserva, dovrà essere inoltre adottato un decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, in cui saranno stabiliti i criteri di classificazione degli IRCCS non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale. Osserva che l'articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute. Reputa utile che siano previste modalità di più ampia concertazione

con le autonomie regionali in ordine al riordino dell'assistenza territoriale, nonché all'attuazione delle previsioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica, di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri e di medicinali omeopatici.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) apprezza l'osservazione formulata dal relatore e ritiene utile che le considerazioni espresse si traducano in un'apposita condizione da apporre al parere. Ravvisa l'esigenza che siano previste puntuali ed adeguate sanzioni nei confronti delle autonomie territoriali che non ottemperino agli obblighi ed ai vincoli di spesa fissati dalla legge.

Mario PEPE, *presidente*, osserva che le eventuali sanzioni a carico delle regioni per i casi di inadempimento dei limiti di spesa fissati dalla legge andrebbero più correttamente fissate nella specifica normativa in materia di *spending review*.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE (PD), *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che la Commissione ha già espresso parere alle commissioni riunite I e II della Camera in data 23 maggio 2012. Riferisce che l'articolo 1 definisce il nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione a livello nazionale, il quale si articola nella collaborazione tra la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche-Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Inoltre prevede la predisposizione di un Piano nazionale anticorruzione. Osserva che l'articolo 2, inserito durante l'esame presso la Camera, destina stanziamenti alla copertura degli oneri di funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Rileva che l'articolo 3 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi, nonché contiene una delega legislativa al Governo per il riordino di tale materia e disposizioni in materia di arbitrato. Evidenzia che gli articoli 4, 5, 7 e 9, inseriti dalla Camera, recano novelle alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Chiarisce che le novelle concernono: gli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative; la motivazione semplificata del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo; il conflitto di interessi; la motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Rileva che l'articolo 6, inserito dalla Camera, persegue una sorta di censimento delle posizioni dirigenziali attribuite a persone individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione. L'articolo 8, osserva, dispone una serie di modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Eviden-

zia che l'articolo 10, introdotto dalla Camera, reca delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per definire gli illeciti e le relative sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini previsti per i procedimenti amministrativi. Precisa che l'articolo 11, aggiunto dalla Camera, reca una delega legislativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati sottoposti a controllo pubblico. L'articolo 12, evidenzia, pone una tutela per il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Sottolinea che l'articolo 13 ricollega all'individuazione di una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso, l'effetto di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. L'articolo 14, precisa, modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture integrando le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore, con riferimento alla sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti per gravi reati. Osserva che l'articolo 15, al comma 1, prescrive l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame nella pubblica amministrazione in senso ampio che comprende, tra l'altro, le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; il comma 2 richiede, agli stessi soggetti, adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni del testo in esame, con particolare riguardo alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, all'adozione del codice di comportamento; il comma 3 richiede analoghi adempimenti attuativi con riferimento agli emanandi decreti legislativi delegati. L'articolo 16, osserva, reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica amministrazione; l'articolo 17 reca la delega al Go-

verno per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Rileva che l'articolo 18 reca norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato. Fa notare che gli articoli dal 19 al 23 recano modifiche al codice penale, al codice civile, al codice di procedura penale; l'articolo 24 coinvolge l'Autorità anticorruzione nei procedimenti di revoca del segretario comunale o provinciale; l'articolo 25, approvato durante l'esame presso la Camera, novella l'articolo 59 del TUEL prevedendo la sospensione di diritto, da una serie di cariche pubbliche, delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora. L'articolo 26, evidenzia, reca norme di coordinamento con la nuova fattispecie delittuosa della « induzione indebita a dare o promettere utilità », cosiddetta « concussione per induzione ». Ravvisa l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le autonomie territoriali non deleghino alla magistratura taluni compiti di controllo su condotte illecite e fattispecie delittuose commesse nell'ambito dello svolgimento dei compiti propri delle pubbliche amministrazioni locali e territoriali. Reputa opportuno, altresì, che le regioni e gli enti locali si dotino di codici etici la cui inosservanza sia fonte di illecito e debitamente sanzionata.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere l'osservazione del relatore, ravvisa l'esigenza di che gli accordi di indirizzo menzionati dal relatore al parere si riferiscano anche alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Mario PEPE (PD), *presidente e relatore*, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere i contenuti del provvedimento, dichiara di apprezzare la proposta di parere del relatore ed esprime il suo voto favorevole sulla medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Parere emendamenti al testo unificato S. 2997 e S. 2794.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti in esame, approvati nell'ambito dell'esame del testo unificato S. 2997 ed abb. Riferisce che il testo unificato, su cui la Commissione si è già pronunciata il 7 marzo 2012, reca norme in materia di modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Osserva che le proposte emendative prevedono, in particolare, modifiche puntuali in ordine al parere delle organizzazioni sindacali sulle linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica; alla previsione di requisiti definatori dell'attività di restauro di beni culturali; alla documentazione attestante l'attività svolta; alle modalità di svolgimento ed ai punteggi relativi alla prova di idoneità ed ai titoli di studio. Segnala che è stata accolta la condizione apposta

dalla Commissione al menzionato parere del 7 marzo 2012 che richiedeva che i decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, venissero adottati d'intesa con la Conferenza unificata.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio apprezzamento per l'accoglimento della condizione apposta al parere della Commissione dello scorso 7 marzo 2012.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (C. 5465 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5465, in corso di esame presso la III Commissione della Camera, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi nell'ambito dei Trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 »;

considerato che la Convenzione è finalizzata a perseguire la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile,

nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni ivi residenti, sancendo i principi cui dovrà conformarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino;

considerato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 158/12: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

considerato che il testo in esame, che disciplina molteplici ambiti rientranti nel settore sanitario, afferisce alla tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

rilevato che appaiono, tuttavia, coinvolti anche profili relativi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché dell'ordine pubblico e della sicurezza, riferibili alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *m)*, *g)* ed *h)*;

preso atto del ruolo e delle funzioni riconosciute alle Regioni in ordine alle previsioni di cui agli articoli da 1 a 6 del capo I del provvedimento, in materia di razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano previste modalità di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine al riordino dell'assistenza territoriale, nonché all'attuazione delle previsioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica, di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri e di medicinali omeopatici;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nel quadro dell'attuazione della normativa in materia di *spending review*, siano stabilite adeguate sanzioni per le regioni che non rispettano i limiti di spesa fissati nel settore sanitario.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, in corso di esame presso le commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e II della Camera in data 23 maggio 2012;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 15, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali,

sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che le regioni concorrano con l'organizzazione degli uffici dell'avvocatura, istituendo presso i medesimi il referente istituzionale di coordinamento, ad adottare strategie ed interventi volti a prevenire e a reprimere condotte illecite di corruzione e di illegalità con specifico riferimento alle nuove fattispecie delittuose introdotte dall'articolo 19 del testo, che novella l'articolo 19-ter del codice penale;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni, ai sensi dell'articolo 24 del testo, che modifica gli articoli 58 e 59 del TUEL n. 267 del 2000.

ALLEGATO 4

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (Emendamenti al testo unificato S. 2997 e S. 2794).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza gli emendamenti dei relatori 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312 e 1.313; Bevilacqua 1.200, 1.206 e 1.207; Bornacin 1.201 e 1.203; Vittoria Franco 1.202 e 1.204; Soliani 1.205; Barelli 1.306 e 1.314; FIRRARELLO 1.208 e 1.209, approvati dalla 7^a Commissione del Senato nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2997 ed abb., recante « Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di

collaboratore restauratore di beni culturali », su cui la Commissione ha espresso parere in data 7 marzo 2012;

preso atto che è stata accolta la condizione apposta dalla Commissione al menzionato parere del 7 marzo 2012, volta a prevedere che i decreti ministeriali che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) e dell'Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFN) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
AVVERTENZA	171

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Anna Maria SERAFINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido.

Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) e dell'Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFN).

(Svolgimento e conclusione).

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Arianna SAULINI, Marina RAYMONDI, Frida TONIZZO, Liviana MARELLI, *rappresentanti del Gruppo CRC* e Donata NOVA, *presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie adottive e Affidatarie (ANFAA)*, nonché Andrea TURATTI, *Presidente dell'Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFN)* e Marina ZORNADA, *Vicepresidente dell'Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFN)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Esame nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Esame C. 4573 (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	9
Sui lavori del Comitato	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Emendamenti C. 5103-A Damiano ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE REFERENTE:

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige. C. 1698 cost. Luciano Dussin e C. 455 cost. Bressa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	18
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	19
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo emendamento del Relatore</i>)	24
ERRATA CORRIGE	22

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A	25
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	28
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo del disegno di legge C. 5019-bis adottato come testo base</i>)	39

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Delega al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione e della riserva nazionale qualificata delle Forze armate. Testo unificato C. 2861 Paglia ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) .	33
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	34
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
AVVERTENZA	34

IV Difesa**AUDIZIONI:**

Audizione del Segretario Generale della Difesa, Gen. Sq. A. Claudio Debertolis, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierio, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15-3-2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	49
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	51
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 e abb-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	77

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ricordo del deputato Massimo Vannucci	62
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazioni</i>)	63
--	----

VI Finanze**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	80
<i>ALLEGATO (Ulteriori emendamenti del relatore)</i>	84

VII Cultura, scienza e istruzione**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti, recanti delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale, di rappresentanti di: Aeranti-Corallo, Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC) e Associazione Italiana Librai (ALI)	86
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	86
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
AVVERTENZA	91

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame della schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle Province autonome	93

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	93
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	97
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	99
Decreto-legge 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut	96
AVVERTENZA	96

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Federagenti, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	101
Audizione di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	101

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	108
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
AVVERTENZA	106

XI Lavoro pubblico e privato**COMITATO DEI NOVE:**

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103-5236-5247-A	109
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche dell'ordinamento e della struttura organizzativa degli enti previdenziali. C. 5463 Moffa (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	112

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	113
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori e subemendamenti</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo emendamento presentato dai relatori</i>)	142
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	145

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	151
Sui lavori della Commissione	148

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio	149
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari	149
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi	149
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
AVVERTENZA	149
ERRATA CORRIGE	149

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Nuovo testo C. 5291 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	153
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	167
DL 158/12: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	161
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	163
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Parere emendamenti al testo unificato S. 2997 e S. 2794 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	165
ALLEGATO 4 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i>	170

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affidamento.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) e dell'Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFN) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	171
AVVERTENZA	171

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,80



16SMC0007230